

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 5 ottobre 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 30 luglio 2020.

Concessione delle agevolazioni per il progetto **ARS01_01224**, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 1213/2020). (20A05285) Pag. 1

DECRETO 7 settembre 2020.

Concessione delle agevolazioni per il progetto **ARS01_01166**, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 1404/2020). (20A05286). Pag. 4

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 10 agosto 2020.

Disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo. (20A05319). Pag. 7

DECRETO 11 agosto 2020.

Disposizioni attuative delle deroghe alla normativa unionale di cui al regolamento delegato (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura disposte dal regolamento delegato (UE) 2020/884 e al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014 per l'olio di oliva e le olive da tavola disposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A05320) Pag. 10

PROVVEDIMENTO 25 settembre 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Toscano» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione del 20 marzo 1998. (20A05297). Pag. 13



Ministero dello sviluppo economico		Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	
DECRETO 6 agosto 2020.		Cerimonia di presentazione di lettere credenziali (20A05303).	
Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. (20A05394).		Pag.	100
Pag. 14		Ministero dell'interno	
DECRETO 6 agosto 2020.		Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A05306)	
Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. (20A05395).		Pag.	100
Pag. 62		Ministero della difesa	
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ		Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area con viabilità esterna nuovo ingresso COA, in Poggio Renatico. (20A05304).	
Comitato interministeriale per la programmazione economica		Pag.	101
DELIBERA 25 giugno 2020.		Concessioni di ricompense al merito dell'Esercito (20A05305)	
Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013. Proroga della scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui alla delibera n. 57 del 2016. (Delibera n. 28/2020). (20A05312).		Pag.	101
Pag. 87		Ministero della salute	
Commissione nazionale per le società e la borsa		Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05393)	
DELIBERA 22 settembre 2020.		Pag.	101
Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti in materia di ammissione alle negoziazioni di FIA aperti riservati, commercializzazione di FIA e attività pubblicitaria. (Delibera n. 21508). (20A05376)		Pag.	101
Pag. 88		Ministero del lavoro e delle politiche sociali	
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI		Approvazione della delibera n. 13/19/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 26 novembre 2019. (20A05287)	
Agenzia italiana del farmaco		Pag.	101
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yaz» (20A05290)		Pag.	101
Pag. 97		Approvazione della delibera n. 55/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 23 aprile 2020. (20A05288)	
Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società Cantel Medical S.r.l. (20A05291)		Pag.	101
Pag. 97		Approvazione della delibera n. 17 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) – gestione sostitutiva dell'AGO – in data 25 giugno 2020. (20A05289)	
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cortison Chemicetina» (20A05298).		Pag.	101
Pag. 97		Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Evante» (20A05299).		Domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «Český Modrý Mák» IGP (20A05302).	
Pag. 98		Pag.	101
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fridex» (20A05300).		Pag.	101
Pag. 98		Presidenza del Consiglio dei ministri	
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solifenacina Edest» (20A05301)		DIPARTIMENTO DELLO SPORT	
Pag. 99		Modifiche al testo dello statuto dell'Automobile club d'Italia (20A05378)	
		Pag.	102



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 luglio 2020.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01_01224, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 1213/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020, ed, in particolare, l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, come modificata con la decisione C (2020) 1518 del 5 marzo 2020 che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MIUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;



Visto il decreto direttoriale del 1° ottobre 2018, n. 2512 con il quale il MIUR provvedeva ad approvare la graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Agrifood» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione «Agrifood»» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Vista la nota del 6 novembre 2018 prot. n. 18238 con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico-finanziarie dei progetti;

Visto il decreto direttoriale dell'8 febbraio 2019, n. 190 con il quale il MIUR provvedeva a sospendere la graduatoria di merito approvata con DD n. 2512 del 1° ottobre 2018 per le domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Agrifood»;

Visto il decreto direttoriale del 9 agosto 2019, n. 1619 di approvazione della graduatoria di merito nell'ambito dell'area di specializzazione Agrifood dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione «Agrifood»» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «Agrifood» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_01224 dal titolo «RESO - RESilienza e SOstenibilità delle filiere ortofrutticole e cerealicole per valorizzare i territori» con nota del 30 novembre 2018 prot. n. 20221;

Vista la nota del 16 ottobre 2019 prot. n. 18657 con la quale il responsabile del procedimento chiedeva ad Invitalia S.p.a. di effettuare l'attività di supplemento istruttorio per la valutazione economico-finanziaria *ex-ante* del progetto;

Visto l'esito positivo del supplemento istruttorio a cura di Invitalia S.p.a., acquisito dal MUR con nota del 7 maggio 2020 prot. n. 7286 per l'aggiornamento della valutazione economico-finanziaria *ex-ante*;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Viste le note del 22 luglio 2020 prot. n. 11759 e del 27 luglio 2020 prot. n. 12016 con le quali sono state, rispettivamente, comunicate da questa amministrazione e accettate dal soggetto capofila le variazioni di costo al capitolato tecnico, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto ministeriale n. 593 del 2016;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Vista la nota del 28 luglio 2020 prot. MUR n. 12074 con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso gli atti amministrativi alla scrivente Direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Vista la nota del 4 dicembre 2019 prot. n. 21578 inviata dall'amministrazione alla Corte dei conti in ordine alla procedura di gestione delle variazioni di progetto relative a progetti di ricerca finanziati dal MUR;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

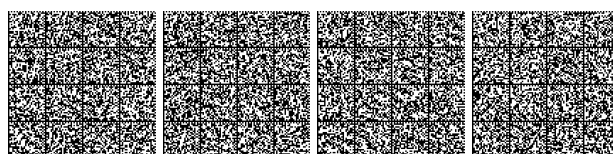
Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Agrifood», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_01224 dal titolo «RESO - RESilienza e SOstenibilità delle filiere ortofrutticole e cerealicole per valorizzare i territori» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (allegato 1), del quale costituisce parte integrante.

2. Tale ammissione a finanziamento si intende risolutivamente condizionata all'esito negativo del giudizio amministrativo di appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 551/2019, pubblicata il 15 gennaio 2019, del Tribunale amministrativo regionale Lazio (Sezione terza-bis).

3. La decorrenza del progetto indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, attraverso le date inserite nel sistema SIRIO, è fissata al 18 giugno 2018 e ha una durata pari a trenta mesi.



4. Il soggetto capofila rappresentato dall'Università degli studi della Basilicata individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8 dell'avviso, con sede a Potenza (PZ) in via Nazario Sauro n. 85 - c.a.p. 85100, P.I. 00948960760 ha sottoscritto il presente decreto di concessione (Disciplinare di concessione delle agevolazioni - allegato 2) con giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, in persona di Aurelia Sole nata a Cosenza (CS) l'11 febbraio 1957, C.F. SLORLA57B51D08 in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila.

5. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (allegato 2) parte integrante del presente decreto e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (allegato 3).

6. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al presente decreto - elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRIO - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e di non preponderante sviluppo sperimentale.

7. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA - COR, rilasciati dal registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e Codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e i regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dalla data di avvio del progetto fissata al 18 giugno 2018 e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014 - 2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le disposizioni di legge e i regolamenti, non saranno considerati ammissibili e, quindi, non verranno riconosciuti.

5. Le variazioni di progetto che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 saranno trattate secondo quanto previsto nella nota trasmessa alla Corte dei conti prot. n. 21578 del 4 dicembre 2019.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in euro 4.183.419,95 (quattromilioncentottantatremilaquattrocentodiciannove/95), nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. Il MUR porrà in essere tutte le misure atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento in coerenza con la normativa nazionale ed europea di riferimento.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative; resta ferma la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra pubblica amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.



2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per i soggetti beneficiari Planetek Italia S.r.l., Andriani S.p.a., Consorzio nazionale PROGEA Formazione, Consorzio Sibarit OP soc. coop. Agricola al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, come da allegato 1 al presente decreto.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e dell'Unione europea citati in premessa.

L'entrata in vigore del presente decreto è subordinata all'approvazione dei competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e agli obblighi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1914

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

sito MIUR: <https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa>

20A05285

DECRETO 7 settembre 2020.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01_01166, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 1404/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020, ed in particolare, l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, come modificata con la decisione C (2020) 1518 del 5 marzo 2020 che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle dodici aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul



funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MIUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 1° ottobre 2018, n. 2512 con il quale il MIUR provvedeva ad approvare la graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Agrifood» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione «Agrifood»» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Visto il decreto direttoriale dell'8 febbraio 2019, n. 190 con il quale il MIUR provvedeva a sospendere la graduatoria di merito approvata con DD n. 2512 del 1° ottobre 2018 per le domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Agrifood»;

Visto il decreto direttoriale del 9 agosto 2019, n. 1619 di approvazione della graduatoria di merito nell'ambito dell'area di specializzazione Agrifood dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di Specializzazione «Agrifood»» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Vista la nota del 16 ottobre 2019 prot. n. 18659 con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico - finanziarie dei progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «Agrifood» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_01166 dal titolo «Bionutra» - Sviluppo di nutraceutici da fonti naturali - con nota del 31 gennaio 2020 prot. n. 1359;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Viste le note del 5 agosto 2020 prot. n. 12523 e del 3 settembre 2020 prot. n. 13167 con le quali sono state, rispettivamente, comunicate da questa amministrazione e accettate dal soggetto capofila le variazioni di costo al capitolato tecnico, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto ministeriale n. 593 del 2016;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Vista la nota del 3 settembre 2020 prot. MUR n. 13164 con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso gli atti amministrativi alla scrivente direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

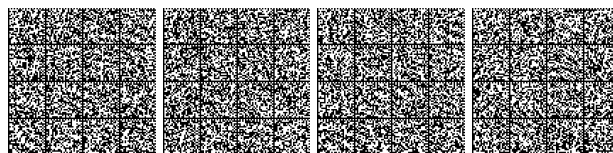
Vista la nota del 4 dicembre 2019 prot. n. 21578 inviata dall'amministrazione alla Corte dei conti in ordine alla procedura di gestione delle variazioni di progetto relative a progetti di ricerca finanziati dal MUR;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Agrifood», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_01166 dal titolo «Bio-



nutra - Sviluppo di nutraceutici da fonti naturali» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (allegato 1), del quale costituisce parte integrante.

2. Tale ammissione a finanziamento si intende risolutivamente condizionata all'esito negativo del giudizio amministrativo di appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 8896/2018, pubblicata l'8 agosto 2018, del Tribunale amministrativo regionale Lazio (Sezione terza bis).

3. La decorrenza del progetto indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, attraverso le date inserite nel sistema SIRIO, è fissata al 1° aprile 2018, e ha una durata pari a trenta mesi.

4. Il soggetto capofila rappresentato dall'Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8, dell'avviso, con sede a legale in viale Abramo Lincoln n. 5 - 81100 Caserta (CE) - p. iva: 02044190615, ha sottoscritto il presente decreto di concessione (disciplinare di concessione delle agevolazioni - allegato 2) con giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, in persona di Giuseppe Paolisso nato a Benevento (BN) il 9 febbraio 1957, C.F. PLSGPP57B09A783T in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila.

5. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (allegato 2) parte integrante del presente decreto e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (Allegato 3).

6. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al presente decreto — elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRIO — riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e di non preponderante sviluppo sperimentale.

7. I codici unici di progetto (CUP) e i codici concessione RNA - COR, rilasciati dal registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'allegato 4 — codici unici di progetto (CUP) e codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e i regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dalla data di avvio del progetto fissata al 1° aprile 2018 e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13 comma 5 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014 - 2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le disposizioni di legge e i regolamenti, non saranno considerati ammissibili e, quindi, non verranno riconosciuti.

5. Le variazioni di progetto che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 saranno trattate secondo quanto previsto nella nota trasmessa alla Corte dei conti prot. n. 21578 del 4 dicembre 2019.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del Progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in euro 4.081.234,20 (quattromilionioottantunomiladuecentotrentaquattro/20), nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. Il MUR porrà in essere tutte le misure atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento in coerenza con la normativa nazionale ed europea di riferimento.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative; resta ferma la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.



3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra pubblica amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e codici unici di progetto e codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e dell'Unione europea citati in premessa.

L'entrata in vigore del presente decreto è subordinata all'approvazione dei competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e agli obblighi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1910

AVVERTENZA

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

sito MIUR: <https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa>

20A05286

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 agosto 2020.

Disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi destinati al settore agricolo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare gli articoli 107 e 108, della sezione 2, «Aiuti concessi dagli Stati»;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, «recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, «relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»»;

Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto l'art. 1, comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che istituisce un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2019, concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale agrumicolo;

Vista la relazione tecnica al citato decreto 25 luglio 2019 che, con riferimento ai fondi complessivamente stanziati dall'art. 1, comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 10 milioni di euro complessivi, prevede la destinazione di 8 milioni di euro per il 2020 sulle attività di cui all'art. 3, lettera a) «concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 13 agosto 2019, n. 8867, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi»;



Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 giugno 2019, n. 23937, che individua i prezzi unitari massimi applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Considerato che, ai sensi del comma 2, dell'art. 4-ter, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, il contributo concesso a ciascuna azienda non può superare i limiti stabiliti dal citato regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;

Considerato che le risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono allocate sul capitolo 7051/pg 01 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, assegnato ad un centro di responsabilità amministrativa differente da quello competente per detti interventi e che, pertanto, si rende necessario disporre le conseguenti autorizzazioni di gestione contabile;

Considerato che il comma 3 dell'art. 3 del citato decreto 25 luglio 2019 stabilisce che l'ammontare delle risorse disponibili, le spese ammissibili, tipologia ed entità delle agevolazioni, le modalità di presentazione delle domande e per la concessione e l'erogazione degli aiuti sono stabiliti con provvedimenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenuto opportuno, ai fini dell'efficacia della misura, assegnare gli aiuti fino alla concorrenza dello stanziamento disponibile, nel rispetto delle priorità previste dal predetto decreto 25 luglio 2019, al fine di evitare eventuali riduzioni proporzionali che potrebbero incidere in maniera significativa sull'entità degli aiuti e sulla conseguente loro accettazione da parte dei beneficiari;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito di applicazione
e risorse disponibili*

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di attuazione dell'art. 4 del decreto interministeriale 25 luglio 2019, per quanto attiene al sostegno al reimpianto di agrumi.

2. Le risorse destinate a contribuire alle finalità di cui al comma 1 ammontano a 8 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del capitolo 7051/pg 01 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, provenienti dai seguenti esercizi di bilancio:

a) 1,70 milioni di euro, dall'esercizio di provenienza 2018;

b) 4,00 milioni di euro, dall'esercizio di provenienza 2019;

c) 2,30 milioni di euro, dall'esercizio di provenienza 2020.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare del sostegno i produttori agricoli associati alla data del 30 settembre 2019 ad organizzazioni di produttori ortofrutticole riconosciute, che alla data di presentazione della domanda di sostegno di cui all'art. 3 siano in possesso di fascicolo aziendale nel SIAN.

2. Per l'assegnazione del contributo, rappresenta titolo di priorità l'adesione ad una organizzazione di produttori ortofrutticoli riconosciuta esclusivamente per uno o più prodotti ricompresi nel codice della nomenclatura comune doganale NC 0805.

Art. 3.

Domanda di sostegno

1. Le domande di sostegno, in modalità telematica, devono riguardare le attività specificate al comma 2 dell'art. 4 del decreto 25 luglio 2019 e sono presentate all'AGEA entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, secondo modalità stabilite dall'AGEA stessa. Le domande devono riguardare una superficie minima oggetto di sostegno di almeno due ettari, codificata come agrumeto nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale del richiedente.

2. Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi: dati anagrafici e CUA del richiedente, riferimenti del fascicolo aziendale aggiornato dal quale risulti il possesso e la destinazione specifica della superficie oggetto di intervento e riferimenti catastali e grafici relativi all'agrumeto. Alle domande viene allegata la seguente documentazione:

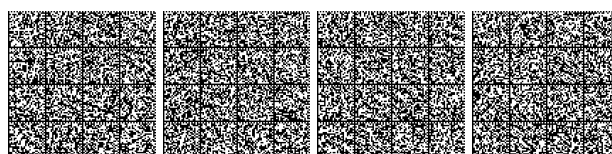
a) documentazione rilasciata dal servizio fitosanitario competente per territorio, attestante che l'unità produttiva interessata, in ordinario stato colturale, ha subito un danno causato da *virus della tristeza* o del mal secco, in misura non inferiore al 30% delle piante;

b) prospetto con le specie del genere *citrus* e le varietà che si intende reimpiantare, il sesto di impianto e i portainnesti che si intendono utilizzare, scelti tra quelli che inducono tolleranza nei confronti dei sintomi causati da infezioni di *Citrus Tristeza Virus*, elencati nell'allegato 1 al decreto 25 luglio 2019, o altri autorizzati dal competente servizio fitosanitario aventi le medesime caratteristiche;

c) copia della documentazione attestante l'adesione ad una organizzazione di produttori ortofrutticoli riconosciuta ed estratto della delibera regionale dalla quale risulti l'elenco dei prodotti oggetto del riconoscimento dell'organizzazione di produttori;

d) dichiarazione che sulla stessa superficie non sono stati chiesti, né saranno chiesti, altri aiuti pubblici per la medesima finalità;

e) impegno a mantenere l'investimento per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo;



f) eventuale consenso sottoscritto dal proprietario della superficie agrumetata qualora il richiedente sia conduttore non proprietario;

g) eventuale dichiarazione di volersi avvalere dell'anticipazione di cui al comma 6 dell'art. 4.

Art. 4.

Contributo ammissibile e anticipazione

1. AGEA effettua l'istruttoria delle domande e predispone l'elenco delle domande ammesse secondo la data e il protocollo di acquisizione al sistema e calcola per ciascuna richiesta giudicata ammissibile il relativo contributo riconoscibile di cui al comma 2.

2. Il contributo per ciascuna domanda ritenuta ammissibile è calcolato nella misura massima dell'80% del massimale di spesa come risultante dal documento allegato alla circolare ministeriale n. 5440 del 14 ottobre 2019 e successive modifiche ed integrazioni; tale massimale è determinato dalle voci di spesa di cui all'allegato al presente decreto e computato in complessivi euro 14.085,00 per ettaro.

3. I contributi di cui al comma 2 vengono assegnati, sino alla concorrenza dello stanziamento complessivo di cui all'art. 1, comma 2, tenendo conto della priorità per i richiedenti soci di organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute esclusivamente per uno o più prodotti ricompresi nel codice della nomenclatura comune doganale NC 0805.

4. AGEA conclude l'istruttoria delle domande entro trenta giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle stesse e pubblica la lista degli ammessi dandone contemporanea comunicazione agli stessi, ai quali è concesso il termine di dieci giorni per accettare, ovvero rinunciare al sostegno.

5. L'importo complessivo derivante da eventuali rinunce viene assegnato ai richiedenti con il medesimo criterio di cui al comma 3.

6. Al fine di garantire la rapida esecuzione delle operazioni, il beneficiario può richiedere un pagamento in anticipo, pari all'80% del contributo concesso, previa presentazione di garanzia fidejussoria, pari al 110% del valore dell'anticipazione richiesta.

Art. 5.

Erogazione del contributo e saldo

1. Entro nove mesi dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 4, comma 4, i produttori beneficiari devono completare le operazioni di espianto e reimpianto e presentare ad AGEA la richiesta di contributo corredata dalla relativa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le operazioni riportate in allegato al presente decreto.

2. Il contributo, pari al massimo all'80% delle spese rendicontate e ammesse di cui al comma 1, viene erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa

richiesta e previo espletamento con esito positivo dei controlli, che prevedono anche un sopralluogo nelle superfici oggetto di reimpianto o controlli equivalenti, secondo quanto stabilito dalla circolare attuativa AGEA.

3. Il materiale vegetale utilizzato per il reimpianto deve essere almeno di categoria CAC (*Conformitas Agraria Communitatis*), in conformità al decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 e al decreto del direttore generale dello sviluppo rurale del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, nonché qualificato come tale nella documentazione prevista dalla vigente normativa. Nel caso di utilizzo di piante certificate, la cartellinatura attestante la certificazione dovrà essere conforme al suddetto decreto 6 dicembre 2016.

4. Ove, in fase di controllo, risulti una differenza in negativo tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata, il contributo viene ridotto proporzionalmente. Se tale differenza supera il 50% non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

5. L'importo del contributo erogato non può superare in ogni caso il limite stabilito al comma 2 dell'art. 4 ed è concesso nell'ambito e con le regole stabilite per il regime di aiuti *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.

Art. 6.

Diposizioni finali

1. AGEA stabilisce con propria circolare le modalità attuative del presente decreto e trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la situazione conclusiva relativa all'istruttoria delle richieste di contributo, con indicazione analitica del numero di pratiche istruite, distinte in ammissibili e non ammissibili ai contributi, dei contributi richiesti e concessi e, con periodicità bimestrale, i contributi erogati ed eventuali ulteriori indicazioni.

2. AGEA assicura gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, è autorizzato alla gestione delle risorse di cui all'art. 1, comma 2.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2020

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 791



ALLEGATO

Operazioni e importi massimi ammissibili di cui alla circolare ministeriale n. 5440 del 14 ottobre 2019 (euro per ettaro).

Tipologia di operazione	Importo massimo ammissibile
Spese di espianto	4.225,00
Spese di impianto	2.600,00
Messa in opera degli astoni*	3.060,00
Materiale vivaistico*	4.200,00

(*) Importi definiti su un numero medio di 600 piante ogni 10.000 mq di superficie.

20A05319

DECRETO 11 agosto 2020.

Disposizioni attuative delle deroghe alla normativa unionale di cui al regolamento delegato (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura disposte dal regolamento delegato (UE) 2020/884 e al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014 per l'olio di oliva e le olive da tavola disposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, per la gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008» e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 2;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/884 della Commissione del 4 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 205 del 29 giugno 2020, recante per il 2020, in collegamento con la pandemia dei Covid-19, deroghe ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la viticoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/600 della Commissione del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 140 del 4 maggio 2020, recante deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014 per quanto riguarda il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

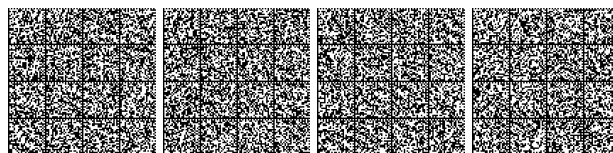
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 103 relativo alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti in scadenza;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, relativo a «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure



urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure ur-

genti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 settembre 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2018, recante modifica della strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 agosto 2019 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 243 del 16 ottobre 2019 recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi;

Vista la nota 28 febbraio 2020, prot. DIPEISR 781, con la quale, in considerazione dell'aggravarsi della situazione dovuta all'infezione da COVID 19 e preso atto dei provvedimenti adottati per arginare il diffondersi della situazione epidemiologica, è stato chiesto alla Commissione europea l'autorizzazione all'adozione di alcune misure necessarie alla prosecuzione dell'attività di gestione connessa all'erogazione di aiuti da parte della pubblica amministrazione;

Vista la nota Ares(2020)1558335 del 13 marzo 2020, con la quale la Commissione europea ha riconosciuto la situazione emergenziale e si è resa disponibile al favorevole accoglimento delle sopracitate richieste;

Vista la posizione n. 20/46/SR21/C10 espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020;

Vista la nota Ares (2020)1990577 dell'8 aprile 2020, con la quale la Commissione europea ha evidenziato agli Stati membri le flessibilità disponibili nell'ambito del vigente quadro giuridico della politica agricola comune, con particolare riferimento al riconoscimento di forza maggiore o circostanze eccezionali;

Considerato che la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica di COVID-19, mediante le misure restrittive, di cui ai provvedimenti governativi sopra richiamati, relativi alla movimentazione delle persone e delle merci e alla sospensione di molteplici attività economiche, stanno producendo particolari effetti negativi sul tessuto socio-economico nazionale, e in particolare sul comparto agricolo nazionale;

Considerato che le misure restrittive imposte dall'emergenza epidemiologica COVID-19 costituiscono eventi di forza maggiore ed incidono negativamente sull'attività delle imprese agricole, rendendo, peraltro, difficile o



impossibile rispettare le scadenze e gli impegni ordinariamente previsti, in particolare per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di finanziamento;

Considerato che le circostanze eccezionali determinate dall'emergenza epidemiologica COVID-19 comportano, per le competenti amministrazioni, molteplici difficoltà nell'esecuzione delle attività amministrative e di controllo finalizzate all'erogazione dei finanziamenti, nel rispetto dei modi e dei termini ordinariamente previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire lo svolgimento delle attività amministrative e di controllo dei programmi di sostegno presentati dai richiedenti, stabilire disposizioni derogatorie per alcuni termini e procedure previste dalla normativa nazionale relativamente al settore ortofrutticolo in attuazione a quanto statuito dai regolamenti delegato (UE) n. 2020/884;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 agosto 2020;

Decreta:

Art. 1.

Deroghe settore ortofrutticolo

1. In applicazione di quanto statuito dall'art. 1 del regolamento delegato (UE) 2020/884, per l'anno 2020 sono previste le seguenti deroghe alle disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2017/891:

a) ai fini del calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione il valore della produzione commercializzata di un dato prodotto si riduce di almeno il 35% per motivi che l'OP dimostra dovuti alla pandemia Covid-19 e non imputabili alla sua responsabilità, il valore della produzione commercializzata di tale prodotto può essere considerato pari al 100% del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento;

b) le condizioni di equilibrio tra le diverse misure del programma operativo stabilite al capitolo 3.1, quarto comma, lettera b), della Strategia nazionale adottata con decreto ministeriale 27 settembre 2018, non si applicano, eccetto per i reimpianti di frutteti per motivi sanitari e fitosanitari;

c) le modifiche dei programmi operativi, presentate nel corso del 2020, possono riguardare anche la non esecuzione di tutte le attività programmate per la medesima annualità e il limite del 50% previsto all'art. 17, comma 3, lettera a), del decreto 13 agosto 2019, non si applica. La decisione dell'organizzazione di produttori non comporta l'applicazione di sanzioni e gli eventuali aiuti erogati verranno recuperati per la parte eccedente le spese realmente sostenute ovvero per intero se la non esecuzione riguarda l'intera annualità;

d) l'interruzione del programma operativo non comporta il recupero degli aiuti ricevuti per le azioni realizzate prima dell'interruzione, se l'OP fornisce la prova che l'interruzione è avvenuta a causa della pandemia COVID-19 per motivi che esulano dal suo controllo e dalla sua responsabilità;

e) qualora l'interruzione degli impegni pluriennali, quali le azioni ambientali, a causa della pandemia di Covid-19, non consente la realizzazione degli obiettivi a lungo termine e dei benefici previsti, gli aiuti erogati non sono recuperati se l'OP fornisce la prova che la mancata realizzazione degli obiettivi è dovuta alla pandemia Covid-19. Altresì, per la stessa motivazione non si applicano, per il 2020, le procedure sanzionatorie relative alle azioni ambientali a superficie, previste al capitolo V dell'allegato alla circolare ministeriale del 14 ottobre 2019, n. 5440;

f) il termine massimo di quattro mesi indicato ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 59 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 per l'adozione di misure correttive necessarie al rispetto dei criteri di riconoscimento, è prorogato per ulteriori quattro mesi se l'OP fornisce la prova che la pandemia Covid-19 non ha consentito il rispetto del termine di quattro mesi;

g) se nel corso dell'anno 2020 l'OP non rispetta il numero minimo di soci stabilito all'art. 3, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 13 agosto 2019, il pagamento degli aiuti non viene sospeso, anche a seguito di controlli svolti successivamente in riferimento all'anno 2020;

h) per l'anno 2020, il periodo di sospensione del riconoscimento massimo di dodici mesi è prorogato per ulteriori quattro mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, se l'OP fornisce la prova che la pandemia Covid-19 non ha consentito di realizzare le misure correttive entro il termine stabilito dalla regione competente;

i) le riduzioni dell'importo annuo dell'aiuto previste per i casi disciplinati dall'art. 59, paragrafi 2 e 5 del regolamento delegato (UE) 2017/891, non si applicano per il 2020 quando l'OP fornisce la prova di non aver potuto applicare le misure correttive entro i termini stabiliti dalla regione a causa della pandemia di Covid-19.

j) nel caso in cui l'OP non rispetta il valore minimo della produzione commercializzata stabilito all'art. 3, commi 4 e 5 del decreto ministeriale 13 agosto 2019, non si applica la sanzione della revoca del riconoscimento prevista all'art. 59, paragrafo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/891;

k) per i programmi operativi che terminano nell'anno 2020 e che non soddisfano i requisiti sulle misure ambientali di cui all'art. 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la riduzione dell'aiuto non si applica se l'OP dimostra che il non soddisfacimento dei requisiti è dovuto agli effetti della pandemia Covid-19 sull'anno 2020, non dipendenti dalla propria responsabilità.

Art. 2.

Settore olivicolo

1. Le disposizioni di cui all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 600/2020 del 30 aprile 2020 non si applicano, rimanendo in vigore quanto statuito all'art. 9 del decreto ministeriale n. 7143 del 12 dicembre 2017.



Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le organizzazioni di produttori forniscono documenti, relazioni ed ogni altro elemento utile a dimostrare come e in che misura la pandemia dovuta al Covid-19 ha determinato la necessità di ricorrere alle richieste di deroghe di cui al presente articolo.

Art. 4.

Entrata in vigore ed applicazione

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medesimo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2020

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 800

20A05320

PROVVEDIMENTO 25 settembre 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Toscano» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione del 20 marzo 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione del 20 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 87 del 21 marzo 1998, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Toscano»;

Visto la delibera regionale n. 1303 del 18 settembre 2020 della Regione Toscana, che ha ufficialmente riconosciuto la necessità per l'annata 2020 di considerare parametri diversi da quelli stabiliti dal disciplinare di produzione relativamente agli acidi palmitico, oleico, linoleico e linolenico;

Considerato che, dalle relazioni allegate al provvedimento della Regione Toscana, emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2020 è caratterizzato da medie termiche elevate che hanno comportato un anticipo dell'epoca di maturazione dei frutti, unita ad attacchi tardivi della mosca olearia *Bactrocera Olea* che comportano un forte anticipo della fase di raccolta con conseguente discostamento da quanto stabilito dal disciplinare di produzione in relazione ai valori dell'acido palmitico, oleico, linoleico e linolenico;

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 6 prevede dei valori relativi agli acidi palmitico, oleico, linoleico e linolenico che se mantenuti impedirebbero la certificazione di gran parte del prodotto creando un grosso danno economico ai produttori;

Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche che definiscono la tipicità dell'olio extravergine Toscano IGP, in quanto, dal punto di vista sensoriale tali variazioni non cambiano le percezioni organolettiche, i valori nutrizionali restano pressoché gli stessi, e la lieve rettifica dei *ranges* oggetto della modifica non cambiano, sostanzialmente, gli elementi di tipicità della denominazione «Toscano» IGP.

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva IGP «Toscano» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Toscano» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Toscano» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza del regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998.

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Toscano» è temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2020 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 25 settembre 2020

Il direttore generale: GERINI



ALLEGATO

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Toscano» ai sensi dell'art. 53 punto 4 del reg. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Toscano» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie generale - n. 243 del 17 ottobre 1998 è così modificato:

L'art. 6 è sostituito come di seguito riportato

Art. 6

1° Capoverso

IN VIGORE	MODIFICA
acido palmitico 8 - 14 %	acido palmitico 9 - 16 %
acido oleico 73 - 83 %	acido oleico 70 - 83 %
acido linoleico < 9 %	acido linoleico: <10 %
acido linolenico < 0,9 %	acido linolenico: <1,0 %

3° Capoverso

IN VIGORE	MODIFICA
acido palmitico 9 - 13 %	acido palmitico 9 - 15,5 %
acido oleico 75-80 %	acido oleico 70 - 80 %

4° Capoverso

IN VIGORE	MODIFICA
acido palmitico 9 - 13 %	acido palmitico 9 - 15,5 %
acido oleico 75 - 80 %	acido oleico 70 - 80 %
acido linoleico < 8 %	acido linoleico < 9 %

5° Capoverso

IN VIGORE	MODIFICA
acido palmitico 9 - 12,5 %	acido palmitico 9 - 15,5 %
acido oleico 75 - 81 %	acido oleico 70 - 81 %

6° Capoverso

IN VIGORE	MODIFICA
acido palmitico 9 - 12,5 %	acido palmitico 9 - 15,5 %
acido oleico 73 - 80 %	acido oleico 70 - 80 %

7° Capoverso

IN VIGORE	MODIFICA
acido palmitico 8,5 - 12,5 %	acido palmitico 9 - 15,5 %
acido oleico 76 - 82 %	acido oleico 70 - 82 %
acido palmitoleico 0,45 - 1,0 %	acido palmitoleico 0,45 - 1,5%
acido linoleico < 7 %	acido linoleico < 9 %

8° Capoverso

IN VIGORE	MODIFICA
acido palmitico 8 - 14 %	acido palmitico 9 - 15,5 %
acido oleico 75 - 83 %	acido oleico 70 - 83 %

9° Capoverso

IN VIGORE	MODIFICA
acido palmitico 8,8 - 12 %	acido palmitico 9 - 15,5 %
acido oleico 75 - 79 %	acido oleico 70 - 80 %
acido linoleico < 8 %	acido linoleico: <9 %

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2020.

20A05297

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 agosto 2020.

Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ED

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante legge finanziaria per il 2007 e, in particolare, i commi da 344 a 349;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto ministeriale 26 ottobre 2007 e coordinato con il decreto ministeriale 7 aprile 2008 e con il decreto ministeriale 6 agosto 2009, recante disposizioni in materia di detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 1, comma 349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 1, commi da 20 a 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha esteso l'ambito degli interventi del comma 347 della legge 296 del 2006 anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, modificando altresì alcune procedure di incentivazione;



Visto l'art. 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha previsto la ripartizione delle detrazioni in cinque rate annuali di pari importo;

Visto l'art. 1, comma 48 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che ha previsto la proroga degli incentivi per interventi effettuati entro il 31 dicembre 2011, con possibilità di detrarre la spesa sostenuta in dieci rate fino a un tetto massimo di spesa, differenziato per categoria di intervento;

Visto l'art. 4, comma 4, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha prorogato la detrazione del 55% fino al 31 dicembre 2012 aggiungendo, agli interventi agevolabili, la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, che ha prorogato le detrazioni agli interventi effettuati entro il 30 giugno 2013;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia, che ha disposto la proroga delle detrazioni al 31 dicembre 2013 e, nel caso di interventi su parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, al 30 giugno 2014, disponendo inoltre l'innalzamento dell'entità della detrazione nella misura del 65% per spese sostenute dal 6 giugno 2013;

Visto l'art. 1, comma 193 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, confermandola nella misura del 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

Visto l'articolo 1, comma 47 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in forza dei quali spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento delle spese, rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, anche per gli interventi di acquisto e posa in opera delle schermature solari e di acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'art. 1:

comma 74, in forza del quale le detrazioni sono state prorogate fino al 31 dicembre 2016;

comma 87, in forza del quale le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;

comma 88, in forza del quale spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento per gli interventi di acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti nelle unità abitative;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, in particolare, l'art. 1:

comma 2, lettera a), punti 1 e 2, che proroga le detrazioni fino al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2021 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali;

comma 2, lettera a) punto 3, in forza del quale sulle detrazioni per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali sono dettate le regole per l'aumento delle stesse dal 65% al 70% ed al 75%;

Visto l'art. 4-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi del quale è previsto che:

l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, sulle attestazioni di prestazione energetica relative alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità al beneficio, asseverate da professionisti abilitati, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze;

la non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza del beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti;

le autorizzazioni di spesa in favore di ENEA per i controlli predetti per gli anni dal 2017 al 2021;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, in particolare, l'art. 1, comma 3, lettera a), che:

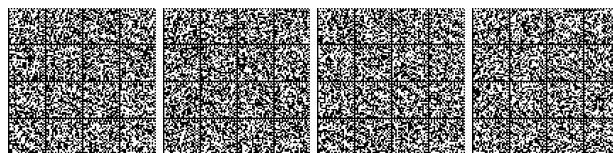
proroga le detrazioni fino al 31 dicembre 2018 e le rimodula nella misura del 50 per cento per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con determinate caratteristiche e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

prevede la detrazione fiscale nella misura del 65 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, prevede una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori;

ha esteso i controlli a campione dell'ENEA a tutti gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali;

ha esteso le detrazioni agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*;



con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha previsto la definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha prorogato le detrazioni fiscali di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 per l'anno 2019;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a mente del quale è prevista la possibilità, per il soggetto avente diritto alle detrazioni, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, la quale:

ha prorogato le detrazioni fiscali di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 per l'anno 2020;

nello stesso art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, ha soppresso i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2 lettera b-bis) e ha sostituito il comma 3.1 limitando lo sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore ai casi in cui l'intervento si configura come ristrutturazione importante di primo livello e quando l'importo dei lavori è pari o superiore a 200.000 euro;

ai commi 219, 220, 221 e 222 dell'art. 1 ha introdotto la detrazione del 90% per le spese sostenute per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i cui requisiti tecnici e per i controlli rimanda al comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che:

all'art. 119 ha introdotto, tra l'altro, l'aliquota di detrazione del 110% per determinati interventi di efficientamento energetico degli edifici, nonché i requisiti tecnici da rispettare per l'accesso al beneficio, rimandando per tale aspetto al decreto di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge n. 63/2013;

all'art. 121 ha previsto, tra l'altro, modifiche alla disciplina della cessione del credito per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, concernente il recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante «Modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010, di attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 della legge finanziaria 2007;

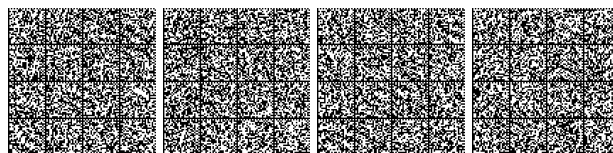
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 28 febbraio 2017, n. 58, recante «Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività di edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2017, n. 186 recante «Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide»;



Decreta:

Art. 1.

*Oggetto, ambito di applicazione
e definizioni*

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all'art. 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e le definizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici». Si applicano altresì le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Bonus Facciate: la misura di cui ai commi 219, 220, 221 e 222 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) Decreto Rilancio: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) Decreto Requisiti Minimi: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;

d) Decreto Relazioni Tecniche: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici»;

e) Decreto Linee Guida APE: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»;

f) fornitore: fabbricante o suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea oppure importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell'Unione, ovvero fornitore di servizi;

g) sostituzione funzionale: installazione di un micro-cogeneratore di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), punti ix e x, adibito all'uso di impianto di climatizzazione invernale, in sostituzione di un generatore di calore precedentemente installato, il quale può rimanere installato con esclusiva funzione di apparecchio di riscaldamento supplementare;

h) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;

i) edificio unifamiliare: per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e la presenza di un «accesso autonomo dall'esterno», presuppone che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva;

j) parti comuni degli edifici: le parti di cui all'art. 1117 del codice civile, degli edifici dotati di più unità immobiliari;

k) interventi trainanti: interventi eseguiti ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Decreto Rilancio;

l) interventi trainati: interventi eseguiti ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio;

m) finestre comprensive di infissi: le chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili, e dei cassonetti, comprensivi degli infissi.

Art. 2.

Tipologia e caratteristiche degli interventi

1. Ai fini del presente decreto è identificata la seguente tipologia di interventi:

a) interventi di riqualificazione energetica globale di cui al comma 344 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;



b) interventi sull'involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti, di cui al comma 345 dell'art. 1, della legge finanziaria 2007, di cui ai commi 2, lettere a) e b), 2-quater e 2-quater.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, di cui al comma 220 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e di cui all'art. 119 comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio. Tali interventi possono riguardare:

i. le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra;

ii. la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati;

iii. la posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006, che riguardino, in particolare, l'installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti;

iv. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

v. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE;

vi. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il **passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore**, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;

vii. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;

viii. ai sensi del comma 220 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, cd. Bonus Facciate, le strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico riguardanti il rifacimento dell'intonaco delle medesime facciate per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968;

ix. ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 119 del Decreto Rilancio, l'isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

c) interventi di installazione di collettori solari di cui all'art. 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;

d) interventi di installazione di collettori solari di cui alle lettere b) e c) dell'art. 119 del Decreto Rilancio in sostituzione, anche parziale, delle funzioni di riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria assolate prima dell'intervento dall'impianto di climatizzazione invernale esistente;

e) interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria di cui all'art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui alle lettere b) e c) dell'art. 119 del Decreto Rilancio. Tali interventi possono riguardare:

i. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione;

ii. i medesimi interventi di cui al punto i, con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

iii. i medesimi interventi di cui ai punti i e ii, eseguiti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio, o su impianti di edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio;

iv. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione;

v. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili, aventi i requisiti di cui all'allegato F;

vi. i medesimi interventi di cui al punto v, eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio;

vii. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro;

viii. i medesimi interventi di cui al punto vii eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio;

ix. la sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kW_e;

x. i medesimi interventi di cui al punto ix eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio;

xi. la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;



xii. l'installazione di scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di un sistema di produzione di acqua calda quando avviene con lo stesso generatore di calore destinato alla climatizzazione invernale ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio;

xiii. l'installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

xiv. ai sensi della lettera *c)* del comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;

xv. l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *tt)*, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ai sensi delle lettere *b)* e *c)* dell'art. 119 del Decreto Rilancio, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE;

f) installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di *building automation*.

2. Gli interventi di cui ai punti da iv a vii della lettera *b)* del comma 1 possono comprendere, beneficiando delle stesse percentuali di detrazione, i lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell'intervento di isolamento termico e gli interventi sugli impianti comuni purché siano eseguiti contestualmente e siano inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni Tecniche.

3. Ai fini della definizione dei requisiti tecnici degli interventi finalizzati contestualmente alla riduzione del rischio sismico, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, punti vi e vii, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.

4. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'art. 1, comma 1, gli interventi di cui al comma 1 rispettano i requisiti di cui all'allegato A.

5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio, fatto salvo il caso indicato al medesimo comma, in cui l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 742, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. In tal caso agli interventi trainati si applica la medesima percentuale di detrazione degli interventi trainanti. Ove possibile, gli interventi sono inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni Tecniche.

Art. 3.

Limiti delle agevolazioni

1. Le detrazioni concesse per gli interventi di cui all'art. 2 si applicano con le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati nell'allegato B al presente decreto.

2. L'ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi di cui all'art. 2, fermi restando i limiti di cui all'allegato B, è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Tale ammontare è calcolato, secondo quanto riportato all'allegato A, punto 13. Fatti salvi gli interventi di cui all'art. 119 del Decreto rilancio, fanno eccezione le spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, punti vi e vii, per i quali non sono definiti massimali di costo specifici.

3. Nel caso in cui uno degli interventi di cui all'art. 2 consista nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo di spesa o di detrazione, si tiene conto anche delle spese o delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

Art. 4.

Soggetti ammessi alla detrazione

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, la detrazione dall'imposta sul reddito spetta:

a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;

b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 2 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali, posseduti o detenuti;

c) agli Istituti autonomi per le case popolari, comunemente denominati, nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e, fatti salvi gli interventi di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio, che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 2 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali.



2. Le detrazioni di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio possono essere fruite dai soggetti di cui al medesimo art. 119, comma 9.

3. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente decreto siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Art. 5.

Spese per le quali spetta la detrazione

1. La detrazione per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 spetta per le spese relative a:

a) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all'allegato E, comprensivi delle opere provvisoriale e accessorie, attraverso:

i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

iii. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;

iv. demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi di cui alla presente lettera *a)*;

b) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all'Allegato E, attraverso:

i. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;

ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni;

iii. coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;

c) interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti, all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;

d) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l'installazione di sistemi di *building automation* attraverso:

i. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti termici;

ii. smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*. Sono altresì ricomprese le spese per l'adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione;

iii. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici o delle unità abitative, di sistemi di *building automation* degli impianti termici degli edifici. Non è compreso tra le spese ammissibili l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, *tablet* e *personal computer* o dispositivi simili comunque denominati;

e) interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, punti vi e vii, secondo quanto precisato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 28 febbraio 2017, n. 58;

f) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle superiori lettere da *a)* a *e)*, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle di cui all'art. 119, comma 15 del Decreto Rilancio.

Art. 6.

Adempimenti

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'art. 12, i soggetti di cui all'art. 4, che intendono avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di cui all'art. 2, sono tenuti a:

a) depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente. La suddetta relazione tecnica è comunque obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio;

b) nei casi e nelle modalità di cui all'art. 8, acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti;



c) nei casi e con le modalità di cui all'art. 7, acquisire l'attestato di prestazione energetica;

d) acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;

e) salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito di cui all'art. 121, comma 1, del Decreto Rilancio, effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);

f) conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va, altresì, acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio;

g) trasmettere all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva che contiene i modelli di cui ai successivi punti i) e ii), ottenendo ricevuta informatica, esclusivamente attraverso il sito internet reso annualmente disponibile:

i. l'Allegato C, esclusivamente per gli interventi indicati al primo periodo dell'allegato medesimo, contenente i principali dati estratti dall'attestato di prestazione energetica ovvero dall'attestato di qualificazione energetica, sottoscritto da un tecnico abilitato;

ii. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati del modello di cui all'allegato D, ai fini dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 10;

h) trasmettere all'ENEA, nei casi previsti dai commi 13 e 13-bis dell'art. 119 del Decreto Rilancio, l'asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con i modi e nei tempi previsti dal decreto di cui al medesimo comma;

i) conservare ed esibire, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate o di ENEA, la documentazione di cui al presente articolo.

Art. 7.

Attestato di prestazione energetica

1. L'attestato di prestazione energetica delle unità immobiliari interessate dagli interventi, da prodursi nella situazione successiva all'esecuzione degli interventi, è obbligatorio per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e lettera b) punti i, ii e punti da iv a ix, con l'esclusione dei lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari.

2. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto v, fatto salvo quanto previsto al comma 1, è obbligatoria la produzione dell'attestato di prestazione energetica riferita all'intero edificio, prodotto nella situazione ante e post intervento, allo scopo di valutare, secondo i criteri di cui al punto 12 dell'Allegato A, il conseguimento della qualità estiva ed invernale secondo le tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al Decreto Linee Guida APE.

3. Per gli interventi di cui all'art. 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, è obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui al punto 12 dell'Allegato A. Ai fini di cui al presente comma, non sono ammessi gli attestati redatti tramite l'utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati di cui al punto 4.2.2 dell'allegato 1 del Decreto Linee Guida APE.

Art. 8.

Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni

1. Al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi di cui all'art. 2 sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal presente decreto, secondo le disposizioni dell'Allegato A. Tale asseverazione comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo di cui al presente decreto, prevista dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio.

2. Le asseverazioni di cui al comma 1, nei casi indicati all'Allegato A, possono essere sostituite da un'analoga dichiarazione resa dal direttore lavori nell'ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni.

3. Il tecnico abilitato nelle asseverazioni di cui al presente articolo o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate dichiara altresì che gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.



Art. 9.

*Trasferimento delle quote
e cessione del credito*

1. In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all'art. 2, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

2. I soggetti beneficiari di cui all'art. 4 possono optare per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ai sensi dall'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e successive modificazioni, nonché per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ai sensi degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.

Art. 10.

*Monitoraggio
e comunicazione dei risultati*

1. ENEA acquisisce ed elabora le informazioni ottenute secondo quanto previsto dal presente decreto, al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l'efficacia dell'utilizzo delle risorse pubbliche impiegate allo scopo.

2. ENEA, sulla base delle elaborazioni di cui al comma 1, predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto tecnico-economico relativo ai risultati dell'anno precedente, anche stimati. I risultati stimati nel rapporto relativo all'anno precedente sono consolidati nei rapporti successivi, sulla base delle documentazioni fiscali definitive.

3. Il rapporto di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e di ENEA.

Art. 11.

Controlli

1. Per gli interventi previsti dal presente decreto, ENEA effettua controlli, anche a campione, con procedure e modalità disciplinate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018 concernente le procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica.

Art. 12.

*Disposizioni finali
ed entrata in vigore*

1. Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all'entrata in vigore del presente decreto. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 26 febbraio 2007.

2. Resta inteso che, al fine di accedere alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 119 del Decreto Rilancio, permane l'obbligo previsto all'art. 8 di acquisire l'asseverazione che comprenda, nei casi previsti dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e, per i soggetti di cui al comma 9, lett. c), dell'art. 119 del Decreto Rilancio, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, in relazione anche agli interventi agevolati la cui data di inizio lavori sia antecedente l'entrata in vigore del presente decreto.

3. La data di inizio lavori può essere comprovata, ove prevista, dalla data di deposito in comune della relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto, entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2020

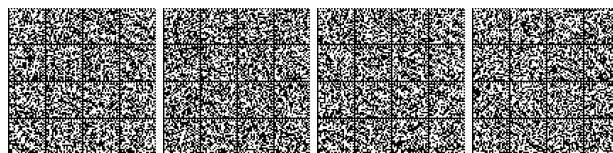
*Il Ministro
dello sviluppo economico*
PATUANELLI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare*
COSTA

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico
e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 836



ALLEGATO A

Requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali

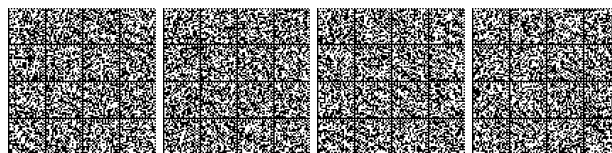
Ai sensi dell'articolo 8, al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi di cui all'articolo 2 sono asseverati da un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal presente decreto, e in particolare secondo quanto riportato al presente allegato.

1 Interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti

- 1.1 L'asseverazione del tecnico abilitato per gli interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), specifica il rispetto dei requisiti previsti dal paragrafo 3.4, dell'Allegato 1 del Decreto Requisiti Minimi.

2 Interventi sull'involucro di edifici esistenti

- 2.1 Con riferimento all'articolo 2, comma 1 per gli interventi di cui alla lettera b, l'asseverazione:
- a) per i punti i e ii, riporta i valori delle trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi risultano rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell'allegato E al presente decreto. Limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari la suddetta asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici;
 - b) per il punto iii, specifica che detti sistemi sono installati all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata e che limitatamente alle sole schermature solari, queste sono installate esclusivamente sulle esposizioni da Est (E) a Ovest (O) passando per il Sud (S). Inoltre specifica che per i componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, la prestazione di schermatura solare installata abbia il valore del fattore di trasmissione solare totale g_{tot} (serramento più schermatura) minore o uguale a 0,35. L'asseverazione, nei casi in cui non è obbligatorio il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1 del D.lgs. 192/05 e successive modificazioni, può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori attestante che il valore del fattore di trasmissione solare totale g_{tot} (infisso più serramento) sia minore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501. In ogni caso, al fine della valutazione della prestazione delle chiusure oscuranti è indicato il valore della resistenza termica supplementare o addizionale valutata secondo la UNI EN 13125;
 - c) per i punti iv, v, vi, vii e ix, contiene la dichiarazione che l'intervento riguardi parti comuni dell'edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell'edificio verso l'esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;
 - d) per il punto v, oltre a quanto suddetto, con riferimento alle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE, contiene la dichiarazione che, dopo la realizzazione degli interventi, l'involucro dell'intero edificio consegua almeno la qualità media per le prestazioni energetiche invernale ed estiva;
 - e) per i punti vi e vii, oltre a quanto suddetto, contiene la dichiarazione che l'intervento abbia determinato una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una classe o di due o più



classi, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;

- f) per il punto ix, oltre a quanto indicato alla lettera c), contiene la dichiarazione che l'intervento, unitamente agli altri interventi trainati e trainanti congiuntamente eseguiti, abbia determinato l'incremento di due classi energetiche con riferimento all'attestato di prestazione energetica, e la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con riferimento al punto 13.
- g) per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto, contiene la verifica che i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) risultino superiori ai pertinenti valori limite riportati nell'allegato E del presente decreto;
- h) per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto, contiene la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali siano inferiori o uguali ai pertinenti valori riportati nell'allegato E del presente decreto;

3 Interventi di installazione di pannelli solari

3.1 Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), e in base a quanto riportato all'Allegato H, l'asseverazione, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) i collettori solari sono in possesso della certificazione *Solar Keymark*;
- b) in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo *factory made*, la certificazione di cui al punto a) relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione *Solar Keymark* relativa al sistema;
- c) i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda A_G , o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione *Solar Keymark* (o equivalentemente nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiore ai seguenti valori minimi:
 - i. nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWh/m² anno, con riferimento alla località Atene;
- d) per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali è applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilità specifica, in termini di energia solare annua prodotta QL per unità di superficie di apertura Aa, misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, deve essere maggiore di 400 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
- e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
- f) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;



- g) l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
- h) per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione Solar Keymark, la certificazione di cui al punto i è sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;
- i) nel caso di collettori solari dotati di protezione automatica dall'eccesso di radiazione solare, per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione Solar Keymark e la certificazione di cui al punto i è sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA, i valori di producibilità specifica di cui alla lettera c) sono ridotti del 10 per cento;
- j) per gli impianti la cui superficie dei collettori solari è inferiore a 20 m² l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore che attesti il rispetto delle condizioni tecniche sopra elencate con l'esclusione del punto g, per la quale si fa riferimento alla dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ai sensi del D.M. 37/08.

4 Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione

4.1 Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera e), per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione deve essere prodotta l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi come sotto specificato, attestante:

- a) per gli interventi dal punto i al punto iii, che gli impianti di climatizzazione invernale esistenti sono sostituiti con impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente η_s maggiore o uguale al 90% pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione europea del 18 febbraio 2013 o, per le caldaie a condensazione di potenza superiore a 400 kW, con rendimento termico utile maggiore o uguale a 98,2%, misurato secondo le norme UNI EN 15502. Per impianti con potenza termica utile nominale non superiore a 100 kW l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore. Tali requisiti possono essere comprovati tramite la scheda prodotto o caratteristiche tecniche facente parte delle informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n.813/2013, riportante il valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_s della caldaia¹. Per gli interventi di cui al punto ii, i requisiti sono inoltre comprovati dalla scheda prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- b) per gli interventi di cui al punto iv, che sono stati installati generatori di aria calda a condensazione con rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a $93 + 2 \log (P_n)$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo

¹ Per le sole caldaie con potenza nominale superiore a 400 kW, asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante che sono state installate caldaie a condensazione con rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a $93 + 2 \log (P_n)$ (nelle condizioni 80/60 °C), dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, posta pari a 400 kW.



corrispondente a 400 kW. Per impianti con potenza termica utile nominale non superiore a 100 kW l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore;

- c) per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore aventi potenza termica utile maggiore a 100 kW, l'asseverazione contiene le seguenti ulteriori specificazioni:
 - i. è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
 - ii. la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
 - iii. è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi assimilabili;
 - iv. il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

5 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alto rendimento anche con sistemi geotermici a bassa entalpia

5.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sistemi geotermici a bassa entalpia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti v e vi, è prodotta l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, attestante che:

- a) sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP/GUEh – e se del caso, per le pompe di calore reversibili, EER/GUEc) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nella tabella 3 e 4 dell'allegato F al presente decreto. Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato F sono ridotti del 5%;
- b) per impianti di potenza termica utile complessiva superiore a 100 kW dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura cui all'allegato F, che il sistema di distribuzione, è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

5.2 Per le pompe di calore di potenza termica utile non superiore a 100 kW, come dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura cui all'allegato F, l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 5.1.

6 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di sistemi ibridi

6.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati sistemi ibridi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti vii e viii, è prodotta l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, attestante che:

- a) il sistema ibrido è costituito da pompa di calore e caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- b) il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia è minore o uguale a 0,5;
- c) il COP/GUE della pompa di calore rispetta i limiti di cui all'allegato F al presente decreto;
- d) la caldaia è del tipo a condensazione ed avere rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale (per le caldaie ad acqua con temperature minima e massima rispettivamente di 60 e 80 °C) maggiore o uguale a $93 + 2 \log(P_n)$, dove $\log(P_n)$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore,



dove per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

- e) per impianti di potenza utile della caldaia superiore a 100 kW, è stato adottato un bruciatore di tipo modulante, la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore, è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi assimilabili e che il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.
- 6.2 Per sistemi ibridi con potenza termica utile della caldaia minore o uguale a 100 kW l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 6.1.

7 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori

- 7.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati micro-cogeneratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti ix e x, è prodotta asseverazione redatta da un tecnico abilitato attestante:
- a) che l'intervento, sulla base dei dati di progetto, conduce a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento;
 - b) che tutta l'energia termica prodotta sarà utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.
- 7.2 Qualora sia previsto il mantenimento del generatore precedentemente installato con funzione di back-up, l'asseverazione di cui al punto 7.1 ne riporta le motivazioni.
- 7.3 All'asseverazione di cui al punto 7.1 deve essere allegata la dichiarazione del fornitore dell'unità di microcogenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica.
- 7.4 Per la realizzazione, la connessione alla rete elettrica e l'esercizio degli impianti di micro-cogenerazione si fa riferimento al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 marzo 2017.

8 Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali

- 8.1 Nel caso di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto xi, l'asseverazione è sostituita da una dichiarazione del fornitore o dalla documentazione a corredo del prodotto da cui si desume il rispetto della condizione prevista dal punto 3, lettera c), dell'allegato 2 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (COP >2,6).



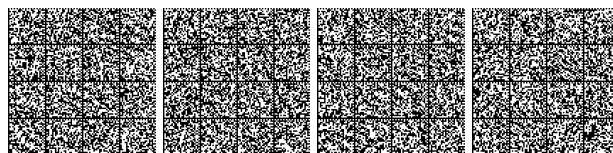
9 Interventi di installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

- 9.1 Nel caso di interventi installazione, generatori di calore alimentati da biomasse combustibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti xiii e xiv, l'asseverazione di cui all'articolo 8, comma 1, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica il rispetto dei requisiti pertinenti di cui all'allegato G.
- 9.2 Nel caso di generatori di potenza termica utile minore o uguale a 100 kW l'asseverazione di cui al punto 9.1 può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore del generatore.

10 Indicazioni generali per gli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale

- 10.1 Nel caso degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), la potenza termica complessiva dei nuovi generatori di calore installati non può superare per più del 10% la potenza complessiva dei generatori di calore sostituiti, salvo che l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati, destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, sono comunque ammesse potenze nominali fino a 35 kW. Nel caso sia prevista la produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze, gli interventi rispettano il comma 6 dell'articolo 5 del DPR 412/93.
- 10.2 Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è ammissibile la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore. È invece esclusa la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.
- 10.3 Nel caso di interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale all'articolo 2, comma 1, lettera e) **punti i, ii, iv, v, vii, ix, xi, e xiii**, ove tecnicamente possibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente, con l'esclusione:
- a) dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico;
 - b) dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente;
 - c) degli impianti al servizio di più locali, ove è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
 - d) degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Il motivo della eventuale mancata installazione delle suddette valvole termostatiche è riportato nella dichiarazione di conformità resa ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, a cura dell'installatore e, ove prevista, nella relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 redatta a cura del tecnico abilitato.



- 10.4 Nel caso di interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto xv, l'asseverazione di cui all'articolo 8, comma 1, attesta che a parità delle altre condizioni, il consumo di energia primaria per i servizi sostituiti a seguito del suddetto allaccio è inferiore al consumo della situazione ex-ante.

11 Interventi di installazione di sistemi di building-automation

- 11.1 Nel caso di sistemi di building automation di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), installati nelle unità abitative congiuntamente o indipendentemente dagli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l'asseverazione, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica che la suddetta tecnologia afferisce almeno alla classe B della norma EN 15232 e consente la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva in maniera idonea a:
- a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fornitura periodica dei dati. La misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilità di utilizzare i dati altri sistemi di misurazione installati nell'impianto purché funzionanti;
 - b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
 - c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
- 11.2 L'asseverazione per impianti di potenza utile inferiore a 100 kW può essere sostituita da una dichiarazione dell'installatore.

12 Interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del 110% ai sensi del Decreto Rilancio

- 12.1 Per gli interventi ai sensi del Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1 e 2, le asseverazioni di cui al presente allegato, redatte ai sensi del decreto di cui al comma 13 del medesimo articolo, contengono la dichiarazione del tecnico abilitato che l'intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3). All'asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
- 12.2 Gli attestati di prestazione energetica (APE) di cui al punto 12.1, qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti "convenzionali" e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di cui al punto 12.1 stesso.
- 12.3 Gli APE convenzionali di cui al punto 12.2 vengono predisposti considerando l'edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell'edificio considerato nella sua interezza, compreso l'indice $EP_{gl,nren,rif,standard}$ (2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica dell'edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell'intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero edificio.



13 Limiti delle agevolazioni

- 13.1 Per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell'asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
 - b) nel caso in cui i prezziari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all'Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all'asseverazione di cui all'articolo 8;
 - c) sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica APE, nonché per l'asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- 13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all'allegato I al presente decreto.
- 13.3 Qualora la verifica ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzia che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal presente decreto.



ALLEGATO B

Tabella di sintesi degli interventi

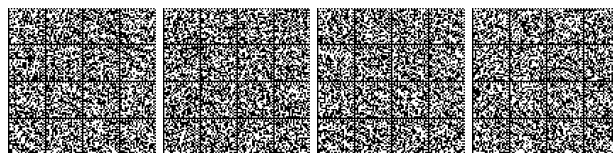
1. Per gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali di cui all'articolo 1, comma 1, sono riportati nella tabella 1 il riferimento legislativo, la detrazione massima o l'importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.

Tabella 1. - Interventi ammessi (*)

Tipo Intervento	Riferimento Normativo	Definizione intervento	Riferimento all'articolo 2 C. 1	Detrazione massima ammissibile € (*)	Spesa massima ammissibile €	Aliquota Detrazione %	Numero di anni su cui ripartire la detrazione
Riqualif. globale	C. 344, articolo 1 L. 296/2006	a) Riqualificazione energetica globale	lett. a)	100.000		65%	10
Involucro edilizio (ex comma 345)	C. 345, articolo 1 L. 296/2006	b) coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) (**)	lett. b), p. i	60.000		65%	10
	C. 345 L. 296/2006	c) sostituzione di finestre comprensive di infissi (**)	lett. b), p. ii	60.000		50%	10
	C. 2 lett. b) articolo 14 DECRETO-LEGGE 63/2013	d) installazione di schermature solari	lett. b), p. iii	60.000		50 %	10
	C. 2. quater articolo 14 DECRETO-LEGGE.63/2013	e) interventi su parti comuni che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente (***)	lett. b), p. iv		40.000 (£)	70 %	10
	C. 2. quater articolo 14 DECRETO-LEGGE.63/2013	f) stessi interventi della superiore lettera e) che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato 1, al decreto 26/06/2015 "decreto Linee guida per la certificazione energetica" (***)	lett. b), p. v		40.000 (£)	75 %	10
	C. 2. quater.1 articolo 14 DECRETO-LEGGE 63/2013	g) interventi di cui alle superiori lettere e) e f) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore. (***)	lett. b), p. vi		136.000 (£)	80 %	10
	C. 2. quater.1	h) interventi di cui alle	lett. b), p. vii		136.000	85 %	10



	articolo 14 DECRETO- LEGGE 63/2013	superiori lettere e) e f) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio il passaggio a due classi di rischio inferiore. (***)			(£)		
	C. 220, articolo 1 L. 160/2019	i) interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968.	lett. b), p. viii			90 %	10
	C. 1 lett. a) Articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020	j) interventi di isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio.	lett. b), p. ix		(#)	110%	5
Collettori Solari	C. 346, articolo 1 L. 296/2006	k) installazione di collettori solari termici	lett. c)	60.000		65%	10
	C. 1 lett. b) Articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020		lett. d)		(\$)	110%	5
	C. 1 lett. c) Articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020		lett. d)		30.000	110%	5
Impianto di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria	C. 347, articolo 1 L. 296/2006 C.1 articolo 14 DECRETO- LEGGE 63/2013 (****)	l) caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente η_s maggiore o uguale al 90%	lett. e), p. i	30.000		50%	10
	C. 347, articolo 1 L. 296/2006 C.1 articolo 14	m) intervento di cui al superiore punto l) contestuale installazione di sistemi di termoregolazione	lett. e), p. ii	30.000		65 %	10



DECRETO- LEGGE 63/2013 (****)	evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02					
lett. b), C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020	n) caldaie a condensazione con η_s maggiore o uguale al 90% su impianti centralizzati.	lett. e), p. iii		(\$)	110 %	5
lett. c), C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020				30.000	110 %	5
C. 347 articolo 1 L. 296/2006 (****)	o) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione.	lett. e), p. iv	30.000		65 %	10
C. 347 articolo 1 L. 296/2006 (****)	p) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza.	lett. e), p. v	30.000		65 %	10
lett. b) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020	q) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza.	lett. e), p. vi		(\$)	110 %	5
lett. c) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020				30.000	110 %	5
C. 1 articolo 1 DECRETO- LEGGE 63/2013	r) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi	lett. e), p. vii	30.000		65 %	10
lett. b) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020	s) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi	lett. e), p. viii		(\$)	110 %	5
lett. c) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020				30.000	110 %	5
C. 1 articolo 1 DECRETO- LEGGE 63/2013 (****)	t) microcogeneratori	lett. e), p. ix	100.000		65 %	10
lett. b) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE	u) microcogeneratori	lett. e), p. x		(\$)	110 %	5



	34/2020						
	lett. c) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020				30.000	110 %	5
	C. 4. articolo 4 DECRETO- LEGGE 201/2011	v) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda.	lett. e), p. xi	30.000		65 %	10
	lett. b) e c) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020	w) sostituzione di scaldacqua con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.	lett. e), p. xii		(\$)	110 %	5
	C. 2.bis articolo 1 DECRETO- LEGGE 63/2013	x) installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	lett. e), p. xiii	30.000		50%	10
	lett. c) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020	y) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186	lett. e), p. xiv		30.000	110%	5
	lett. b) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020	z) allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente	lett. d), p. xv		(\$)	110%	5
	lett. c) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE.34/2 020				30.000	110%	5
Building automation	C. 88, articolo 1, L.208/2015	ba) sistemi di building automation,	lett. e)	15.000		65%	10

(*) Detrazione per singola unità immobiliare. La percentuale di detrazione prevista dall'articolo 119, comma 1 del Decreto Rilancio per gli interventi individuati nella tabella 1 dalle lettere j), o), q), s), u), w). si applica anche agli interventi di efficientamento energetico della stessa tabella 1, individuati dalle lettere da b), ad e), da k) a n), lettere p), t) e lettere da x) a z), nei limiti di spesa in essa indicati a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al suddetto articolo 119, comma 1. Nel caso in cui l'intervento sia eseguito congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di cui all'articolo 119, comma 1 del Decreto Rilancio, il numero di anni su cui ripartire la detrazione è pari a cinque.

(**) Se gli interventi di cui alle lettere a) e b), del comma 345 riguardano la stessa unità immobiliare la detrazione massima complessiva rimane pari a € 60.000.



- (***) Possono comprendere, con gli stessi limiti di spesa e con la stessa percentuale di detrazione, la sostituzione degli infissi e l'installazione delle schermature solari insistenti sulle stesse pareti oggetto degli interventi e gli interventi sugli impianti comuni centralizzati.
- (****) Nel caso che l'intervento riguardi l'installazione di più macchine la detrazione massima complessiva rimane di € 30.000 o di € 100.000 euro nel caso che si installi un micro-cogeneratore.
- (£) Da moltiplicare per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.
- (#) Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- (§) Euro 20.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari



ALLEGATO C

Scheda dati sulla prestazione energetica (dati estratti da APE o AQE)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera b), punti i e ii, con l'esclusione degli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, nonché per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punti da iv a vii e per tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, ferma restando la predisposizione dell'APE di cui all'articolo 7, è compilata esclusivamente per via telematica sull'apposito sito ENEA, la sezione della scheda descrittiva contenente i dati di cui al presente allegato.
2. Per gli interventi sulle parti comuni che riguardano più unità immobiliari, i dati possono essere desunti come segue:
 - a) per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b, punto v, da un APE redatto nella situazione post-intervento e soltanto al fine di dimostrare il raggiungimento delle qualità medie dell'involucro nel quale, nel caso di assenza di impianti termici centralizzati, si può assumere che essi siano sostituiti dai corrispondenti impianti virtuali standard di cui alla tabella 1 del paragrafo 5.1 dell'allegato 1 al "Decreto Linee Guida APE" con le caratteristiche ivi indicate;
 - b) per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, dall'APE convenzionale di cui al punto 12 dell'allegato A;
 - c) negli altri casi, da un APE redatto secondo le indicazioni di cui al punto 12 dell'allegato A.

Dati generali

(1)	Ubicazione dell'edificio: Indirizzo: numero civico CAP: Comune: Provincia: DATI CATASTALI: Codice catastale del comune: foglio: mappale: subalterni:	
(2)	Anno di costruzione:	
(3)	Proprietà dell'edificio: Nome e cognome: o ragione sociale: sede: Codice fiscale: Partita IVA:	
(4)	Destinazione d'uso:	



(5)	Destinazione d'uso particolare (articolo 3 DPR 412/93 e ss.mm.ii.)	
(6)	Tipologia edilizia:	
(7)	Informazioni specifiche sull'immobile	a) ☐ Intero edificio ☐ Unità facente parte dell'edificio b) Numero di unità immobiliari presenti nell'intero edificio

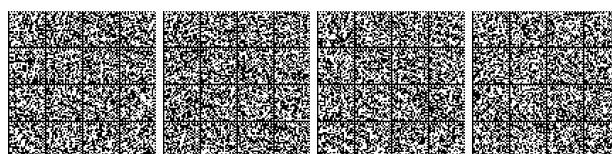
Involucro edilizio

(8)	Tipologia costruttiva:	
(9)	Volume lordo riscaldato V [m³]:	
(10)	Superficie disperdente S [m²]:	
(11)	Rapporto S/V [m⁻¹]:	
(12)	a) Superficie utile riscaldata [m²]: b) Superficie utile raffrescata [m²]:	
(13)	Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:	
(14)	Anno d'installazione del sottosistema di generazione del calore:	

Impianto di riscaldamento

(15)	Tipo di impianto: ☐ autonomo ☐ centralizzato ☐ contabilizzazione del calore
------	--

(16)	Tipo di terminali di emissione del calore:																																																		
(17)	Tipo di distribuzione:																																																		
(18)	Tipo di regolazione:																																																		
(19)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia</th> <th>n.</th> <th>Pn (*) (kW)</th> <th>(*)P.E.A (kW)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Caldaia ad acqua calda standard</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Caldaia a gas a condensazione</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Caldaia a gasolio a condensazione</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pompa di calore</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Generatore d'aria calda</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Scambiatore per teleriscaldamento</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Caldaia a biomassa</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Impianto di cogenerazione (indicare la potenza termica nominale)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Altro (specificare)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Totale</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> Pn potenza utile nominale (kW) P.E.A. potenza elettrica assorbita (kW) (*) nel caso di più generatori dello stesso tipo indicare la potenza complessiva		Tipologia	n.	Pn (*) (kW)	(*)P.E.A (kW)	Caldaia ad acqua calda standard				Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura				Caldaia a gas a condensazione				Caldaia a gasolio a condensazione				Pompa di calore				Generatore d'aria calda				Scambiatore per teleriscaldamento				Caldaia a biomassa				Impianto di cogenerazione (indicare la potenza termica nominale)				Altro (specificare)				Totale				
Tipologia	n.	Pn (*) (kW)	(*)P.E.A (kW)																																																
Caldaia ad acqua calda standard																																																			
Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura																																																			
Caldaia a gas a condensazione																																																			
Caldaia a gasolio a condensazione																																																			
Pompa di calore																																																			
Generatore d'aria calda																																																			
Scambiatore per teleriscaldamento																																																			
Caldaia a biomassa																																																			
Impianto di cogenerazione (indicare la potenza termica nominale)																																																			
Altro (specificare)																																																			
Totale																																																			
(20)	Vettore energetico prevalentemente utilizzato																																																		



	☐ Energia elettrica da rete ☐ Gas naturale ☐ GPL ☐ Carbone ☐ Biomasse solide ☐ Biomasse liquide ☐ Biomasse gassose ☐ Solare fotovoltaico ☐ Solare termico ☐ Teleriscaldamento ☐ Altro (specificare)		
(21)	Servizi energetici presenti presi in conto nella valutazione dell'indice di prestazione energetica globale ☐ climatizzazione invernale ☐ ventilazione meccanica ☐ illuminazione ☐ climatizzazione estiva ☐ prod. di acqua calda sanitaria ☐ trasporto di persone o cose		
(22)	Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:		

Dati climatici

(23)	Zona climatica:	
(24)	Gradi giorno:	
(25)	Temperatura di progetto [°C]	

Impianti a fonte rinnovabile installati

(26)	Fotovoltaico (potenza di picco in kW) Eolico (potenza nominale in kW) Solare termico (superficie dei collettori in m ²)	
------	---	--

Risultati della valutazione energetica**Dati generali**

(27)	Riferimento alle norme tecniche utilizzate:	
(28)	Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato:	

(29)	Descrizione dell'edificio e della sua localizzazione e della destinazione d'uso:	
------	--	--

Risultati

(30.a)	Indice di prestazione energetica non rinnovabile per la climatizzazione invernale dell'edificio $EP_{H,ren}$ [kWh/m ² anno]:	
(30.b)	Indice di prestazione energetica rinnovabile per la climatizzazione invernale dell'edificio $EP_{H,ren}$ [kWh/m ² anno]:	
(31.a)	Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale [kWh/anno]	
(31.b)	Fabbisogno di energia primaria rinnovabile per la climatizzazione invernale [kWh/anno]	
(32.a)	Indice di prestazione energetica non rinnovabile per la climatizzazione estiva dell'edificio $EP_{C,ren}$ [kWh/m ² anno]:	



(32.b)	Indice di prestazione energetica rinnovabile per la climatizzazione estiva dell'edificio $EP_{C,ren}$ [kWh/m ² anno]:	
(33.a)	Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione estiva [kWh/anno]	
(33.b)	Fabbisogno di energia primaria rinnovabile per la climatizzazione estiva [kWh/anno]	
(34.a)	Indice di prestazione termica utile per riscaldamento $EP_{H,nd}$ [kWh/m ² anno]:	
(34.b)	Indice di prestazione termica utile per riscaldamento di riferimento limite $EP_{H,nd}$ limite 2019/2021) (se disponibile)	
(35)	Asol,est/Asup utile	
(36)	YIE [W/m ² K]	
(37)	Indice di prestazione energetica globale dell'edificio espresso in energia primaria non rinnovabile $EP_{gl,ren}$ [kWh/m ² anno]:	
(38)	Indice di prestazione energetica globale di riferimento standard dell'edificio espresso in energia primaria non rinnovabile $EP_{gl,ren,rif,standard,(2019/2021)}$ (se disponibile) [kWh/m ² anno]:	
(39)	Qualità della prestazione energetica invernale	☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa
(40)	Qualità della prestazione energetica estiva	☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa
(41)	Classe energetica:	
(42)	L'edificio è definito "edificio ad energia quasi zero":	☐ SI ☐ NO

Lista delle raccomandazioni

(43)	Indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche con una loro valutazione sintetica in termini di costi benefici:	
------	---	--

Dati relativi al compilatore

(44)	Indicare il nome del compilatore, il ruolo in relazione all'edificio in oggetto, data di nascita, iscrizione all'albo professionale, residenza:	
------	---	--

Luogo e data Timbro e firma del tecnico**NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO C**

(1) Ubicazione dell'edificio - definire l'indirizzo dell'immobile e i dati catastali.

(2) Dato da reperire da documentazione tecnica. Stimare in alternativa.

(3) Dati del proprietario (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale)

(4) Destinazione d'uso- indicare: Residenziale/ Non residenziale (vedi punto 5)

(5) Destinazione d'uso: secondo articolo 3 D.P.R. 412/93 indicare le destinazioni d'uso da E.1 ad E.8 (In linea con il decreto requisiti minimi occorre scindere la classificazione "E.1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme" in "E.1.(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali" da considerare edifici residenziali e "E.1 (1)bis collegi, conventi, case di pena, caserme" da considerare edifici non residenziali". Tutte le altre destinazioni d'uso appartengono all'insieme "non residenziale". A seconda che un edificio appartenga al residenziale o non residenziale cambiano i servizi da prendere in conto nel calcolo degli indici di prestazione energetica ai fini delle verifiche previste dal decreto requisiti minimi e ai fini della certificazione energetica.



- (6) Tipologia edilizia: precisare la tipologia dell'edificio: (linea, torre, schiera, villino isolato, bifamiliare, palazzina piccola/media/grande);
- (7) Nel caso di unità immobiliare in condominio: dichiararlo e precisare la tipologia dell'edificio ed il numero di unità immobiliari presenti.
- (8) Tipologia costruttiva: precisare il procedimento costruttivo adottato per la realizzazione dell'immobile (es: muratura portante, telaio in calcestruzzo armato, telaio in acciaio, mista, pannelli prefabbricati, altro).
- (9) Volume lordo riscaldato: è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
- (10) Superficie disperdente: è la superficie, espressa in metri quadrati, che delimita verso l'esterno, ovvero verso vani non dotati di impianti di riscaldamento, il volume riscaldato V.
- (11) Rapporto S/V = 10/9.
- (12) Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio, espressa in metri quadrati.
- (13) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati, ove tali dati siano disponibili.
- (14) Anno d'installazione del sottosistema di generazione: indicare ove noto; se l'anno d'installazione coincide con l'anno di costruzione dell'edificio lasciare in bianco; in caso di più sostituzioni, indicare la data più recente.
- (15) Indicare se trattasi di impianto autonomo o impianto centralizzato. In quest'ultimo caso, indicare se esiste o meno una contabilizzazione del calore per singolo utente.
- (16) Indicare se trattasi di: termoconvettori, ventilconvettori, bocchette di aria calda, radiatori, pannelli radianti isolati dalle strutture, pannelli radianti annegati nella struttura, altro.
- (17) Indicare se trattasi di distribuzione a: colonne montanti situati all'interno degli ambienti riscaldati, colonne montanti non isolate termicamente inserite all'interno delle pareti, colonne montanti isolate secondo normativa e ubicate all'interno delle pareti, distribuzione orizzontale o ad anello, altro.
- (18) Indicare se la regolazione è effettuata con: Solo climatica, solo di zona, solo per singolo ambiente (valvole termostatiche), zona + climatica, per singolo ambiente + climatica
- (19) Tipo e numero di generatori: Specificare tipologie di caldaia o sottosistema di generazione. Nel caso di generatore di calore ibrido (caldaia a condensazione + pompa di calore) indicare i valori delle potenze nominali della caldaia e della pompa di calore. Nel caso di sistema di cogenerazione dotato di riscaldatore supplementare indicare la potenza nominale complessiva con il riscaldatore supplementare attivato.
- (20) Indicare il vettore energetico prevalentemente utilizzato
- (21) Servizi energetici considerati nel calcolo dell'indice di prestazione globale (vedi APE)
- (22) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati sull'impianto di riscaldamento.
- (23) Zona climatica: come definita all'articolo 2 del D.P.R. 412/93, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell'immobile.
- (24) Gradi giorno: indicare i gradi giorno della località facendo riferimento all'allegato A del D.P.R. 412/93 e successivi aggiornamenti, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell'immobile.
- (25) Temperatura di progetto (UNI 5364).
- (26) Impianti a fonte rinnovabile (nel caso di impianti che alimentano più edifici o unità immobiliari indicare la potenza attribuibile all'edificio indicato al punto 1).
- (27) Richiamare, con riferimento all'allegato 2 del D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi", le norme utilizzate per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio.
- (28) Richiamare la metodologia utilizzata per il calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio, con riferimento al punto 4 dell'allegato 1 al D.M. 26/06/2015 "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".



- (29) Fornire una descrizione sintetica dell'edificio (numero di piani, numero di appartamento per piano, tipo di paramento esterno, tipo di copertura superiore, ecc.), dell'uso a cui è adibito.
- (29) Indicare se l'edificio rispetta o meno quanto contenuto nel comma 3.4 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi".
- (30.a e 30.b) vedi riquadro "Dati dettagli degli impianti" dell'APE.
- (31.a) uguale al prodotto di 12.a per 30.a.
- (31.b) uguale al prodotto di 12.a per 30.b.
- (32.a e 32.b) vedi riquadro "Dati dettagli degli impianti" dell'APE.
- (33.a) uguale al prodotto di 12.b per 32.a.
- (33.b) uguale al prodotto di 12.b per 32.b.
- (34.a) Parametro definito nel punto 3.3 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi" - riquadro "Altri dati di dettaglio del fabbricato" dell'APE;
- (34.b) Parametro definito nel punto 5.2 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "linee guida APE"
- (35) Parametro definito nel punto 5.2 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "linee guida APE" - vedi riquadro "Altri dati di dettaglio del fabbricato" dell'APE
- (36) Parametro definito nel punto 5.2 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "linee guida APE" - vedi riquadro "Altri dati di dettaglio del fabbricato" dell'APE
- (37) Parametro definito nel comma 3.3 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi"
- (38) Parametro definito nel punto 5.1 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "linee guida APE"
- (39 e 40) Qualità delle prestazioni energetiche dell'involucro invernale ed estiva (tabelle 3 e 4 dell'allegato del decreto "Linee guida APE"
- (41) Classe energetica dell'edificio – vedi APE
- (42) Vedi APE
- (43) Elencare i possibili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica tecnicamente ed economicamente applicabili all'edificio e ai suoi impianti riportati sull'Attestato di Prestazione Energetica, specificando la tipologia, il costo indicativo ed il risparmio energetico atteso.
- (44) Dati riferiti al tecnico abilitato che produce l'attestazione di qualificazione energetica o attestato di prestazione energetica.



ALLEGATO D

Scheda informativa

1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese

- Se persona fisica, ente o soggetto di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indicare: codice fiscale, cognome, nome, comune e data di nascita, residenza e sesso.
- Se persona giuridica o soggetto titolare di reddito d'impresa, compresi gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati indicare: (denominazione, partita IVA o codice fiscale, sede sociale).
- Titolo a cui sono stati fatti i lavori: (possessore, detentore, familiare convivente, contitolare).
- Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali, indicare il codice fiscale del condominio e se il soggetto che trasmette la scheda informativa è l'amministratore o un condomino. Indicare anche una casella di posta elettronica certificata ai fini delle comunicazioni da parte di ENEA per eventuali richieste di informazioni e per l'esecuzione dei controlli previsti ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto.

2. Dati identificativi dell'immobile oggetto dell'intervento

Indicare:

- Ubicazione (denominazione Comune, sigla provincia, via con numero civico, interno, CAP);
- dati catastali: (cod. comune catasto, foglio, mappale, subalterno)
- Anno di costruzione (anche stimato)
- Gradi giorno; zona climatica;
- Destinazione d'uso (secondo articolo 3 del DPR 412/93)
- Tipologia edilizia;
- Informazioni specifiche sull'immobile:
 - Intervento su:
 - ☐ intero edificio; ☐ parti comuni condominiali ☐ singola unità immobiliare;
 - Numero di unità immobiliari oggetto degli interventi (per interventi su parti comuni)
 - Numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio
- Superficie utile (m²) (nel caso di interventi su parti comuni condominiali indicare la somma estesa a tutte le unità immobiliari presenti)

3. Dati identificativi dell'impianto termico esistente prima dell'intervento

Sottosistema di generazione dell'impianto termico per il riscaldamento degli ambienti:

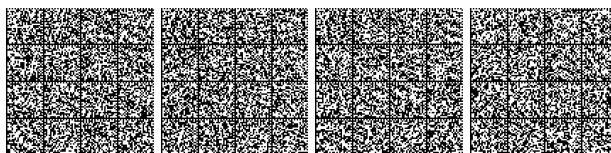
Tipo di impianto: ☐ centralizzato; ☐ autonomo;

Tipo di terminale di erogazione del calore (tipologia prevalente):

Tipo di distribuzione (tipologia prevalente):

Tipo di regolazione ((tipologia prevalente):

Potenza termica utile nominale complessiva (kW):

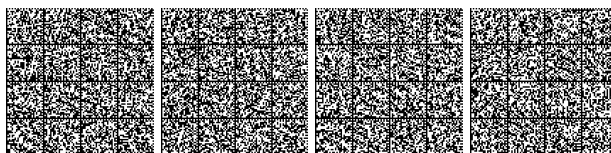


Tipo di generatore di calore

- a) Caldaia ad acqua calda standard
 - b) Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura
 - c) Caldaia a gas a condensazione
 - d) Caldaia a gasolio a condensazione
 - e) Pompa di calore
 - f) Sistema ibrido (caldaia a condensazione e pompa di calore)
 - f) Generatore aria calda
 - g) Scambiatore per teleriscaldamento
 - h) Cogeneratore
 - h) Altro
- vettore energetico utilizzato:
- ☐ gas naturale (metano)
 - ☐ gasolio
 - ☐ GPL
 - ☐ teleriscaldamento
 - ☐ olio combustibile
 - ☐ energia elettrica
 - ☐ biomassa
 - ☐ idrogeno
 - ☐ altro
- Presenza dell'impianto di condizionamento estivo: ☐ SI ☐ NO
- Eventuali interventi manutenzione straordinaria o ristrutturazione:

4. Identificazione della tipologia di intervento eseguito (articolo 2 comma 1):

- Intervento su:
- ☐ singola unità immobiliare; edificio costituito da una singola unità immobiliare;
 - ☐ parti comuni condominiali; ☐ intero edificio (*casi non compresi nei precedenti*);
- Numero di unità immobiliari oggetto degli interventi:
- Intervento:
- ☐ riqualificazione energetica (lettera a)
- interventi sulle strutture disperdenti (lettera b)
- ☐ coibentazione delle strutture opache (lettera b, punto i)
 - ☐ sostituzione di finestre comprensive di infissi (lettera b, punto ii)
 - ☐ schermature solari (lettera b, punto iii)
 - ☐ parti comuni di edifici – (Sd >25% Superficie dell'involucro - detrazioni del 70% (lettera b, punto iv)
 - ☐ parti comuni di edifici – detrazioni del 75% (lettera b, punto v)
 - ☐ parti comuni di edifici – detrazioni del 80% - riduzione di una classe di rischio sismico (lettera b, punto vi)
 - ☐ parti comuni di edifici – detrazioni del 85% - riduzione di due o più classi di rischio sismico (lettera b, punto vii)



- ☐ installazione di collettori solari (lettera c)
 - ☐ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di (lettera d):
 - ☐ caldaia a condensazione in classe A (lettera d, punto i)
 - ☐ caldaia a condensazione in classe A+ dispositivo di termoregolazione (lettera d, punto ii)
 - ☐ generatore di aria calda a condensazione (lettera d, punto iii)
 - ☐ pompa di calore ad alto rendimento (lettera d, punto iv)
 - ☐ sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) (lettera d, punto v)
 - ☐ micro-cogeneratori (lettera d), punto vi)
 - ☐ sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (lettera d, punto vii)
 - ☐ generatori di calore alimentati a biomassa (lettera d, punto viii)
- ☐ Interventi di B.A. (lettera e)

5. Strutture disperdenti

5.a Strutture verticali verso esterno, terreno o zone non riscaldate

- Superficie m²:
- Trasmittanza ante e post intervento [W/m²K];
- Trasmittanza termica periodica dopo l'intervento Y_{IE} [W/m²K]²
- confine: ☐ verso esterno; ☐ terreno ☐ zona non riscaldata
- coibentazione ☐ esterna ☐ interna ☐ parete ventilata

a. Costo dell'intervento al netto delle spese professionali (Euro):

b. Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro): ____

c. Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro): ____

d. Detrazione* (Euro): ____

(*moltiplicare il costo ammesso per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

5.b Strutture orizzontali o inclinate verso esterno, terreno o zone non riscaldate

5.b.1 coperture/soffitti

- ☐ piana; ☐ a falda
- Superficie m²:
- Trasmittanza ante intervento e post intervento [W/m²K];
- Trasmittanza termica periodica dopo l'intervento Y_{IE} [W/m²K]¹
- confine: ☐ verso esterno ☐ terreno ☐ zona non riscaldata
- coibentazione: ☐ esterno ☐ interno ☐ copertura ventilata

a. Costo dell'intervento al netto delle spese professionali (Euro):

a. Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro): ____

b. Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro): ____

c. Detrazione* (Euro): ____

(*moltiplicare il costo ammesso per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

² Solo per le strutture confinanti con l'esterno



5.b.2 pavimentiSuperficie m²:

- Trasmissanza ante intervento e post intervento [W/m²K];
- confine: ☐ verso esterno; ☐ terreno ☐ zona non riscaldata
- coibentazione: ☐ esterno ☐ interno/terreno

a. Costo dell'intervento al netto delle spese professionali (Euro):**b. Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro):** ____**c. Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** ____**d. Detrazione* (Euro):** ____

(*moltiplicare il costo ammesso per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

5.c Serramenti e Infissi

Per ogni singolo infisso più serramento o per gruppo omogeneo indicare:

5.c.1 Caratteristiche esistenti prima dell'intervento

Telaio (Legno, PVC, Metallo con taglio termico; Metallo senza taglio termico; Misto);

- tipo di vetro/pannello di riempimento: ☐ singolo, ☐ doppio, ☐ triplo, ☐ a bassa emissione, ☐ legno, ☐ policarbonato, ☐ altro
- confine: ☐ verso esterno ☐ zona non riscaldata

tipo di intervento:☐ Sostituzione dell'infisso ☐ sostituzione del vetro

5.c.2 Caratteristiche dopo l'intervento

Telaio (Legno, alluminio, acciaio, materiali plastici, misto);

- tipo di vetro/pannello di riempimento: (semplice, doppio, triplo, a bassa emissione, pannello opaco, policarbonato)

Superficie totale dell'infisso/i [m²]Trasmissanze del serramento comprensivo dell'infisso: valore finale [W/m²K]Trasmissanza del serramento comprensivo dell'infisso: valore precedente [W/m²K]**a) Costo dell'intervento al netto delle spese professionali (Euro):****b) Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro):** ____**c) Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** ____**d) Detrazione* (Euro):** ____

(*moltiplicare il costo ammesso per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

5.d Schermature solari e chiusure tecniche oscuranti

- Tipologia di schermatura: persiana, persiana avvolgibile, tenda, altro (riferimento UNI EN 12216)

- Materiale schermatura: ☐ tessuto; ☐ legno; ☐ PVC; ☐ metallo; ☐ misto; ☐ altro.- installazione: ☐ interna ☐ esterna

- Orientamento: N, S, E, O, NE, NO, SE, SO.

- Superficie schermatura m²: ____- Fattore di trasmissione solare g_{tot}: ____☐ dichiarato dal fornitore della tenda; ☐ calcolato secondo UNI EN 13363-1;☐ calcolato secondo UNI EN 13363-2; ☐ calcolato con WinShelter;

(per le persiane e persiane avvolgibili usare il valore calcolato per le persiane avvolgibili con fessure luminose nella posizione completamente estesa ed aperta ad incidenza normale)

- Superficie finestrata protetta m²: ____- Meccanismo di regolazione (se presente): ☐ manuale; ☐ automatico; ☐ servoassistito

(Gli orientamenti NE, N e NO sono ammessi solo per persiane e persiane avvolgibili.)



(il g_{tot} può essere dichiarato dal fornitore in condizioni standard o calcolo secondo le norme UNI EN 13363-1, UNI EN 13363-2 oppure calcolato con il software WinShelter scaricabile dal sito ENEA)

- a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** ____
- b. **Costo massimo ammissibile** (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) **(Euro):** ____
- c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** ____
- d. **Detrazione* (Euro):** ____
 (*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

(Riepilogo da effettuare solo per gli interventi di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b punti da i. a iii.) ossia dai punti 5.a a 5.d

Costo totale* (Euro): ____

Detrazione*^(#) (Euro): ____

(*) Somma degli importi di cui ai punti da 5.a a 5.d

(#) La somma delle detrazioni di cui ai punti da 5.a a 5.d non può superare il valore massimo ammissibile di 60.000 Euro.

6. Solare Termico

- Superficie lorda A_g di un singolo modulo collettore/sistema A_g (m²) (da certificato allegato al collettore):

- numero di moduli: ____

- superficie solare lorda dell'impianto S_l in m²: ____

- Tipo di collettori:

- ☐ scoperti
- ☐ piani vetrati
- ☐ sotto vuoto o tubi evacuati
- ☐ a concentrazione
- ☐ impianti solari factory made

- Tipo installazione (tetto piano, falda)

- Inclinazione %: ____

- Orientamento N, S, E, O, NE, NO, SE, SO.

- Q_{col} (per impianti con collettori piani o sottovuoto o a tubi evacuati); (vedi allegato H);

- Q_L (per impianti solari factory made) (vedi allegato H);

- Q_{sol} (per impianti con collettori a concentrazione) (vedi allegato H);

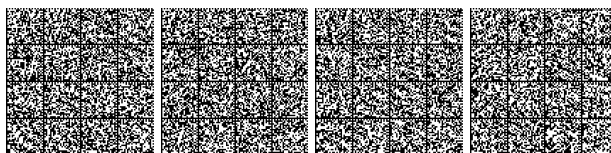
- Accumulo (litri);

- Destinazione del calore prodotto:

- ☐ a) produzione di acqua calda sanitaria (a.c.s.)
- ☐ b) produzione di a.c.s. e riscaldamento ambiente
- ☐ c) produzione di calore di processo a bassa temperatura
- ☐ d) solar cooling a bassa temperatura
- ☐ e) produzione di calore di processo a media temperatura
- ☐ f) solar cooling a media temperatura

- Tipo di impianto integrato o sostituito:

- ☐ boiler elettrico
- ☐ scaldacqua a gas/gasolio
- ☐ altro
- ☐ nessuno



- a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** ____
- b. **Costo massimo ammissibile** (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) **(Euro):** ____
- c. **Costo ammesso alla detrazione** (minimo di a. e b.) **(Euro):** ____
- d. **Detrazione* (Euro):** ____
 (*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

7. Climatizzazione invernale

Nuovo generatore di calore

7.a Caldaie a condensazione ad acqua

Potenza utile nominale della caldaia sostituita [kW]: ____

Potenza utile nominale della nuova caldaia a condensazione [kW]: ____

- ☐ caldaia per riscaldamento di ambiente ☐ caldaia mista (riscaldamento + acqua calda)
- Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente della sola caldaia in % η_s
- Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua³ in % η_{wh} : ...
- alimentazione a: ☐ a gas naturale (metano) ☐ a GPL ☐ a gasolio

Sistemi di termoregolazione evoluti: ☐ Si ☐ No

Classe: ☐ V ☐ VI ☐ VIII

- a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** ____
- b. **Costo massimo ammissibile** (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) **(Euro):** ____
- c. **Costo ammesso alla detrazione** (minimo di a. e b.) **(Euro):** ____
- d. **Detrazione* (Euro):** ____
 (*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

7.b Generatore di aria calda a condensazione

- Potenza utile nominale del generatore sostituito [kW]: ____
- Potenza utile nominale del nuovo generatore di aria calda a condensazione [kW]: ____
- rendimento termico utile del nuovo generatore al 100% della potenza utile nominale in % η :
- alimentazione a: ☐ a gas naturale (metano) ☐ a GPL ☐ a gasolio ☐ altro

- a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** ____
- b. **Costo massimo ammissibile** (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) **(Euro):** ____
- c. **Costo ammesso alla detrazione** (minimo di a. e b.) **(Euro):** ____
- d. **Detrazione* (Euro):** ____
 (*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

7.c Pompa di calore anche con sonde geotermiche (indicare dati nelle condizioni di temperatura di cui allegato E)

tipo di pompa di calore: ☐ aria/aria; ☐ aria/acqua; ☐ salamoia/aria; ☐ salamoia/acqua;
☐ acqua/aria; ☐ acqua/acqua

³ Solo per le caldaie di tipo misto



- ☐ a compressione di vapore elettrica
- ☐ a compressione di vapore azionate da motore primo
- ☐ ad assorbimento alimentata a gas

- Potenza termica utile in kW: ____
- PEA (potenza elettrica assorbita in kW in condizioni nominali standard): ____
- COP (per pompe di calore elettriche): ____
- EER (se la pompa di calore è reversibile): ____
- GUE_h (per pompe di calore a gas): ____
- GUE_c (se la pompa di calore è reversibile) ____

Superficie utile riscaldata dalla pompa di calore [m²]: ____

(I valori di potenza termica utile, PEA, COP, EER, GUE sono riferiti alle condizioni nominali standard di cui all'allegato F)

- a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** ____
- b. **Costo massimo ammissibile** (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) **(Euro):** ____
- c. **Costo ammesso alla detrazione** (minimo di a. e b.) **(Euro):** ____
- d. **Detrazione* (Euro):** ____

(*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa- la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

7.d Sistema ibrido (caldaia a condensazione e pompa di calore)

Potenza utile nominale del generatore sostituito (kW): ____

Potenza utile nominale della caldaia a condensazione (kW): ____

Rendimento termico utile della caldaia al 100% della potenza utile nominale: ____;

Efficienza stagionale del riscaldamento d'ambiente della sola caldaia in % η_s : ____;

alimentata a: ☐ a gas naturale (metano) ☐ a GPL ☐ a gasolio

Potenza utile nominale della pompa di calore in kW: ____

- PEA (potenza elettrica assorbita in kW in condizioni nominali): ____
- COP (per pompe di calore elettriche): ____
- GUE (per pompe di calore a gas): ____
- Classe di efficienza energetica del sistema ibrido: ____

(i dati della pompa di calore si riferiscono alle condizioni nominali standard di cui all'allegato F)

- a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** ____
- b. **Costo massimo ammissibile** (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) **(Euro):** ____
- c. **Costo ammesso alla detrazione** (minimo di a. e b.) **(Euro):** ____
- d. **Detrazione* (Euro):** ____

(*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa- la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

7.e Microcogeneratori

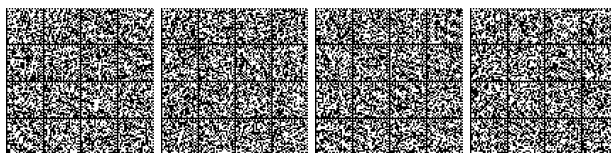
Potenza elettrica nominale - Pe: kW: ____

Potenza immessa con il combustibile - Pc: kW: ____

Potenza termica recuperata - Pt in kW: ____ PES previsto [%]: ____

Alimentato a: ☐ gas naturale ☐ GPL ☐ Altro

tipo di intervento: ____



- ☐ Nuova unità di micro-cogenerazione (*installazione di un nuovo gruppo di micro-cogenerazione con componenti nuovi in sostituzione funzionale del generatore di calore esistente*)
- ☐ Rifacimento (*sostituzione di un gruppo con componenti nuovi di una unità di micro-cogenerazione esistente*)
- Cogeneratore munito riscaldatore supplementare: ☐ Sì ☐ No
- Potenza nominale del riscaldatore supplementare [kW];
- Efficienza energetica stagionale di riscaldamento di ambiente in % η_s
- Classe energetica: ☐ B ☐ A ☐ A⁺ ☐ A⁺⁺ ☐ A⁺⁺⁺

- a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** ____
- b. **Costo massimo ammissibile** (*calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A*) **(Euro):** ____
- c. **Costo ammesso alla detrazione** (*minimo di a. e b.*) **(Euro):** ____
- d. **Detrazione*** **(Euro):** ____

(* moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa: la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b) punti da iv a vii)

7.f Scaldacqua a pompa di calore

Potenza dello scaldacqua tradizionale sostituito in kW: ____

Tipo di scaldacqua sostituito: ☐ boiler elettrico; ☐ scaldacqua a gas/gasolio ☐ altro

Potenza utile della pompa di calore in kW: ____

Capacità dell'accumulatore (litri): ____

COP: ____

- a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** ____
- b. **Costo massimo ammissibile** (*calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A*) **(Euro):** ____
- c. **Costo ammesso alla detrazione** (*minimo di a. e b.*) **(Euro):** ____
- d. **Detrazione*** **(Euro):** ____

(* moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa: la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b) punti da iv a vii)

(Riepilogo da effettuare per gli interventi di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d) punti da i a vii) ossia dai punti 7.a a 7.f

Costo totale* (Euro): ____

Detrazione*^(#) (Euro): ____

(*) Somma degli importi di cui ai punti da 7.a, a 7.f

^(#) nel caso che l'intervento riguardi più macchine la detrazione massima complessiva per unità immobiliare rimane di 30.000 euro o di 100.000 euro nel caso che si installi un micro-cogeneratore.

8. - Impianti a biomassa

Tipo di generatore sostituito: ☐ caldaia standard; ☐ caldaia a bassa temperatura

☐ caldaia a condensazione a gas

☐ caldaia a condensazione a gasolio

☐ pompa di calore anche con sonde geotermiche

☐ generatore di aria calda

☐ teleriscaldamento ☐ biomassa

☐ altro ☐ nessuno

Tipo di generatore di calore: ☐ caldaia a biomassa ☐ termocamini e stufe

Alimentazione: ☐ a legna ☐ a pellet ☐ altro



- Potenza utile nominale del nuovo generatore di calore a biomassa [kW]: ____
- Potenza al focolare nominale del nuovo generatore di calore a biomassa [kW]: ____
- rendimento utile del nuovo generatore alla potenza nominale in %: ____
- Superficie utile riscaldata dal nuovo generatore [m²]: ____

- a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** ____
- b. **Costo massimo ammissibile** (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) **(Euro):** ____
- c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** ____
- d. **Detrazione* (Euro):** ____

(*) moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa: la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b) punti da iv a vii)

Per tutti i generatori indicare (punti 7, 8)

- Integrazione con accumulo di calore: ☐ Sì ☐ No
- Tipo di accumulo del calore: ____
- ☐ Trasformazione di impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore
- ☐ Trasformazione di impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore
- Descrizione del sistema di contabilizzazione: ____

9. Sistemi di building automation (riferimento UNI EN 15232)

- Tipo di edificio: ☐ Residenziale ☐ Non Residenziale
- Impianti: ☐ Riscaldamento invernale ☐ Produzione di acqua calda sanitaria
- ☐ Condizionamento estivo

Situazione prima dell'intervento

- Classe del sistema esistente ☐ D (assenza di sistemi di automazione)
- ☐ C (automazione standard)

Situazione dopo l'intervento

- Classe del sistema installato dopo l'intervento:
- ☐ A ☐ B

- a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** ____
- b. **Costo massimo ammissibile** (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) **(Euro):** ____
- c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** ____
- d. **Detrazione* (Euro):** ____

(*) moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa: la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b) punti da iv a vii)

10. Interventi di riqualificazione energetica globale (articolo 2, comma 1, lettera a), interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) punti iv, v, vi, vii e interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 110% di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio.

Questi interventi possono comprendere tutti gli interventi di cui ai punti da 5 a 9 (occorre verificare che siano rispettati i costi unitari specifici dei singoli interventi e il costo unitario specifico complessivo per la riqualificazione globale).

Altri interventi diversi da quelli sopra indicati (solo per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) (per esempio allaccio alla rete di teleriscaldamento, recuperatori di calore dal sistema del trattamento dell'aria, etc.)
descrizione (altri interventi): _____



10.a Costo di “altri interventi” comprensivi delle spese professionali (Euro): ____

- a. **Totale della spesa ammessa comprensiva delle spese professionali (Euro)***: ____
 b. **Detrazione complessiva[#] (Euro)**: ____
 (*) *somma degli importi di cui ai punti da 5 a 10.a*
 (# *calcolata moltiplicando il totale della spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione massima non può superare 100.000 euro*)

11. Riepilogo dei costi degli interventi di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) punti iv e v (detrazioni su parti comuni del 70% e 75%)

11.a Qualità media della prestazione invernale e estiva dopo l'intervento

☐ No (70%) ☐ Sì (75%)

- a. **Totale della spesa ammessa (Euro)***: ____
 b. **Detrazione complessiva[#] (Euro)**: ____
 (*) *somma degli importi di cui ai punti da 5 a 9 e 10.a - la spesa totale ammessa non può superare 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio*
 (# *calcolata moltiplicando il totale della spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa*)

12. Riepilogo dei costi degli interventi di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) punti vi e vii – detrazioni del 80% e 85%

(per questi interventi compilare le sezioni pertinenti da 5 a 9 e 11)

Riduzione della classe del rischio sismico:

zona sismica ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

☐ riduzione di una classe del rischio sismico

☐ riduzione di due o più classi del rischio sismico

Classe iniziale: (A+, A, B, C, D, E, F, G)

Classe finale: (A+, A, B, C, D, E, F, G)

(A+ = rischio minimo; G = rischio massimo)

Descrizione dell'intervento di riduzione del rischio sismico: _____

12.a Costo comprensivo delle spese professionali (*riduzione rischio sismico*) (Euro): ____

Totale della spesa ammessa (Euro)*: ____

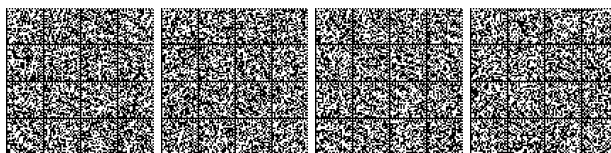
Detrazione complessiva[#] (Euro): ____

(*) *somma degli importi di cui al punto 11.a più il costo indicato al punto 12.a - la spesa totale non può superare 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio*
 (# *calcolata moltiplicando il totale della spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa -*

13. Risparmio annuo di energia in fonti primarie non rinnovabili, valutato in condizioni standard, prodotto dagli interventi sopra riportati (kWh/anno)

(risparmio dovuto a tutti gli interventi sopra descritti): ____

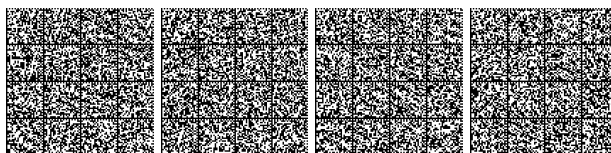
14. Data di inizio lavori:



15. Data di fine lavori (collaudo)⁴:**Luogo e Data di compilazione**
_____**Il tecnico compilatore**
(quando necessario⁵)
_____**Il richiedente le detrazioni**

⁴ Per i micro cogeneratori indicare la data di entrata in esercizio

⁵ La compilazione e la firma da parte di un tecnico è necessaria nei casi in cui è prevista l'asseverazione (non sostituibile dal certificato del produttore e o dell'installatore) e nei casi in cui è previsto il deposito in Comune della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 8 D.lgs. 192/05 e successive modificazioni.



ALLEGATO E

Requisiti degli interventi di isolamento termico

Tabella 1 - Valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso alle detrazioni

Tipologia di intervento	Requisiti tecnici di soglia per la tipologia di intervento	
<i>i.</i> Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,19 \text{ W/m}^2\text{*K}$
<i>ii.</i> Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,28 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{*K}$
<i>iii.</i> Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,26 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{*K}$
<i>iv.</i> Sostituzione di finestre comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)	Zona climatica A	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica B	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica C	$\leq 1,75 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica D	$\leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica E	$\leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica F	$\leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{*K}$

Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici.



ALLEGATO F

Requisiti delle pompe di calore

1. Per le pompe di calore, l'accesso alle detrazioni è consentito a condizione che le predette pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti:
 - a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione istantanei (COP) deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella 1. La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella Tabella 1.

Tabella 1 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa di calore	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	COP	EER
Ambiente esterno/interno				
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,9 ⁶	3,4
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,1	3,8
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento >35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,8	3,5
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,3	4,4
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,3	4,4
acqua/aria	Temperatura entrata: 10 Temperatura uscita: 7	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15	4,7	4,4
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	5,1	5,1

- b) per le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione (GUE) deve essere almeno pari ai valori indicati nella seguente Tabella 2.

Tabella 2 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore a gas

Tipo di pompa di calore	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	GUEh
Ambiente esterno/interno			
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Bulbo secco all'entrata: 20	1,46 ⁷
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 ⁸	1,38
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20	1,59
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 ⁷	1,47
acqua/aria	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco all'entrata: 20	1,60
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 ⁷	1,56

Il valore minimo dell'indice di efficienza energetica (GUEc) per pompe di calore a gas è pari a 0,6 per tutte le tipologie.

⁶ Per i soli sistemi di tipo rooftop il COP minimo è pari a 3,2.

⁷ Per i soli sistemi di tipo rooftop il GUEh minimo è pari a 1,2.

⁸ Δt: pompe di calore ad assorbimento: temperatura di uscita di 40°C. Pompe di calore a motore endotermico: temperatura di uscita di 35°C



La prestazione deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alle seguenti norme, restando fermo che al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle Tabelle 1 e 2 sopra riportate:

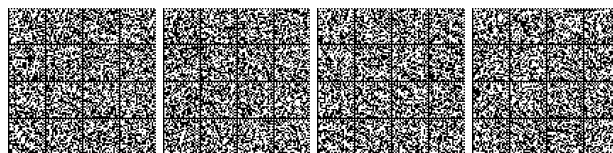
- UNI EN 12309-2015: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);
 - UNI EN **16905** per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico;
- c) nel caso di pompe di calore a gas ad assorbimento, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO_x espressi come NO_2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 120 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta);
- d) nel caso di pompe di calore a gas con motore a combustione interna, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO_x espressi come NO_2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 240 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta);
- e) nel caso di pompe di calore elettriche o a gas dotate di variatore di velocità (inverter o altra tipologia), i pertinenti valori di cui alle tabelle 1 e 2 sono ridotti del 5%.



ALLEGATO G

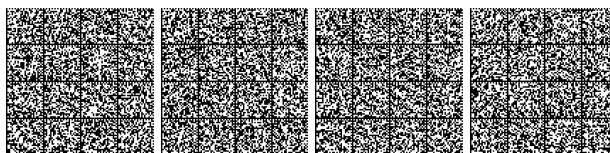
Requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa

1. Al fine del recepimento degli ambiti di intervento individuati nel “Piano di azione per il miglioramento della qualità dell’aria” del 4 giugno 2019, l’accesso alle detrazioni per i generatori di calore alimentati con biomassa è subordinato:
 - a) nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2017, n.186;
 - b) in tutti gli altri casi, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto.
2. Per gli impianti e gli apparecchi a biomassa, l’accesso alle detrazioni è consentito a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:
 - a) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt:
 - i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5, classe 5;
 - ii. obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue:
 - per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5;
 - per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm³/kWt;
 - per le caldaie automatiche a pellet prevedendo comunque un volume di accumulo, tale da garantire un’adeguata funzione di compensazione di carico, con l’obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o dal progettista.
 - iii. il combustibile utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
 - iv. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili.
 - b) Per le stufe ed i termocamini a pellet:
 - i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785;
 - ii. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.
 - c) Per i termocamini a legna:
 - i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13229;
 - ii. la legna utilizzata è certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili.



d) Per le stufe a legna:

- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13240;
- ii. la legna utilizzata e certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelli indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.



ALLEGATO H

Collettori solari

Per gli interventi di installazione di pannelli solari, l'accesso alle detrazioni è consentito a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'Allegato A, capitolo 3.

L'energia termica prodotta in un anno per unità di superficie lorda, espressa in kWh/m²anno è calcolata come segue:

- a) per impianti solari realizzati con collettori piani o con collettori sottovuoto o collettori a tubi evacuati

$$Q_u = \frac{Q_{col}}{A_G}$$

- b) per impianti solari termici del tipo *factory made* per i quali è applicabile la sola norma EN 12976

$$Q_u = \frac{Q_L}{3,6 \cdot A_G}$$

- c) per impianti solari termici realizzati con collettori solari a concentrazione

$$Q_u = \frac{Q_{sol}}{A_G}$$

dove:

- i. A_G è l'area lorda del singolo modulo di collettore/sistema solare così come definita nelle norme UNI EN ISO 9806 e UNI EN 12976 e riportata nella certificazione *Solar Keymark* o, equivalentemente, nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione.
- ii. Q_{col} è l'energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare, espressa in kWh, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nella certificazione *Solar Keymark*, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (T_m) così come definita nella Tabella 1.
- iii. Q_L è l'energia termica prodotta dal sistema solare *factory made* su base annuale, espressa in MJ, così come definita ai sensi della norma UNI EN 12976, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nell'attestazione di conformità (*test report*) rilasciata da laboratorio accreditato. Poiché il suddetto *test report* riporta diversi valori di tale grandezza per diversi valori del carico termico giornaliero, ai fini del riconoscimento dell'incentivo va considerato il valore, tra quelli disponibili, corrispondente ad un carico termico giornaliero, espresso in litri/giorno, pari al volume del serbatoio solare o al volume ad esso più vicino.
- iv. Q_{sol} è l'energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare a concentrazione, espressa in kWh, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Atene, è riportato nella certificazione *Solar Keymark* (ove applicabile) o nell'attestazione di conformità rilasciata dall'ENEA, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (T_m) così come definita nella Tabella 1.

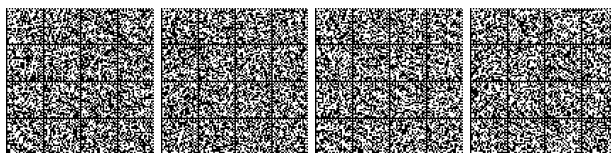
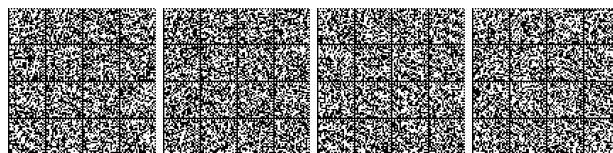


Tabella 1 – Temperature medie di funzionamento in relazione alla destinazione del calore prodotto

Applicazione a cui è destinato il calore prodotto	T_m - Temperatura media di funzionamento
Produzione di acqua calda sanitaria	50 °C
Produzione combinata di a.c.s. e riscaldamento ambiente	
Produzione di calore di processo a bassa temperatura	75 °C
<i>Solar cooling</i> a bassa temperatura	
Produzione di calore di processo a media temperatura	150 °C
<i>Solar cooling</i> a media temperatura	

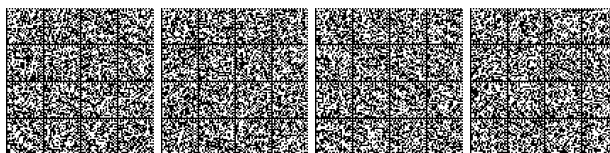


ALLEGATO I

Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore ai sensi dell'Allegato A

Tabella 1 – Spesa specifica onnicomprensiva massima ammissibile della detrazione per tipologia di intervento

Tipologia di intervento	Spesa specifica massima ammissibile
Riqualificazione energetica	
Interventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) –zona climatica A, B, C	800,00 €/m ²
Interventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) –zona climatica D, E, F	1.000,00 €/m ²
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture	
Esterno	230,00 €/m ²
Interno	100,00 €/m ²
Copertura ventilata	250,00 €/m ²
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti	
Esterno	120,00 €/m ²
Interno/terreno	150,00 €/m ²
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali	
Esterno/diffusa	150,00 €/m ²
Interno	80,00 €/m ²
Parete ventilata	200,00 €/m ²
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi	
Zone climatiche A, B e C	
Serramento	550,00 €/m ²
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	650,00 €/m ²
Zone climatiche D, E ed F	
Serramento	650,00 €/m ²
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	750,00 €/m ²
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione	230,00 €/m ²
Collettori solari	
Scoperti	750,00 €/m ²
Piani vetrati	1.000,00 €/m ²
Sottovuoto e a concentrazione	1.250,00 €/m ²
Caldaie ad acqua a condensazione e generatori di aria calda a condensazione (*)	
P _{nom} ≤ 35kWt	200,00 €/kWt
P _{nom} > 35kWt	180,00 €/kWt



Micro-cogeneratori		
Motore endotermico / altro		3.100,00 €/kWe
Celle a combustibile		25.000,00 €/kWe
Pompe di calore (*)		
Tipologia di pompa di calore	Esterno/Interno	
Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento	Aria/Aria	600,00 €/kWt (**)
	Altro	1300,00 €/kWt
Pompe di calore geotermiche	-	1900,00 €/kWt
Sistemi ibridi (*)		1.550,00 €/kWt ⁹
Generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*)		
$P_{nom} \leq 35 \text{ kWt}$		350,00 €/kWt
$P_{nom} > 35 \text{ kWt}$		450,00 €/kWt
Scaldacqua a pompa di calore		
Fino a 150 litri di accumulo		1000,00 €
Oltre 150 litri di accumulo		1250,00 €
Installazione di tecnologie di building automation		50,00 €/m ²

(*) Nel solo caso in cui l'intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono € 150/m² per sistemi radianti a pavimento, o € 50/m² negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.

(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.000 €/kWt.

I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

⁹ Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore



DECRETO 6 agosto 2020.

Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare:

il comma 13 dell'art. 119, secondo cui «Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art. 121: *a*) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative»;

il comma 13-bis dell'art. 119, secondo cui «L'asseverazione di cui al comma 13, lettere *a*) e *b*), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezziari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera *a*). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.»;

il comma 14 dell'art. 119, secondo cui «Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;

Visto il comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che prevede che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;

Vista legge del 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, recante «Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, recante «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010, di attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera *a*) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 della legge finanziaria 2007;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 maggio 2018, recante «Procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell'art. 14, comma 2-quinquies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90»;



Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 119 del decreto rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) decreto rilancio: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

b) decreto requisiti ecobonus: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020, adottato ai sensi del comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'art. 119 del decreto rilancio, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;

c) decreto relazioni tecniche: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 162 del 15 luglio 2015, recante «Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici»;

d) linee guida APE: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 162 del 15 luglio 2015, recante «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»;

e) asseverazione: la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 119 del decreto rilancio sono rispondenti ai requisiti di cui all'allegato A del decreto requisiti ecobonus, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all'art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus;

f) polizza di assicurazione: il contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13 - Responsabilità civile generale di cui all'art. 2, comma 3, del decreto le-

gislativo n. 209/2005 o con un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana;

g) tecnico abilitato: il soggetto di cui alla lettera c), comma 3, art. 1 del decreto requisiti ecobonus;

h) ENEA: l'ente Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico.

Art. 2.

Asseverazione

1. Il tecnico abilitato antepone alla sottoscrizione dell'asseverazione il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Il tecnico abilitato, all'atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal collegio o dall'ordine professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell'iscrizione nell'albo professionale e di svolgimento della libera professione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, costituiscono, inoltre, elementi essenziali dell'asseverazione, a pena di invalidità:

a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell'art. 6;

b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.

4. Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell'asseverazione medesima, copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento.

5. Non sono considerati validi, ai fini del presente decreto, le polizze di assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria, ovvero le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo. È consentita anche la stipulazione in coassicurazione.

6. Il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all'ammontare degli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni; a tal fine, il tecnico abilitato dichiara che il massimale della polizza di assicurazione allegata all'asseverazione è adeguato. In ogni caso il massimale della polizza di assicurazione non può essere inferiore a euro 500.000.

7. L'asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nei limiti previsti all'art. 119, comma 13-bis del decreto rilancio ed è redatta:

a) secondo il modulo tipo di cui all'allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell'asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;



b) secondo il modulo tipo di cui all'allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell'asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

8. L'asseverazione di cui al comma 7, lettera b) è comunque seguita, dopo il termine dei lavori, dall'asseverazione di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Art. 3.

Termini e modalità di trasmissione dell'asseverazione

1. L'asseverazione di cui all'art. 2, previa registrazione da parte del tecnico abilitato, è compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato, secondo i modelli di cui agli allegati al presente decreto. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito.

2. L'asseverazione è trasmessa, con le modalità di cui al comma 1, entro novanta giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.

3. A seguito della trasmissione di cui al comma 1, il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.

4. Le comunicazioni tra ENEA e tecnico abilitato, ad eccezione della comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, avvengono tramite l'area personale riservata allo stesso nel portale informatico di cui al comma 1.

Art. 4.

Verifiche ai fini dell'accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto di cui all'art. 121 del decreto rilancio

1. Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di cui all'art. 121 del decreto rilancio, fermo restando il controllo sulla regolarità dell'asseverazione ai sensi dell'art. 5, ENEA effettua un controllo automatico per il tramite del portale di cui all'art. 3, volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita. In particolare, per ogni istanza, verifica che sia fornita dichiarazione:

a) che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell'art. 119 del decreto rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;

b) per tutti gli interventi oggetto dell'asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all'allegato D del decreto requisiti ecobonus garantiscano:

i) la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo decreto;

ii) che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell'art. 119 del decreto rilancio;

c) che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all'art. 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera a) e b), siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 119 del decreto rilancio;

d) della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all'art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus;

e) che l'asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato;

f) che nell'asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

g) del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell'art. 6;

h) che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;

i) che, per la polizza di assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l'importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all'importo dell'intervento asseverato.

2. ENEA, all'esito positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato di cui all'art. 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui all'art. 6, comma 1, lettera g) del decreto requisiti ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda.

3. Nei casi in cui l'asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, ai fini della verifica di cui alle lettere b), c), d), g) del comma 1, è acquisita dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal progetto, degli APE preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come evidenziato anche dalle attestazioni/schede tecniche fornite dai produttori e dalle fatture allegate. In tali casi l'ENEA, all'esito positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato di cui all'art. 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui all'art. 6, comma 1, lettera g) del decreto requisiti ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzia la caratteristica di «stato di avanzamento lavori». Tale codice identificativo è abilitante all'accesso alle opzioni di cui all'art. 121 del decreto rilancio per un ammontare massimo pari al valore economico dello stato di avanzamento lavori dichiarato.

4. Nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, il tecnico abilitato, al termine dei lavori e nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 3, dovrà fornire l'asseverazione di cui all'art. 2, comma 7, lettera a). ENEA, all'esito positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato di cui all'art. 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui all'art. 6, comma 1, lettera g) del decreto requisiti ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzia la caratteristica di «intervento realizzato». Tale codice identificativo è abilitante al riconoscimento degli importi residui rispetto a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.



5. Nei casi in cui, trascorsi quarantotto mesi dalla trasmissione dell'asseverazione di cui al comma 3, non sia pervenuta l'asseverazione di cui al comma 4, ENEA comunica la mancata conclusione dei lavori all'Agenzia delle entrate per il seguito di competenza.

Art. 5.

Controlli a campione sulla regolarità dell'asseverazione

1. I controlli a campione sulla regolarità delle asseverazioni, anche rispetto alle dichiarazioni di cui all'art. 4, nonché volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all'art. 119, commi 1 e 2 del decreto rilancio, sono svolti da ENEA secondo le modalità e le procedure, in quanto compatibili con il presente decreto, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2018.

2. ENEA, in conformità e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 maggio 2018, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per le istanze presentate nell'anno 2020 ed entro il 31 gennaio 2021 per le istanze presentate nell'anno 2021, elabora e sottopone alla Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico un programma di controlli a campione sugli interventi che beneficino delle detrazioni fiscali oggetto delle asseverazioni e sulla regolarità delle asseverazioni stesse.

3. Il campione delle istanze sottoposte a controllo è definito nel limite minimo del 5% delle asseverazioni annualmente presentate. ENEA esegue i controlli di cui al comma 1 su tutte le asseverazioni relative a interventi avviati prima del 1° luglio 2020.

4. Il programma di cui al comma 2 specifica le istanze da sottoporre a controllo documentale e a controllo *in situ*, i quali non sono inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte a controllo, secondo le procedure di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 maggio 2018.

5. Le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del programma di cui al comma 2 sono trasmesse da ENEA alla Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale, anche al fine di avviare gli eventuali procedimenti sanzionatori di cui all'art. 6.

Art. 6.

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. La Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, a seguito della comunicazione di cui all'art. 5, comma 5, procede nei confronti del tecnico abilitato che ha sottoscritto l'asseverazione infedele con la contestazione di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981.

3. La contestazione di cui all'art. 14, della legge n. 689 del 1981, è effettuata per il tramite di posta elettronica certificata.

Art. 7.

Comunicazione alla Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze

1. La Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato la contestazione di cui all'art. 6, comma 3, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, qualora ritenga fondato l'accertamento, contestualmente all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione, trasmette all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco completo delle asseverazioni o delle attestazioni prive del requisito della veridicità, per assicurare lo svolgimento delle attività che comportano la decadenza dal beneficio e per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata, provvedendo a darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza del tecnico abilitato interessato.

Art. 8.

Rendicontazione attività

1. Le spese sostenute da ENEA sono riconosciute a valere e nei limiti delle risorse di cui all'art. 14, comma 2-*quinquies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in conformità ai criteri e alle modalità di rendicontazione di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2018.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto, di cui l'allegato 1 e l'allegato 2 costituiscono parte integrante, è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2020

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico
e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 837



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

**Asseverazione di cui al comma 13 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020,
resa ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto "Asseverazioni"****(Stato finale)¹**

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a: _____ (prov. _____) il ____/____/____, codice fiscale: _____, residente a: _____, CAP: _____, (prov. _____), in: _____ n. _____, con studio sito a: _____, CAP: _____, (prov. _____), in: _____ n. _____, iscritto all'ordine/collegio professionale: _____ di _____ con il numero: _____ in relazione agli interventi di cui all'art. 119 commi 1 e 2 del D.L. n. 34/2020, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA CHEper i **lavori** oggetto della presente asseverazione,

☐ a) è stata depositata nell'ufficio competente del Comune di _____ (prov. _____), in data: _____, protocollo: _____, la relazione tecnica prevista dall'art. 8 comma 1 del D.lgs 192/2005 e successive modificazioni secondo i modelli riportati nel decreto 26 giugno 2015 "*Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici*", o modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati;

- gli stessi lavori sono iniziati in data _____.
- i lavori sono eseguiti su:
 - o edificio condominiale composto da n. _____ unità immobiliari e/o dotato di impianto termico centralizzato
 - o unità immobiliare unifamiliare
 - o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
 - o immobile sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.
- la superficie lorda complessiva disperdente è pari a _____ m²;

e



riguardano:**- gli interventi trainanti²**

1. ☐ intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente dell'edificio medesimo

- che le superfici oggetto dell'intervento sono:
 pareti verticali: [] [m²]; trasm. ante: [] [W/m²K]; trasm. post: [] [W/m²K];

 coperture: [] [m²]; trasm. ante: [] [W/m²K]; trasm. post: [] [W/m²K];

 pavimenti: [] [m²]; trasm. ante: [] [W/m²K]; trasm. post: [] [W/m²K];

- che la spesa massima ammissibile dei lavori sulle parti opache su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al prodotto delle unità immobiliari [] che compongono l'edificio per 50.000/40.000/30.000³ euro corrispondente a: [] euro.
- il costo complessivo previsto dei lavori e realizzato sulle parti opache ammonta a: [] euro.

2. ☐ intervento di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti di potenza utile complessiva pari a: [] [kW] composto da n. [] generatori di calore con impianti centralizzati dotati di:

☐ **a) caldaie a condensazione**

P.nom.: [] [kW], efficienza η_s : [] [%]; Rendimento utile nom. (100%): [] (%)
(aggiungere le righe necessarie)

☐ **b) pompe di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche:**

tipo di PDC⁴: []; Potenza utile nom. [] [kW]; COP []; EER: [] ; ☐
 inverter; ☐ sonde geotermiche
(aggiungere le righe necessarie);

☐ **c) pompe di calore ad assorbimento a gas:**

tipo di PDC⁴: []; Potenza utile nom. [] [kW]; GUE_h: []; GUE_c: [];
 inverter: ☐
(aggiungere le righe necessarie);

☐ **d) sistemi ibridi****caldaia a condensazione:**

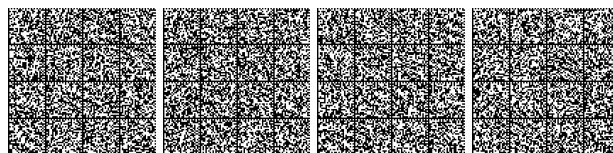
P.nom.: [] [kW]; Rendimento utile nom. (100%): [] (%)

pompa di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche:

tipo di PDC⁴: []; Potenza utile nom.: [] [kW]; COP: []; EER: [] ;
☐ inverter; ☐ sonde geotermiche
(aggiungere le righe necessarie);

☐ **e) sistemi di microgenerazione**

P_{elettrica}: [] [kW]; P_{term.}: [] [kW]; PES: [] [%]; ☐ Risc. supp.; P_{risc-suppl.}: [] [kW]



☐ **f) collettori solari**

Superficie lorda Ag di un singolo modulo [m²]; numero di moduli: Sup. tot.: [m²]

Tipo di collettori⁵; tipo di installazione⁶; Inclinazione % :
 ; orientamento⁷; ☐ impianto factory made: accumulo in litri: ;
 destinazione del calore⁸; tipo di impianto integrato o sostituito⁹:
 ; ☐ certificazione solar Keymark;

☐ **g) teleriscaldamento** (esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102).

Potenza nominale dello scambiatore kW; rendimento dello scambiatore %;
 f_{p,nren}:¹⁰; Tipologia di rete di teleriscaldamento efficiente:¹¹.

☐ **h) caldaie a biomassa - classe 5 stelle** (in edifici **unifamiliari** o in unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, **esclusivamente** per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186).

Potenza utile nominale: Pu kW; rendimento utile nominale della caldaia %;
 destinati a: ☐ climatizzazione invernale; ☐ climatizzazione estiva¹²; ☐ prod. di acqua calda sanitaria¹³

- l'ammontare massimo dei lavori del presente punto su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al prodotto delle unità immobiliari che compongono l'edificio per 30.000/20.000/15.000¹⁴euro corrispondente a: euro
- il costo complessivo dei lavori realizzati sull'impianto corrisponde a: euro

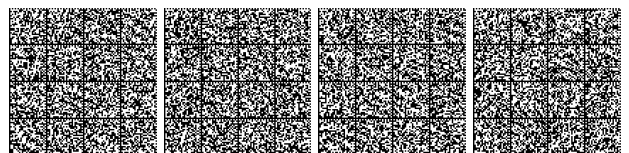
Eseguiti su:

- ☐ **E.a) l'edificio condominiale denominato:** _____
 sito in _____, CAP: _____, città¹⁵ _____ (prov. _____),
☐ dotato di impianto di termico centralizzato (la spunta è automatica se si eseguono gli interventi di cui al punto 2)
 Composto dalle seguenti unità immobiliari così individuate:
 Foglio: _____ particella: _____ sub: _____; quota millesimale _____; C.F.: _____
 _____ dei soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali per ogni
 singola unità immobiliare, o su cui sono eseguiti interventi trainati
 (mettere una unità immobiliare per rigo – aggiungere le riga necessarie)

☐ **E.b) l'edificio unifamiliare,**

sito in _____, CAP: _____, città¹⁵ _____, (prov. _____),
 individuato al catasto da:
 Foglio: _____; particella: _____; sub: _____; C.F.: _____
 dei soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali.

GG (gradi giorno): _____, zona climatica: _____



e

- gli **Interventi trainati** riguardanti le **parti comuni**¹⁶:

☐ 1.1 isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le **parti comuni** l'involucro dell'edificio con un'incidenza complessiva **minore o uguale** al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo avente superficie

- che le superfici oggetto dell'intervento sono:
 pareti verticali: [] [m²]; trasm. ante: [] [W/m²K]; trasm. post: [] [W/m²K];

 coperture: [] [m²]; trasm. ante: [] [W/m²K]; trasm. post: [] [W/m²K];

 pavimenti: [] [m²]; trasm. ante: [] [W/m²K]; trasm. post: [] [W/m²K];

☐ 1.2 sostituzione degli infissi delle parti comuni

Superficie: [] [m²]; trasm. ante: [] [W/m²K]; trasm. post: [] [W/m²K]
(ripetere per ogni singolo infisso)

- le spese, per gli interventi di cui ai punti 1.1.e 1.2 previste in progetto ammontano a [] euro, la spesa massima ammissibile per l'intero edificio risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista dall'ecobonus" (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento, diviso l'aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio corrispondente complessivamente a [] euro di cui realizzati per un costo di [] euro;

☐ 1.3 schermature solari e chiusure oscuranti delle parti comuni

Sup. scherm/chiusura oscurante: [] [m²]; tipo di scherm./chiusura oscurante¹⁷: [];
 gtot: []; resistenza termica supplementare¹⁸: [] [Km²/W]; orientamento¹⁹: []

- le spese, per gli interventi di cui al punto 1.3 previste in progetto ammontano a [] euro, la spesa massima ammissibile per l'intero edificio risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista dall'ecobonus" (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento diviso l'aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio corrispondente complessivamente a [] euro di cui realizzati per un costo di [] euro;

☐ 2.1 intervento, sulle **parti comuni**, di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti di potenza utile complessiva pari a: [] [kW] con impianti dotati di:

a) ☐ **generatori di aria calda a condensazione**

P.nom: [] [kW]; Rendimento utile nom. (100%): [] (%)

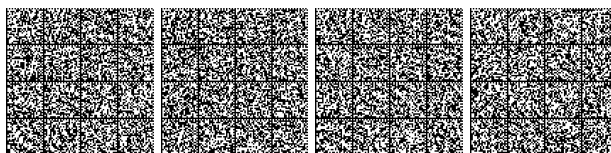
b) ☐ **generatori a biomassa in classe 5**: di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

Pu: [] [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: [] [%]

c) ☐ **scaldacqua a pompa di calore** sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Pu (scaldacqua sostituito): [] [kW]; tipo di scald. sostituito²⁰: [];

Pu (scaldacqua a PDC): [] [kW]; COP del nuovo scaldacqua²¹: [];



- le spese, per gli interventi di cui al presente punto lettere a), b e c) previste in progetto ammontano a [] euro, la spesa massima ammissibile per l'intero edificio risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista dall'ecobonus" (30.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento diviso l'aliquota del 110% pari a $30.000/1,1 = 27.272$) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio (o interessate dall'intervento) corrispondente complessivamente a [] euro,
- sono stati conclusi gli interventi di cui alle superiori lettere ☐ a); ☐ b); ☐ c) per un ammontare pari a: _____ euro
- d) ☐ in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: [] kWp
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera d) previste in progetto ammontano a [] euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;
- e) ☐ corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a [] kWh
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera e) previste in progetto ammontano a [] euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;
- f) ☐ infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera f) previste in progetto ammontano a [] euro, la spesa massima ammissibile è di 3.000 per il numero di unità di immobiliari che compongono l'edificio

e le **parti private** di

- ☐ l'**unità immobiliare** facente parte dell'edificio condominiale E.a) di cui sopra
 foglio: _____ particella: _____; sub: _____ C.F.: _____ dei beneficiari
(ripetere, compreso l'elenco degli interventi di cui ai punti successivi, per ogni unità immobiliare interessata):

oppure

- ☐ l'**edificio unifamiliare** E.b) di cui sopra:

- ☐ 1.1.2 isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le **parti private** dell'involucro.²²

- che le superfici oggetto dell'intervento sono:
 pareti verticali: [] [m²]; trasm. ante: [] [W/m²K]; trasm. post: [] [W/m²K];

 coperture: [] [m²]; trasm. ante: [] [W/m²K]; trasm. post: [] [W/m²K];

 pavimenti: [] [m²]; trasm. ante: [] [W/m²K]; trasm. post: [] [W/m²K];



☐ **1.2.2 sostituzione degli infissi**

Superficie: [] [m²]; trasm. ante: [] [W/m²K]; trasm. post: [] [W/m²K]
(ripetere per ogni singolo infisso)

- le spese, per gli interventi di cui ai punti 1.1.2 e 1.2. 2 previste in progetto ammontano a [] euro, la spesa massima ammissibile per l'unità immobiliare risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista dall'ecobonus" (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento diviso l'aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro.

☐ **1.3.1 schermature solari e chiusure oscuranti**

Sup. scherm/chiusura oscurante: [] [m²]; tipo di scherm./chiusura oscurante¹⁵: [];
g_{tot}: []; resistenza termica supplementare¹⁶: [] [Km²/W]; orientamento¹⁷: []
(ripetere per ogni singola schermatura)

- le spese previste in progetto ammontano a: [] euro e che la spesa massima ammissibile è pari 60.000/1,1 = 54.545 euro per unità immobiliare,

2.2 Impianti

Intervento di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti dotati di:

☐ **a) caldaie a condensazione²³**

P.nom: [] [kW], efficienza η_s : [] [%]; Rendimento utile nom. (100%): [] [%];

- ☐ con sistemi di termoregolazione evoluti della classe²⁴: _____
(aggiungere le righe necessarie)

☐ **b) generatori di aria calda a condensazione²³**

P.nom: [] [kW]; Rendimento utile nom. (100%): [] [%]

(aggiungere le righe necessarie)

☐ **c) pompe di calore²³ (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche:**

tipo di PDC⁴: _____; Potenza utile nom. [] [kW]; COP []; EER: []; inverter: ☐

(aggiungere le righe necessarie);

☐ **d) pompe di calore ad assorbimento a gas²³:**

tipo di PDC⁴: _____; Potenza utile nom. _____ [kW]; CUEh []; GUEc: []; inverter: ☐

(aggiungere le righe necessarie);

☐ **e) sistemi ibridi²³**

caldaia a condensazione:

P.nom: _____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ [%]

pompa di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche:

tipo di PDC⁴: _____; Potenza utile nom.: _____ [kW]; COP []; EER: []; inverter: ☐

(aggiungere le righe necessarie);

☐ **f) scaldacqua a pompa di calore** sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Pu (scaldacqua sostituito): _____ [kW]; tipo di scald. Sostituito¹⁸: _____;

Pu (scaldacqua a PDC): _____ [kW]; COP del nuovo scaldacqua¹⁹: [];

- Le spese previste in progetto per gli interventi di cui al punto 2.2, lettere a) ad f) ammontano a [] euro e la spesa massima ammissibile è pari 30.000/1,1 = 27.272 euro per unità immobiliare;



☐ **g) sistemi microcogenerazione²³**

$P_{\text{elettrica}}$: [kW]; P_{term} : [kW]; PES: [%]; Risc. supp. ☐; Prisc. supp.: [kW]

- Le spese previste in progetto ammontano a [] euro e la spesa massima ammissibile per l'intervento è pari a $100.000/1,1 = 110.000$ euro;

☐ **h) generatori a biomassa²³** installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

P_u : [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: [%]

- le spese previste in progetto ammontano a [] euro e la spesa massima ammissibile è pari a $30.000/1,1 = 27.272$ euro.

☐ **i) building automation**

- i dispositivi installati hanno caratteristiche e funzioni conformi a quanto previsto dal "decreto requisiti ecobonus";
- le spese previste in progetto ammontano a [] euro e la spesa massima ammissibile dal "decreto requisiti ecobonus" è pari a: [] euro;
- gli impianti sopra indicati sono destinati a: climatizzazione invernale ☐; climatizzazione estiva⁶ ☐; prod. di acqua calda sanitaria⁷ ☐.

☐ **j) solare termico**

Superficie lorda A_g di un singolo modulo [m²]; numero di moduli: [] Sup. tot.: [m²]

Tipo di collettori⁵ []; tipo di installazione⁶ []; Inclinazione %: []; orientamento⁶: []; ☐ impianto factory made: accumulo in litri: []; destinazione del calore⁷: []; tipo di impianto integrato o sostituito⁸: []; ☐ certificazione solar Keymark;

- le spese previste in progetto ammontano a [] euro e la spesa massima ammissibile è pari a $60.000/1,1 = 54.545$ euro.
- gli interventi di cui ai punti ☐ 1.1.2; ☐ 1.2.2; ☐ 1.31. e punto 2.2 lettere ☐ a); ☐ b), ☐ c), ☐ d), ☐ e), ☐ f), ☐ g), ☐ h), ☐ i), ☐ j) sono stati **conclusi**²⁵ per un ammontare pari a: [] euro
- La potenza utile complessiva dell'impianto di climatizzazione invernale unifamiliare esistente prima degli interventi è pari a: [] [kW].

☐ **k) in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: [] kWp**

- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera k) previste in progetto ammontano a [] euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;

☐ **l) ☐ corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a [] kWh**

- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera l) previste in progetto ammontano a [] euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;



m) ☐ infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera m) previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile è di 3.000 per il numero di unità di immobiliari che compongono l'edificio

3. Spese complessive e dichiarazioni

3.1 Il costo complessivo degli **interventi di progetto** previsti sulle **parti comuni** ammonta a: _____ euro (somma delle spese per gli interventi previsti sulle parti comuni);

3.1.1. Il costo complessivo degli **interventi realizzati** sulle **parti comuni** ammonta a: _____ euro (somma delle spese degli interventi realizzati sulle parti comuni);

3.2 il costo complessivo degli **interventi di progetto** sulle **parti private** (edifici unifamiliari o tutte le unità immobiliari del condominio) ammonta a: _____ euro (somma delle spese degli interventi previsti sull'edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell'edificio condominiale);

3.2.1 il costo complessivo degli **interventi realizzati** sulle **parti private** (edifici unifamiliari o tutte le unità immobiliari del condominio) ammonta a: _____ euro (somma delle spese per gli interventi eseguiti sull'edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell'edificio condominiale);

- l'importo dei lavori totale della presente asseverazione corrisponde a: _____ euro (somma dei punti 3.1.1 e 3.2.1);

- a garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 del dell'art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. _____ con la compagnia assicuratrice _____, per un importo di lavori pari a _____²⁶ euro di cui si allega copia e che

☐ la stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma 13 dell'art. 11° del D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari a: _____ euro.

Indicare i codici ENEA delle eventuali precedenti asseverazioni:

- 1) Cod. _____, importo assicurato: _____ euro;
- 2) Cod. _____, importo assicurato: _____ euro;
- 3) Cod. _____, importo assicurato: _____ euro;

(aggiungere le righe necessarie);

- i costi degli interventi sono stati determinati coerentemente con i criteri di valutazione e i costi massimi unitari previsti dal "decreto requisiti ecobonus", stimati mediante il prezzario _____;
- sono state rispettate le norme in materia di efficienza energetica e sicurezza;
- gli interventi trainati sono eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti;
- le unità immobiliari oggetto della presente asseverazione, nello stato ante intervento, sono dotate di impianto di climatizzazione invernale;



- con gli interventi previsti l'edificio consegue il miglioramento di due classi energetiche passando dalla classe iniziale _____ alla classe finale _____ secondo i dati di progetto e i calcoli effettuati in conformità alle indicazioni contenute nel "decreto requisiti ecobonus" i cui risultati sono riportati negli attestati di prestazione energetica²⁷ redatti da me medesimo o da (indicare i dati identificativi del professionista o professionisti che hanno redatto gli APE ante e post-interventi):
 nome e cognome _____, nato/a a _____ (prov. _____) il ____/____/____, codice fiscale _____, residente a _____, CAP _____, (prov. _____), in _____ n. _____, con studio sito a _____, CAP: _____, (prov. _____), in _____ n. _____, iscritto all'ordine/collegio professionale: _____ di _____) con il numero: _____.

Si allegano gli attestati di prestazione energetica ante post intervento secondo il modello del decreto 26/06/2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Dichiara altresì, che per i lavori sopra indicati sono state già prodotte e trasmesse ad ENEA le seguenti asseverazioni (per stati avanzamento successivi al primo):

Codici delle precedenti asseverazioni trasmesse (caricamento automatico):

sal n. 1 - codice asseverazione: _____ del _____

sal n. 2 - codice asseverazione: _____ del _____

DICHIARA, inoltre,

di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell'articolo 6, del Decreto "Asseverazioni", al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _____

_____ li, _____²⁸

In fede

Firma e timbro

(anche su tutte le pagine che compongono la presente relazione)



¹ La compilazione del presente documento, deve avvenire on-line, nell'apposito sito accessibile dalla pagina web: <https://detrazionifiscali.enea.it/>. Per gli stati di avanzamento successivi al primo occorre indicare i precedenti codici attribuiti dalla procedura ENEA.

² Nessuno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 può essere inserito come intervento trainato.

³ 50.000 euro per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, euro 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari, 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

⁴ aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua.

⁵ Piani vetrati; sottovuoto o tubi evacuati.

⁶ Tetto piano; tetto a falda; altro.

⁷ Nord; nord-est; est; sud-est; sud; sud-ovest; ovest; nord-ovest

⁸ Produzione di acqua calda sanitaria; produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento.

⁹ Boiler elettrico; scaldacqua a gas/gasolio; altro.

¹⁰ Fattori di conversione in energia primaria del teleriscaldamento

¹¹ 50% di energia da fonti rinnovabili; 50% di calore di scarto; 75% di calore cogenerato; 50% di una combinazione delle precedenti;

¹² Solo se si installano pompe di calore reversibili.

¹³ Nel rispetto del comma 6 dell'art. 5 del DPR 412/93.

¹⁴ 30.000 per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

¹⁵ Nel caso che il Comune non risulta nell'elenco del sistema a causa di accorpamenti o in mancanza dell'attribuzione gradi giorno del nuovo Comune accorpato inserire il Comune di ubicazione dell'edificio precedente all'accorpamento.

¹⁶ Per gli edifici condominiali

¹⁷ 1) persiana; 2) persiana avvolgibile; 2) Tenda o veneziana; 4) Altra schermatura solare; Altra chiusura oscurante.

¹⁸ Solo per persiane, persiane avvolgibili e altre chiusure oscuranti.

¹⁹ Da Est a Ovest passando per il Sud e per le schermature, tutti gli orientamenti per le chiusure oscuranti.

²⁰ Boiler elettrico; Gas/gasolio; Altro.

²¹ Valore minimo: 2,6.

²² Non è ammesso tra gli interventi trainati negli su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno quando incide per più del 25% della superficie lorda disperdente.

²³ Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l'intervento sulle parti opache dell'involucro.

²⁴ Appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

²⁵ Gli interventi di cui ai punti 1.1, 1.2 e 2.1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) possono essere conteggiati nel SAL solo se conclusi.

²⁶ Mettere l'importo complessivo assicurato dalla polizza.

²⁷ Gli APE, ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, non possono essere redatti con i software che adottano metodi di calcolo semplificati tipo DOCET. I relativi tabulati contenenti i dati di input e lo sviluppo dei calcoli sono conservati a cura del tecnico abilitato e dei soggetti beneficiari delle detrazioni.

²⁸ Il luogo viene inserito dal tecnico abilitato la data dal sito ENEA.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

**Asseverazione di cui al comma 13 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020,
resa ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera b), del Decreto "Asseverazioni"**

Stato di avanzamento lavori (SAL) n. __ del __¹

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a: _____ (prov. _____) il ____/____/____, codice fiscale: _____, residente a: _____, CAP: _____, (prov. _____), in: _____ n. _____, con studio sito a: _____, CAP: _____, (prov. _____), in: _____ n. _____, iscritto all'ordine/collegio professionale: _____ di _____ con il numero: _____ in relazione agli interventi di cui all'art. 119 commi 1 e 2 del D.L. n. 34/2020, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.,

DICHIARA CHE

per i **lavori** oggetto della presente asseverazione,

- ☐ a) è stata depositata nell'ufficio competente del Comune di _____ (prov. _____), in data: _____, protocollo: _____, la relazione tecnica prevista dall'art. 8 comma 1 del D.lgs 192/05 e successive modificazioni secondo i modelli riportati nel decreto 26/06/2015 "*Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici*", o modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati;
- gli stessi lavori sono iniziati in data _____.
 - i lavori sono eseguiti su:
 - edificio condominiale composto da n. _____ unità immobiliari e ○ dotato di impianto termico centralizzato
 - unità immobiliare unifamiliare
 - unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
 - immobile sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 convertito con la legge 17 luglio 2020, 77 sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.
 - la superficie lorda complessiva disperdente è pari a _____ m²;

e



riguardano:**- gli interventi trainanti²**

1. ☐ **intervento di isolamento termico** delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente dell'edificio medesimo

- che le superfici oggetto dell'intervento sono:
 pareti verticali: [m²]; trasm. ante: [W/m²K]; trasm. post: [W/m²K];

 coperture: [m²]; trasm. ante: [W/m²K]; trasm. post: [W/m²K];

 pavimenti: [m²]; trasm. ante: [W/m²K]; trasm. post: [W/m²K];

di cui realizzati

pareti verticali: [m²];

 coperture: [m²];

 pavimenti: [m²];

- che la spesa massima ammissibile dei lavori sulle parti opache su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al prodotto delle unità immobiliari che compongono l'edificio per 50.000/40.000/30.000³ euro corrispondente a: euro.
- il costo complessivo previsto dei lavori sulle parti opache ammonta a: euro.
- il costo dei lavori realizzati è pari a: euro;
2. ☐ **intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti di potenza utile complessiva pari a: [kW] composto da n. generatori di calore con impianti centralizzati dotati di:

☐ **a) caldaie a condensazione**

P.nom.: [kW], efficienza η_s : [%]; Rendimento utile nom. (100%): (%)
 (aggiungere le righe necessarie)

☐ **b) pompe di calore (PDC)** a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche:

tipo di PDC⁴: ; Potenza utile nom. [kW]; COP ; EER: ; ☐ inverter:
☐ sonde geotermiche
 (aggiungere le righe necessarie);

☐ **c) pompe di calore ad assorbimento a gas:**

tipo di PDC⁴: ; Potenza utile nom. [kW]; GUE_h: ; GUE_c: ; inverter: ☐
 (aggiungere le righe necessarie);



☐ **d) sistemi ibridi****caldaia a condensazione:**P_{nom}: [] [kW]; Rendimento utile nom. (100%): [] (%)**pompa di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche:**tipo di PDC⁴: []; Potenza utile nom.: [] [kW]; COP: []; EER: []; ☐ inverter:☐ sonde geotermiche

(aggiungere le righe necessarie);

☐ **e) sistemi di microgenerazione**P_{elettrica}: [] [kW]; P_{term}: [] [kW]; PES: [] [%]; ☐ Risc. supp.; P_{risc-sup}: [] [kW]☐ **f) collettori solari**Superficie lorda Ag di un singolo modulo [] [m²]; numero di moduli: [] Sup. tot.: [] [m²]Tipo di collettori⁵: []; tipo di installazione⁶: []; Inclinazione %: [];orientamento⁷: []; ☐ impianto factory made: accumulo in litri: [];destinazione del calore⁸: []; tipo di impianto integrato o sostituito⁹: [];☐ certificazione solar Keymark;☐ **g) teleriscaldamento** (esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102).

Potenza nominale dello scambiatore [] kW; rendimento dello scambiatore [] %;

f_{p,nren}: []¹⁰; Tipologia di rete di teleriscaldamento efficiente: []¹¹.☐ **h) caldaie a biomassa - classe 5 stelle** (in edifici unifamiliari o in unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186).Potenza utile nominale: P_u [] kW; rendimento utile nominale della caldaia [] %; destinati a: ☐ climatizzazione invernale; ☐ climatizzazione estiva¹²; ☐ prod. di acqua calda sanitaria¹³

- l'ammontare massimo dei lavori del presente punto su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al prodotto delle unità immobiliari [] che compongono l'edificio per 30.000/20.000/15.000¹⁴euro corrispondente a: [] euro;
- il costo complessivo di progetto degli interventi sull'impianto corrisponde a: [] euro;
- sono stati conclusi gli interventi di cui alle superiori lettere ☐ a); ☐ b); ☐ c); ☐ d); ☐ e); ☐ f); ☐ g); ☐ h) per un ammontare pari a: [] euro;

Eseguiti su:☐ E.a) l'edificio condominiale denominato: [] sito in [], CAP: [], città¹⁵ [] (prov. []),☐ dotato di impianto di termico centralizzato (la spunta è automatica se si eseguono gli interventi di cui al punto 2)

Composto dalle seguenti unità immobiliari così individuate:

Foglio: _____ particella: _____ sub: _____; quota millesimale _____; C.F.: _____
 _____ dei soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali per ogni singola
 unità immobiliare, su cui sono eseguiti interventi trainati
 (mettere una unità immobiliare per rigo – aggiungere le riga necessarie)

☐ E.b l'edificio unifamiliare,

sito in _____, CAP: _____, città¹⁵ _____, (prov. _____),

individuato al catasto da:

Foglio: _____; particella: _____; sub: _____; C.F.: _____

dei soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali.

GG (gradi giorno): _____, zona climatica: _____

e

- gli **Interventi trainati**
 riguardanti le parti comuni¹⁶:

☐ 1.1 isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le parti comuni l'involucro dell'edificio con un'incidenza complessiva minore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo avente superficie

- che le superfici oggetto dell'intervento sono:

pareti verticali: _____ [m²]; trasm. ante: _____ [W/m²K]; trasm. post: _____ [W/m²K];

.....
 coperture: _____ [m²]; trasm. ante: _____ [W/m²K]; trasm. post: _____ [W/m²K];

.....
 pavimenti: _____ [m²]; trasm. ante: _____ [W/m²K]; trasm. post: _____ [W/m²K];

.....

di cui realizzati

pareti verticali: _____ [m²];

.....
 coperture: _____ [m²];

.....
 pavimenti: _____ [m²];

.....

☐ 1.2 sostituzione degli infissi delle parti comuni

Superficie: _____ [m²]; trasm. ante: _____ [W/m²K]; trasm. post: _____ [W/m²K]

(ripetere per ogni singolo infisso)

- le spese, per gli interventi di cui ai punti 1.1. e 1.2 previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile per l'intero edificio risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista dall'ecobonus" (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento diviso l'aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio corrispondente complessivamente a _____ euro di cui realizzati per un costo di _____ euro;



☐ 1.3 schermature solari e chiusure oscuranti delle parti comuni

Sup. scherm/chiusura oscurante: _____ [m²]; tipo di scherm./chiusura oscurante¹⁷: _____;
gtot: _____; resistenza termica supplementare¹⁸: _____ [Km²/W]; orientamento¹⁹: _____

- le spese, per gli interventi di cui al punto 1.3 previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile per l'intero edificio risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista dall'ecobonus" (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento l'aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio corrispondente complessivamente a _____ euro di cui realizzati per un costo di _____ euro;

☐ **2.1** intervento, sulle **parti comuni**, di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti di potenza utile complessiva pari a: _____ [kW] con impianti dotati di:

a) ☐ generatori di aria calda a condensazione

P.nom: _____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%)

b) ☐ generatori a biomassa in classe 5: di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

Pu: _____ [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: _____ [%]

c) ☐ scaldacqua a pompa di calore sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Pu (scaldacqua sostituito): _____ [kW]; tipo di scald. sostituito²⁰: _____;

Pu (scaldacqua a PDC): _____ [kW]; COP del nuovo scaldacqua²¹: _____;

- le spese, per gli interventi di cui al presente punto lettere a), b e c), previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile per l'intero edificio risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista dall'ecobonus" (30.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento diviso l'aliquota del 110% pari a 30.000/1,1 = 27.272 euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio (o interessate dall'intervento) corrispondente complessivamente a _____ euro,

- sono stati conclusi gli interventi di cui alle superiori lettere ☐ a); ☐ b); ☐ c) per un ammontare pari a: _____ euro

d) ☐ in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: _____ kWp

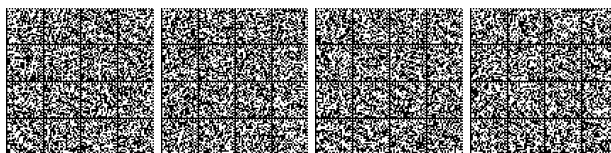
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera d) previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;

e) ☐ corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a _____ kWh

- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera e) previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;

f) ☐ infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera f) previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile è di 3.000 per il numero di unità di immobiliari che compongono l'edificio



e le parti private di

☐ l'**unità immobiliare** facente parte dell'edificio condominiale E.a) di cui sopra
 foglio: _____ particella: _____; sub: _____ C.F.: _____ dei beneficiari (ripetere,
 compreso l'elenco degli interventi di cui ai punti successivi, per ogni unità immobiliare
 interessata):

oppure

☐ l'**edificio unifamiliare** E.b) di cui sopra:

☐ 1.1.2 isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le
parti private dell'involucro.²²

- che le superfici oggetto dell'intervento sono:
 pareti verticali: _____ [m²]; trasm. ante: _____ [W/m²K]; trasm. post: _____ [W/m²K];

 coperture: _____ [m²]; trasm. ante: _____ [W/m²K]; trasm. post: _____ [W/m²K];

 pavimenti: _____ [m²]; trasm. ante: _____ [W/m²K]; trasm. post: _____ [W/m²K];

di cui realizzati

pareti verticali: _____ [m²];

 coperture: _____ [m²];

 pavimenti: _____ [m²];

☐ **1.2.2. sostituzione degli infissi**

Superficie: _____ [m²]; trasm. ante: _____ [W/m²K]; trasm. post: _____ [W/m²K]
 (ripetere per ogni singolo infisso)

- le spese, per gli interventi di cui ai punti 1.1.2 e 1.2. 2 previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile per l'unità immobiliare risulta pari al prodotto del
 "limite di spesa prevista dall'ecobonus" (60.000 euro di detrazione massima per unità
 immobiliare oggetto dell'intervento diviso l'aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro.

☐ **1.3.1 schermature solari e chiusure oscuranti**

Sup. scherm/chiusura oscurante: _____ [m²]; tipo di scherm./chiusura oscurante¹⁵: _____;
 g_{tot}: _____; resistenza termica supplementare¹⁶: _____ [Km²/W]; orientamento¹⁷: _____
 (ripetere per ogni singola schermatura)

- le spese previste in progetto ammontano a _____ euro e che la spesa massima
 ammissibile è pari 60.000/1,1 = 54.545 euro per unità immobiliare,

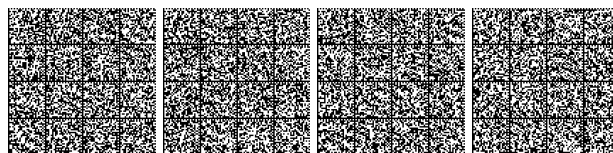
2.2 Impianti

Intervento di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti dotati di:

☐ **a) caldaie a condensazione**²³

P_{nom}: _____ [kW], efficienza η_s : _____ [%]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%)

- ☐ con sistemi di termoregolazione evoluti della classe²⁴: _____
 (aggiungere le righe necessarie)



☐ **b) generatori di aria calda a condensazione²³**

P.nom: [] [kW]; Rendimento utile nom. (100%): [] (%)
(aggiungere le righe necessarie)

☐ **c) pompe di calore²³ (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche:**

tipo di PDC⁴: []; Potenza utile nom. [] [kW]; COP []; EER: []; inverter: ☐
(aggiungere le righe necessarie);

☐ **d) pompe di calore ad assorbimento a gas²³:**

tipo di PDC⁴: []; Potenza utile nom. [] [kW]; CUEh []; GUEc: []; inverter: ☐
(aggiungere le righe necessarie);

☐ **e) sistemi ibridi²³**

caldaia a condensazione:

P.nom: [] [kW]; Rendimento utile nom. (100%): [] (%)

pompa di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche:

tipo di PDC⁴: []; Potenza utile nom.: [] [kW]; COP []; EER: []; inverter: ☐
(aggiungere le righe necessarie);

☐ **f) scaldacqua a pompa di calore** sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Pu (scaldacqua sostituito): [] [kW]; tipo di scald. Sostituito¹⁸: [];

Pu (scaldacqua a PDC): [] [kW]; COP del nuovo scaldacqua¹⁹: [];

- Le spese previste in progetto per gli interventi di cui al punto 2.2, lettere a) ad f) ammontano a [] euro e la spesa massima ammissibile è pari $30.000/1,1 = 27.272$ euro per unità immobiliare;

☐ **g) sistemi microgenerazione²³**

P_{elettrica}: [] [kW]; P_{term}: [] [kW]; PES: [] [%]; Risc. supp. ☐; Prisc.supp.: [] [kW]

- Le spese previste in progetto ammontano a [] euro e la spesa massima ammissibile per l'intervento è pari a $100.000/1,1 = 90.909,09$ euro;

☐ **h) generatori a biomassa²³** installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

Pu: [] [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: [] [%]

- le spese previste in progetto ammontano a [] euro e la spesa massima ammissibile è pari a $30.000/1,1 = 27.272$ euro;

☐ **i) building automation**

- i dispositivi installati hanno caratteristiche e funzioni conformi a quanto previsto dal "decreto requisiti ecobonus";

- le spese previste in progetto ammontano a [] euro e la spesa massima ammissibile dal "decreto requisiti ecobonus" è pari a: [] euro;

- gli impianti sopra indicati sono destinati a: climatizzazione invernale ☐; climatizzazione estiva⁶ ☐; prod. di acqua calda sanitaria⁷ ☐;



☐ **j) solare termico**

Superficie lorda Ag di un singolo modulo ___ [m²]; numero di moduli: ____ Sup. tot.: ___ [m²]
Tipo di collettori⁵ ____; tipo di installazione⁶ ____; Inclinazione % : ____;
orientamento⁶: ____; ☐ impianto factory made: accumulo in litri: ____;
destinazione del calore⁷: ____; tipo di impianto integrato o sostituito⁸: ____;
☐ certificazione solar Keymark;

- le spese previste in progetto ammontano a _____ euro e la spesa massima ammissibile è pari a **60.000/1,1=54.545** euro;
- gli **interventi di cui ai punti** ☐ 1.1.2; ☐ 1.2.2; ☐ 1.31. e punto 2.2 lettere ☐ a); ☐ b), ☐ c), ☐ d), ☐ e), ☐ f), ☐ g), ☐ h), ☐ i), ☐ j) sono stati **conclusi**²⁵ per un ammontare pari a: _____ euro
- La potenza utile complessiva dell'impianto di climatizzazione invernale unifamiliare esistente prima degli interventi è pari a: _____ [kW].

k) ☐ in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: _____ kWp

- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera k) previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;

l) ☐ corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a _____ kWh

- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera l) previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;

m) ☐ infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera m) previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile è di 3.000 per il numero di unità di immobiliari che compongono l'edificio

3. Spese complessive e dichiarazioni

3.1 Il costo complessivo degli **interventi di progetto** previsti sulle **parti comuni** ammonta a: _____ euro (*somma delle spese per gli interventi previsti sulle parti comuni*);

3.1.1. Il costo complessivo degli **interventi realizzati** sulle **parti comuni** ammonta a: _____ euro (*somma delle spese degli interventi realizzati sulle parti comuni*);

3.2 il costo complessivo degli **interventi di progetto** sulle **parti private** (edifici unifamiliari o tutte le unità immobiliari del condominio) ammonta a: _____ euro (*somma delle spese degli interventi previsti sull'edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell'edificio condominiale*);

3.2.1 il costo complessivo degli **interventi realizzati** sulle **parti private** (edifici unifamiliari o tutte le unità immobiliari del condominio) ammonta a: _____ euro (*somma delle spese per gli interventi eseguiti sull'edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell'edificio condominiale*);



- l'importo dei lavori totale della presente asseverazione corrisponde a: _____ euro (*somma dei punti 3.1.1 e 3.2.1*);
- a garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 del dell'art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. _____ con la compagnia assicuratrice _____, per un importo di lavori pari a _____²⁶ euro di cui si allega copia e che
- ☐ la stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma 13 dell'art. 11° del D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari a: _____ euro. Indicare i codici ENEA delle eventuali precedenti asseverazioni:
 - 1) Cod. _____, importo assicurato: _____ euro;
 - 2) Cod. _____, importo assicurato: _____ euro;
 - 3) Cod. _____, importo assicurato: _____ euro;
 (*aggiungere le righe necessarie*);
- i costi degli interventi sono stati determinati coerentemente con i criteri di valutazione e i costi massimi unitari previsti dal “decreto requisiti ecobonus”, stimati mediante il prezzario _____;
- sono state rispettate le norme in materia di efficienza energetica e sicurezza;
- gli interventi trainati sono eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti;
- le unità immobiliari oggetto della presente asseverazione, nello stato ante intervento, sono dotate di impianto di climatizzazione invernale;
- con gli interventi previsti l'edificio consegue il miglioramento di due classi energetiche passando dalla classe iniziale _____ alla classe finale _____ secondo idati di progetto e i calcoli effettuati in conformità alle indicazioni contenute nel “decreto requisiti ecobonus” i cui risultati sono riportati negli attestati di prestazione energetica²⁷ redatti da me medesimo o da (indicare i dati identificativi del professionista o professionisti che hanno redatto gli APE ante e post-interventi):
 nome e cognome _____, nato/a a _____
 (prov. _____) il ____/____/____, codice fiscale _____, residente a _____, CAP _____, (prov. _____), in _____ n. _____, con studio sito a _____, CAP: _____, (prov. _____), in _____ n. _____, iscritto all'ordine/collegio professionale: _____ di _____) con il numero: _____.

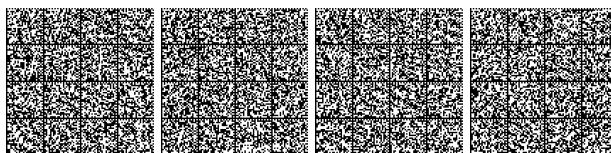
Si allegano gli attestati di prestazione energetica ante post intervento secondo il modello del decreto 26/06/2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

Dichiara altresì, che per i lavori sopra indicati sono state già prodotte e trasmesse ad ENEA le seguenti asseverazioni (per stati avanzamento successivi al primo):

Codici delle precedenti asseverazioni trasmesse (caricamento automatico):

sal n. 1 - codice asseverazione: _____ del _____

sal n. 2 - codice asseverazione: _____ del _____



DICHIARA, inoltre,

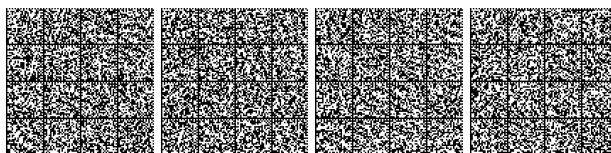
di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell'articolo 6, del Decreto "Asseverazioni", al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

_____ lì, _____²⁸

In fede

Firma e timbro

(anche su tutte le pagine che compongono la presente relazione)



¹ La compilazione del presente documento, deve avvenire on-line, nell'apposito sito accessibile dalla pagina web: <https://detrazionifiscali.enea.it/>. Per gli stati di avanzamento successivi al primo occorre indicare i precedenti codici attribuiti dalla procedura ENEA.

² Nessuno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 può essere inserito come intervento trainato.

³ 50.000 euro per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, euro 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari, 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

⁴ aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua.

⁵ Piani vetrati; sottovuoto o tubi evacuati.

⁶ Tetto piano; tetto a falda; altro.

⁷ Nord; nord-est; est; sud-est; sud; sud-ovest; ovest; nord-ovest

⁸ Produzione di acqua calda sanitaria; produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento.

⁹ Boiler elettrico; scaldacqua a gas/gasolio; altro.

¹⁰ Fattori di conversione in energia primaria del teleriscaldamento

¹¹ 50% di energia da fonti rinnovabili; 50% di calore di scarto; 75% di calore cogenerato; 50% di una combinazione delle precedenti;

¹² Solo se si installano pompe di calore reversibili.

¹³ Nel rispetto del comma 6 dell'art. 5 del DPR 412/93.

¹⁴ 30.000 per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

¹⁵ Nel caso che il Comune non risulta nell'elenco del sistema a causa di accorpamenti o in mancanza dell'attribuzione gradi giorno del nuovo Comune accorpato inserire il Comune di ubicazione dell'edificio precedente all'accorpamento.

¹⁶ Per gli edifici condominiali

¹⁷ 1) persiana; 2) persiana avvolgibile; 2) Tenda o veneziana; 4) Altra schermatura solare; Altra chiusura oscurante.

¹⁸ Solo per persiane, persiane avvolgibili e altre chiusure oscuranti.

¹⁹ Da Est a Ovest passando per il Sud e per le schermature, tutti gli orientamenti per le chiusure oscuranti.

²⁰ Boiler elettrico; Gas/gasolio; Altro.

²¹ Valore minimo: 2,6.

²² Non è ammesso tra gli interventi trainati negli su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno quando incide per più del 25% della superficie lorda disperdente.

²³ Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l'intervento sulle parti opache dell'involucro.

²⁴ Appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

²⁵ Gli interventi di cui ai punti 1.1, 1.2 e 2.1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) possono essere conteggiati nel SAL solo se conclusi.

²⁶ Mettere l'importo complessivo assicurato dalla polizza.

²⁷ Gli APE, ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, non possono essere redatti con i software che adottano metodi di calcolo semplificati tipo DOCET. I relativi tabulati contenenti i dati di input e lo sviluppo dei calcoli sono conservati a cura del tecnico abilitato e dei soggetti beneficiari delle detrazioni. Negli stati di avanzamento l'APE va riferito alle condizioni di progetto.

²⁸ Il luogo viene inserito dal tecnico abilitato la data dal sito ENEA.



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 25 giugno 2020.

Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013. Proroga della scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui alla delibera n. 57 del 2016. (Delibera n. 28/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge, n. 101 del 2013, il Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la delibera di questo comitato n. 57 del 1° dicembre 2016, con la quale è stata disposta l'assegnazione complessiva di 107,22 milioni di euro per la realizzazione di interventi proposti da comuni e da enti pubblici, a valere sulla residua disponibilità delle risorse FSC 2007-2013, sottratte alle regioni per il mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui alla delibera n. 21 del 30 giugno 2014, e alle successive delibere di verifica ulteriore del rispetto di tali termini;

Tenuto conto che il punto 2.4 della citata delibera n. 57 del 2016, prevede che il termine ultimo per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi finanziati, nonché per quelli di cui alle delibere di questo comitato n. 99 del 23 dicembre 2015 (Riqualificazione ambientale dei porti minori di Bari), n. 101 del 23 dicembre 2015 (Piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma) e n. 28 del 10 agosto 2016 (Regione Toscana - «Museo delle Terme»), è fissato al 30 giugno 2018;

Vista la propria delibera n. 19 del 28 febbraio 2018, con la quale questo comitato ha prorogato alla data del 31 dicembre 2019 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi finanziati dalla delibera CIPE n. 57 del 2016, inizialmente fissato al 30 giugno 2018;

Vista la propria delibera n. 70 del 28 novembre 2018, con la quale questo comitato ha prorogato alla medesima data del 31 dicembre 2019 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relativo agli interventi finanziati con le risorse assegnate con le citate delibere CIPE n. 99 del 2015, n. 101 del 2015 e n. 28 del 2016;

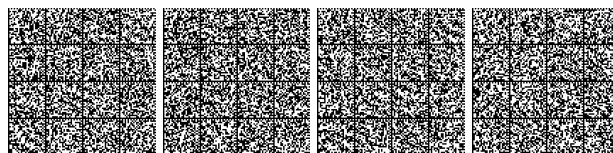
Vista la propria delibera n. 79 del 20 dicembre 2019, con la quale questo Comitato ha ulteriormente prorogato alla data del 30 giugno 2020 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi finanziati dalla delibera CIPE n. 57 del 2016, nonché il termine relativo agli interventi finanziati con le risorse assegnate con le predette delibere CIPE n. 99 del 2015, n. 101 del 2015 e n. 28 del 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale, tra l'altro, il dottor Giuseppe Luciano Calogero Provenzano è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio, dottor Giuseppe Luciano Calogero Provenzano, è stato conferito l'incarico per il sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud e la coesione territoriale, dottor Giuseppe Luciano Calogero Provenzano;

Vista la nota prot. n. 855-P dell'8 giugno 2020 del Ministro per il sud e la coesione territoriale e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, concernente la proposta di prorogare al 31 dicembre 2020, il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi di cui alle citate delibere CIPE n. 57 del 2016, n. 99 del 2015, n. 101 del 2015 e n. 28 del 2016;



Tenuto conto che, come indicato nella citata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, la proposta di proroga risulta motivata dallo stato di emergenza sopravvenuto derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 che ha, tra l'altro, determinato rilevanti ritardi procedurali nella realizzazione delle opere pubbliche;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi della delibera CIPE n. 82 del 28 novembre 2018, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 3, concernente la riunione preparatoria del comitato;

Vista la nota prot. n. 3559-P del 25 giugno 2020 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del comitato;

Delibera:

Proroga dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) e monitoraggio

1. È prorogato alla data del 31 dicembre 2020 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi di cui alla delibera di questo comitato n. 57 del 2016, nonché quello relativo agli interventi finanziati con le risorse assegnate con le delibere CIPE n. 99 del 2015, n. 101 del 2015 e n. 28 del 2016.

2. Il monitoraggio degli interventi oggetto della presente delibera sarà svolto secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Resta ferma la facoltà del comitato di chiedere informazioni sull'attuazione degli interventi e sulle eventuali economie prima della data di completamento.

3. Restano ferme le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con particolare riguardo alle modalità di revoca dei finanziamenti.

Roma, 25 giugno 2020

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1114

20A05312

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 22 settembre 2020.

Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti in materia di ammissione alle negoziazioni di FIA aperti riservati, commercializzazione di FIA e attività pubblicitaria. (Delibera n. 21508).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, con il quale è stato emanato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web;

Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 e successive modificazioni;

Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento Emittenti»);

Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Visto il Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob in materia di servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, adottato in data 5 novembre 2019;



Considerato che è opportuno introdurre una disciplina specifica per il prospetto di ammissione alle negoziazioni di fondi di investimento alternativi (FIA) aperti riservati distinta rispetto a quella applicabile alle altre tipologie di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) aperti;

Considerato che è, altresì, opportuno, in relazione ai FIA aperti riservati coordinare la disciplina del prospetto con quella della commercializzazione, su base domestica e su base transfrontaliera, prevista dalla direttiva 2011/61/UE e dalle relative disposizioni di implementazione;

Considerate le indicazioni fornite dall'ESMA nelle «*Questions and Answers on the application of the UCITS Directive*» (ESMA34-43-392), pubblicate in data 4 giugno 2019;

Considerate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica del Regolamento Emittenti, pubblicato in data 9 dicembre 2019, come rappresentate nella relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Sentita la Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis e 43, comma 6, del TUF;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni.

1. Nella Parte II, Titolo I, Capo III, del Regolamento Emittenti, sono apportate le seguenti modifiche:

A. nella Sezione V, all'art. 27, nel comma 1, primo periodo, le parole «ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1A» sono eliminate;

B. nella Sezione V-bis, all'art. 28, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Nel caso in cui l'offerta sia simultanea all'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, il documento d'offerta può essere sostituito dal prospetto previsto dall'art. 59, comma 1-bis.»;

C. nella Sezione V-ter, all'art. 28-bis:

a) nel comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Si applica l'art. 28, comma 6-bis.»;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente comma:

«10. Nel caso di FIA *feeder*, la commercializzazione prevista nel presente articolo è consentita a condizione che anche il FIA *master* sia un FIA italiano riservato o un FIA UE e che sia gestito da una Sgr, da una Sicav, da una Sicaf o da un GEFIA UE che abbia espletato la procedura prevista dall'art. 28-*quater* per la commercializzazione in Italia.»;

D. nella Sezione V-*quater*, all'art. 28-*octies*, nel comma 4, le parole «23, comma 2» sono sostituite dalle parole «9, comma 1».

2. Nella Parte II, Titolo I, Capo V, Sezione III, del Regolamento Emittenti, all'art. 34-*novies*, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera: «c) opera il confronto con il parametro di riferimento o con l'obiettivo di rendimento, ove essi siano indicati nel prospetto»;

3. Nella Parte III, Titolo I, Capo III, del Regolamento Emittenti:

A. all'art. 59 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, primo periodo, dopo le parole «OICR italiani aperti,» sono aggiunte le parole «diversi dai FIA riservati,»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. L'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA italiani riservati aperti gestiti da una SGR o da una SICAV è preceduta dall'invio alla Consob del prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B. Il prospetto è pubblicato decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tale documento da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche o integrazioni al prospetto.

1-ter. L'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA italiani riservati aperti gestiti da un GEFIA UE è preceduta dall'invio alla Consob del prospetto contenente le informazioni previste dall'art. 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e del documento per la quotazione redatto secondo lo schema 2 dell'Allegato 1B. Nel caso in cui la legislazione dello Stato membro d'origine del GEFIA non preveda la pubblicazione di un prospetto, il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B è inviato alla Consob. Il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche o integrazioni al prospetto redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B e al documento per la quotazione.



1-*quater*. Nei casi di cui ai precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter*, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 16, comma 3, 34-*octies* e 34-*novies*. Il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.»;

B. all'art. 60 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3:

1) nel primo periodo, dopo le parole «FIA UE aperti» sono aggiunte le parole «diversi da quelli riservati»;

2) nel secondo periodo, le parole «Allegato 1C» sono sostituite dalle parole «Allegato 1D-*bis*»;

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-*bis*. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti riservati gestiti da una SGR o da una SICAV, si applica l'art. 59, commi 1-*bis* e 1-*quater*.

3-*ter*. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti riservati gestiti da un GEFIA UE, si applica l'art. 59, commi 1-*ter* e 1-*quater*».

4. Nella Parte III, Titolo II, Capo IV, del Regolamento Emittenti, all'art. 103-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

A. nel comma 1, le parole «la documentazione contabile nonché il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR, consentendone l'acquisizione su supporto durevole» sono sostituite dalle parole «la documentazione contabile, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR, nonché gli aggiornamenti del documento di cui all'art. 28-*quater*, comma 1, lettera f), ove non sia previsto un aggiornamento del prospetto, consentendone l'acquisizione su supporto durevole»;

B. nel comma 2:

a) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di FIA aperti riservati, la relazione annuale, corredata della relazione degli amministratori, e l'eventuale relazione semestrale sono pubblicate anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.»;

b) nel secondo periodo, le parole «Gli stessi soggetti» sono sostituite dalle parole «I gestori» e dopo le parole «adeguata diffusione nazionale,» sono aggiunte le parole «ove rilevante».

Art. 2.

Modifiche degli allegati del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni.

1. L'Allegato 1 del Regolamento Emittenti è modificato come segue:

A. nell'Allegato 1A, al paragrafo 2 («*Documentazione da allegare alla domanda di approvazione*»), la Sezione B («Offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani e UE aperti») è abrogata;

B. nell'Allegato 1B:

a) allo Schema 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel paragrafo «PARTE I DEL PROSPETTO - CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE», alla Sezione A («INFORMAZIONI GENERALI»), punto 1. («LA SOCIETÀ DI GESTIONE/SICAV»), nel primo periodo, dopo le parole «il numero di iscrizione all'Albo» è aggiunta la parola «(eventuale)»;

2) nel paragrafo «PARTE I DEL PROSPETTO - CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE», alla Sezione A («INFORMAZIONI GENERALI»), punto 11. («STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI (FACOLTATIVO)»), le parole «34, comma 1 del regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007» sono sostituite dalle parole «112, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera n. 20307, del 15 febbraio 2018»;

3) nel paragrafo «PARTE I DEL PROSPETTO - CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE», alla Sezione A («INFORMAZIONI GENERALI»), punto 14. («RECLAMI (FACOLTATIVO)»), le parole «dall'art. 17, comma 1, del regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007» sono sostituite dalle parole «dall'art. 90 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera n. 20307, del 15 febbraio 2018»;

4) l'Appendice è sostituita dalla nuova Appendice di seguito riportata:



“APPENDICE

Informazioni che devono essere incluse nel prospetto dello schema 1 in caso di ammissione alle negoziazioni di quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di diritto italiano di tipo aperto rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE e di fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di tipo aperto rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE.

1. COPERTINA:

Sostituire la frase:

«Offerta al pubblico di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione⁽¹²⁾> aperto/a di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE/della Direttiva 2011/61/UE», ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE/della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.»

con la frase:

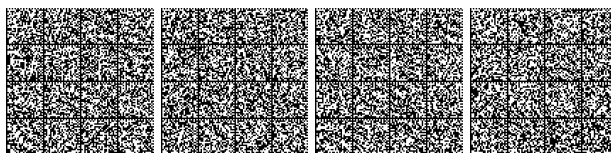
«Offerta al pubblico⁽¹³⁾ e ammissione alle negoziazioni di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE.», ovvero «Offerta al pubblico⁽¹⁴⁾ e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.» ovvero «Offerta al pubblico⁽¹⁵⁾ e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE» ovvero «Offerta al pubblico⁽¹⁶⁾ e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.»

La frase «Data di deposito in Consob:» non deve essere riportata nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE.

2. PROSPETTO PARTE I

Riportare la seguente intestazione: "PARTE I DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE".

Nella Sezione “INFORMAZIONI GENERALI”



Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE:

- la frase «Data di deposito in Consob della Parte I» non deve essere riportata;
- le informazioni di cui alla Sezione "INFORMAZIONI GENERALI", fatta eccezione per il paragrafo 9. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO, sono sostituite con quelle di cui all'Allegato 1D, lett. b), c), d), e), f), g), j), k), o).

Di seguito al paragrafo "IL DEPOSITARIO", inserire il paragrafo "GLI OPERATORI CHE SOSTENGONO LA LIQUIDITÀ", riportando il seguente contenuto informativo: "Indicare gli operatori che sostengono la liquidità e illustrarne il ruolo conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di negoziazione."

Inserire, di seguito al paragrafo "RECLAMI"⁽¹⁷⁾, la sottosezione A.2 "INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE", riportando i seguenti paragrafi:

"AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI: Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI: Indicare sinteticamente le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione. Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

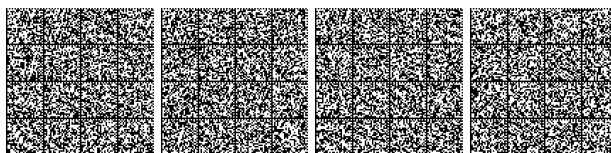
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO: Nel caso di ETF specificare la politica relativa alla trasparenza del portafoglio e dove è possibile reperire informazioni sulla composizione del portafoglio. Per gli OICR diversi dagli ETF l'informazione è eventuale.

VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (iNAV): Nel caso di ETF specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/Sicav/il gestore del mercato di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari info-provider e, se del caso, dove è pubblicato l'NAV. Illustrare, altresì, le modalità di calcolo dell'iNAV e la relativa frequenza di calcolo.

DIVIDENDI: Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Nel caso di distribuzione dei proventi, inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati al gestore del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."

Nella Sezione "INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO"

Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, le informazioni di cui alla presente Sezione "INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO", punti da 15 a 20, sono sostituite con quelle di cui all'Allegato 1D, lett. a).



Inserire le seguenti informazioni:

- la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione; nel caso di ETF gestito attivamente precisare questo aspetto, specificando altresì come realizzerà la politica di investimento dichiarata nonché, se del caso, l'intenzione di sovraperformare un indice;
- illustrazione della distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Società di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato di negoziazione.

La Sezione "INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)" deve essere opportunamente adattata in relazione al fatto che il fondo/comparto è ammesso alle negoziazioni. In particolare, specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Fermo restando quanto previsto dal paragrafo precedente, nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, le informazioni di cui alla Sezione "INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)", fatta eccezione di quelle di cui al punto 24), sono sostituite con quelle di cui all'Allegato 1D, lett. i).

Nel caso di ETF, specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione. Inserire la seguente avvertenza:

"Le operazioni di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione possono comportare un esborso superiore al NAV corrente al momento dell'acquisto di quote/azioni e un rimborso inferiore al NAV corrente al momento della vendita delle stesse. Inoltre, tali operazioni sono realizzate con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un broker), servizio che può comportare dei costi."

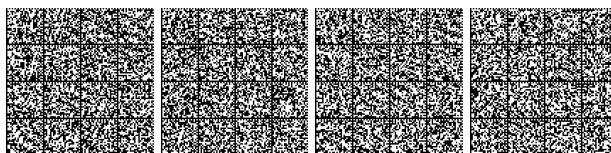
Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, le informazioni di cui alla Sezione "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO" sono sostituite con quelle di cui all'Allegato 1D, lett. l).

Inserire, di seguito alla Sezione "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO", la Sezione denominata "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI NEGOZIAZIONE E DI RIMBORSO", avente il seguente contenuto:

Inserire la seguente avvertenza:

"Le quote/azioni dell'OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell'OICR salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate." (eventuale)

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguiti a carico dei medesimi previsti dalla normativa vigente.



Specificare le situazioni di mercato in presenza delle quali gli investitori che hanno acquistato quote/azioni sul mercato secondario devono poter chiedere il rimborso direttamente all'OICR nonché la procedura che devono seguire così come i potenziali costi connessi.

Nel caso di fondi/comparti indicizzati specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l'indice (eventuale).

Inserire il paragrafo "MODALITÀ DI RIMBORSO" riportando il seguente contenuto informativo⁽¹⁸⁾:

"Nel caso di rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni normative vigenti. Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive. Illustrare il contenuto della lettera di conferma del disinvestimento."

Espungere il paragrafo "MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE".

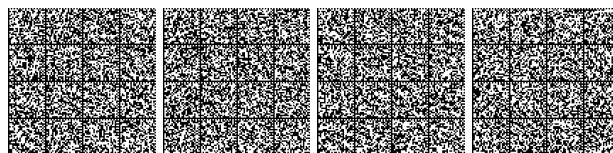
Nella Sezione "INFORMAZIONI AGGIUNTIVE"

Espungere il paragrafo "INFORMATIVA AI PARTECIPANTI".

Sostituire il paragrafo "ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE" con "INFORMATIVA PER GLI INVESTITORI" specificando che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet del gestore e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), del gestore del mercato di negoziazione:

- a) il KIID, il Prospetto⁽¹⁹⁾ e il Prospetto di quotazione;
- b) il regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale/bilancio d'esercizio e relazione semestrale, se successiva);
- d) il documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo/comparto;
- e) le altre tipologie di informazioni disponibili per l'investitore. (eventuale)

Precisare che la documentazione di cui sopra è disponibile anche presso la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti. Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata e i termini di invio degli stessi. Specificare che le variazioni delle informazioni inerenti al KIID e al presente Prospetto ai sensi della normativa vigente sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione sul sito internet della Società di gestione/Sicav e rese disponibili presso il gestore del mercato di negoziazione e la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.



Specificare che il gestore pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento, entro il mese di febbraio di ciascun anno⁽²⁰⁾, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del KIID pubblicati.

Indicare gli indirizzi internet del gestore e del gestore del mercato.

3. PROSPETTO – PARTE II

Riportare la seguente intestazione: "PARTE II DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I"

In chiusura della Sezione "DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO" indicare la data di inizio dell'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni del fondo/comparto ed il periodo previsto di durata dello stesso.

Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE:

- la frase «Data di deposito in Consob della Parte II» non deve essere riportata;
- le informazioni di cui alla Sezione "DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO" sono sostituite con quelle di cui all'Allegato 1D, lett. m) e n);
- le informazioni di cui alla Sezione "COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO" includono esclusivamente la specifica secondo cui le informazioni sui costi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo anno sono reperibili nella relazione annuale."

¹² Nel caso di ETF armonizzati alla direttiva 2009/65/CE specificare l'identificatore "UCITS ETF" ogni qualvolta è richiesta l'indicazione della sua denominazione. Gli ETF non armonizzati ed i fondi quotati diversi dagli ETF non possono utilizzare rispettivamente l'identificativo "UCITS ETF" e l'acronimo "ETF" o la dicitura "Exchange Traded Fund".

¹³ Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione "offerta al pubblico" contenuta nel prospetto è sostituita con "offerta riservata a investitori qualificati".

¹⁴ Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione "offerta al pubblico" contenuta nel prospetto è sostituita con "offerta riservata a investitori qualificati".

¹⁵ Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione "offerta al pubblico" contenuta nel prospetto è sostituita con "offerta riservata a investitori qualificati".

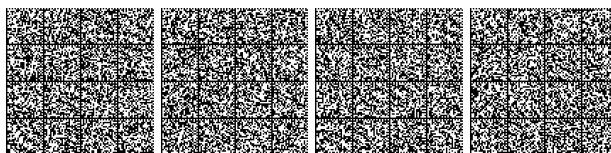
¹⁶ Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione "offerta al pubblico" contenuta nel prospetto è sostituita con "offerta riservata a investitori qualificati".

¹⁷ Nel caso di FIA aperti riservati, inserire le informazioni alla fine della Sezione.

¹⁸ Nel caso di FIA aperti riservati, non inserire tale paragrafo.

¹⁹ Nel caso di FIA aperti riservati, KIID e Prospetto non sono richiesti.

²⁰ Nel caso di FIA aperti riservati, non riportare tale inciso.



b) allo Schema 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel titolo, dopo le parole «OICVM UE» sono aggiunte le parole «e di FIA aperti riservati di GEFIA UE»;

2) nella COPERTINA, dopo le parole «*Data di deposito(3) in Consob della Copertina: ...*» è aggiunta la seguente nota 3-bis: «^{3-bis} Nel caso di FIA aperti riservati, espungere la frase.»;

3) nella parte iniziale del DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE, prima della Sezione A («INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI»), dopo le parole «*Data di deposito(6) in Consob del Documento per la quotazione: ...*» è aggiunta la seguente nota 6-bis: «^{6-bis} Nel caso di FIA aperti riservati, espungere la frase.»;

4) alla Sezione A («INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI»), punto 2. («RISCHI»), nel paragrafo «*Rischio di investimento*», in fine al secondo periodo, dopo le parole «rinviare al KIID per informazioni su tali rischi» è aggiunta la seguente nota 8-bis: «^{8-bis} Nel caso di FIA aperti riservati, specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica del parametro di riferimento prescelto, sia raggiunto e illustrarne sinteticamente le ragioni.»;

5) alla Sezione A («INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI»), punto 2. («RISCHI»), nel paragrafo «*Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni*», in fine al primo periodo, dopo le parole «un comparto può essere riacquistato dalla SGR/Sicav» è aggiunta la seguente nota 8-ter: «^{8-ter} Nel caso di FIA aperti riservati, non riportare tale rischio.»;

6) alla Sezione A («INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI»), punto 2. («RISCHI»), nel paragrafo «*Rischio di controparte*», nel secondo periodo, dopo le parole «rischio legato al paese di investimento» sono aggiunte le parole «, rischio di deposito delle attività del fondo»;

7) alla Sezione A («INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI»), punto 4. («NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI E INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI RIMBORSO»), nel terzo periodo, dopo le parole «*Le quote/azioni dell'OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell'OICR salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate*» è aggiunta la parola «(eventuale)»;

8) alla Sezione A («INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI»), punto 6. («OPERATORI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ»), la parola «liquidità» è sostituita dalla parola «liquidità»;

9) alla Sezione B («INFORMAZIONI ECONOMICHE»), punto 9. («Oneri Direttamente o Indirettamente a Carico dell'Investitore e Regime Fiscale»), nel primo periodo, dopo le parole «commissioni di gestione indicate dal KIID» sono aggiunte le parole «e/o dal prospetto»;

10) alla Sezione C («INFORMAZIONI AGGIUNTIVE»), al punto 11. («INFORMATIVA AGLI INVESTITORI»), sono apportate le seguenti modifiche:

i) nell'*incipit* del primo periodo, le parole «della SGR/Sicav» sono sostituite dalle parole «del gestore»;

ii) nel primo periodo, lettera a), dopo le parole «il KIID» è aggiunta la seguente nota 8-quater: «^{8-quater} Non rilevante nel caso di FIA aperti riservati.»;

iii) nel sesto periodo, le parole «la SGR/Sicav» sono sostituite dalle parole «il gestore»;

iv) nel sesto periodo, dopo le parole «entro il mese di febbraio di ciascun anno» è aggiunta la seguente nota 8-quinquies: «^{8-quinquies} Nel caso di FIA aperti riservati, non riportare tale inciso.»;

C. all'Allegato 1C, nella Tavola 6 («*Documentazione da allegare all'istanza di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA italiani e UE chiusi*»), la Sezione B («Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA UE aperti») è abrogata;

D. dopo l'Allegato 1D è aggiunto il seguente Allegato 1D-bis:

«ALLEGATO 1D-bis

Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA UE aperti diversi da quelli riservati

Ai sensi dell'art. 60, comma 3, è trasmessa alla Consob la seguente documentazione:

a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell'Allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;

b) copia del regolamento del FIA;

c) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione.

I suddetti documenti devono essere richiamati nell'apposita sezione «DOCUMENTAZIONE ALLEGATA» della scheda per la presentazione delle istanze resa pubblica dalla Consob.

Indicare la data della precedente trasmissione nel caso in cui gli stessi documenti siano già stati inoltrati e non abbiano subito modifiche.».

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 settembre 2020

Il Presidente: SAVONA

20A05376



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yaz»

Estratto determina IP n. 550 del 25 settembre 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale YAZ 0,02 mg+3 mg Tabletki Powlekane, 28 Tabletki Powlekane dalla Polonia con numero di autorizzazione 14780, intestato alla società Bayer AG Kaiser - Wilhelm Allee 1 51373 Leverkusen Germania e prodotto da Bayer Weimar GmbH und comma KG - Döbereinerstr. 20, 99427 Weimar (Germania), Bayer AG - Muellerstrasse 178 - 13353 Berlino (Germania), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in Viale Europa, 160 21017 Samarate VA

Confezione: YAZ «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al

Codice A.I.C.: 048736019 (in base 10) 1GH9SM(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di drospirenone.

Eccipienti:

- nelle compresse rivestite con film rosa chiaro attive:

nel nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b).

nel film di rivestimento della compressa: ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171) e ferro ossido rosso (E172).

- nelle compresse rivestite con film bianche non attive:

nel nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato (E470b).

nel film di rivestimento della compressa: ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171).

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20090 Calepio di Settala (MI).

Falorni S.r.l. Via Provinciale Lucchese s.n. c., loc. Masotti 51100 Serravalle Pistoiese (PT) Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: YAZ «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al.

Codice A.I.C.: 048736019.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: YAZ «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al

Codice A.I.C.: 048736019

RR -medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05290

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società Cantel Medical S.r.l.

Con la determina n. aM - 89/2020 del 7 settembre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Pomezia (RM) Via Laurentina 169, rilasciata alla società Cantel Medical (Italy) S.r.l..

20A05291

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cortison Chemicetina»

Estratto determina AAM/PPA n. 547/2020 del 27 settembre 2020

Si autorizza la seguente variazione di Tipo II, B.I.a.z., relativamente al medicinale «CORTISON CHEMICETINA», A.I.C. n. 010495, per l'aggiornamento dell'ASMF relativo al principio attivo «Cloramfenicolo» da parte di un fornitore già approvato.

Codice pratica: VN2/2020/60

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l. (codice fiscale 01423300183).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05298



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Evante»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 134 del 27 settembre 2020.

Procedura europea n. NL/H/4228/001/DC, n. NL/H/4228/001/IA/002 e n. NL/H/4228/001/IB/003

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EVANTE, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: società Farmitalia industria chimico farmaceutica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Catania (CT), Viale Alcide De Gasperi, 165/B, c.a.p. 95127, Italia.

Confezione: «30 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 046058018 (in base 10) 1CXLK2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: diciotto mesi.

Condizioni particolari di conservazione:

conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce;

questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione: ogni compressa contiene 30 mg di ulipristal acetato.

Principio attivo:

ulipristal acetato

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

lattosio monoidrato

amido pregelatinizzato (mais)

sodio amido glicolato

magnesio stearato

Rivestimento:

ipromellosa (E464)

idrossipropilcellulosa (E463)

acido stearico (E570)

talco (E553b)

titanio diossido (E171)

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Haupt Pharma Münster GmbH Schleebrüggenkamp 15 48159 Münster Germany

Indicazioni terapeutiche: contraccettivo d'emergenza da assumersi entro centoventi ore (5 giorni) da un rapporto sessuale non protetto o dal fallimento di altro metodo contraccettivo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 046058018 «30 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister pvc/pvdc/al

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 046058018 «30 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister pvc/pvdc/al

Classificazione ai fini della fornitura:

RNR - Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta per le pazienti di età al di sotto dei diciotto anni;

e

SOP - Medicinale non oggetto a prescrizione medica ma non da banco per le pazienti di età pari o al di sopra dei diciotto anni.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05299

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fridex»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 135 del 27 settembre 2020

Procedura europea n. ES/H/0745/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FRIDEX, nella forma e confezione, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: NTC s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI) - via Luigi Razza n. 3 - c.a.p. 20124 - Italia.

Confezione e numero A.I.C.:

«1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone LDPE da 5 ml con erogatore - A.I.C. n. 048806018 (in base 10) 1GKG42 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: tre anni.

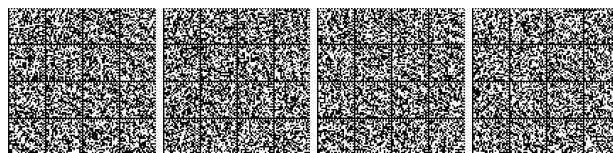
Dopo la prima apertura del flacone: usare entro ventotto giorni.

Condizioni particolari per la conservazione: questo medicinale non richiede particolari condizioni di conservazione.

Composizione:

principio attivo:

desametasone sodio fosfato



1 ml di collirio, soluzione, contiene 1 mg di desametasone fosfato (come desametasone sodio fosfato);

eccipienti:

- disodio edetato;
- sodio fosfato dibasico, anidro;
- sodio cloruro;
- acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Rafarm SA - Thesi Pousi-Xatzi Agiou Louka, Paiania, Attiki, 19002, Grecia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di stati infiammatori del segmento anteriore dell'occhio, non causati da infezione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 048806018 «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone LDPE da 5 ml con erogatore.

Classe di rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 048806018 «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone LDPE da 5 ml con erogatore.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05300

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solifenacina Edest»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 136 del 27 settembre 2020

Procedura europea n. ES/H/0613/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SOLIFENACINA EDEST, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Intas Third Party Sales 2005, S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Barcellona, Moll de Barcelona, S/N World Trade Center, Edf, Est, 08039, Spagna.

Confezioni e numeri A.I.C.:

«5 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865011 (in base 10) 1FNR5M (in base 32);

«5 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865023 (in base 10) 1FNR5Z (in base 32);

«5 mg compresse orodispersibili» 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865035 (in base 10) 1FNR6C (in base 32);

«5 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865047 (in base 10) 1FNR6R (in base 32);

«10 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865050 (in base 10) 1FNR6U (in base 32);

«10 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865062 (in base 10) 1FNR76 (in base 32);

«10 mg compresse orodispersibili» 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865074 (in base 10) 1FNR7L (in base 32);

«10 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865086 (in base 10) 1FNR7Y (in base 32);

«5 mg compresse orodispersibili» 3 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865098 (in base 10) 1FNR8B (in base 32);

«5 mg compresse orodispersibili» 5 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865100 (in base 10) 1FNR8D (in base 32);

«5 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865112 (in base 10) 1FNR8S (in base 32);

«5 mg compresse orodispersibili» 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865124 (in base 10) 1FNR94 (in base 32);

«5 mg compresse orodispersibili» 60 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865136 (in base 10) 1FNR9J (in base 32);

«5 mg compresse orodispersibili» 200 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865148 (in base 10) 1FNR9W (in base 32);

«10 mg compresse orodispersibili» 3 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865151 (in base 10) 1FNR9Z (in base 32);

«10 mg compresse orodispersibili» 5 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865163 (in base 10) 1FNRBC (in base 32);

«10 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865175 (in base 10) 1FNRBR (in base 32);

«10 mg compresse orodispersibili» 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865187 (in base 10) 1FNRC3 (in base 32);

«10 mg compresse orodispersibili» 60 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865199 (in base 10) 1FNRCH (in base 32);

«10 mg compresse orodispersibili» 200 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047865201 (in base 10) 1FNRCCK (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse orodispersibili.

Validità prodotto integro: quindici mesi.

Condizioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Composizione:

ciascuna compressa contiene 5 mg di solifenacina succinato, equivalenti a 3,8 mg di solifenacina;

ciascuna compressa contiene 10 mg di solifenacina succinato, equivalenti a 7,5 mg di solifenacina;

principio attivo:

solifenacina succinato;

eccipienti:

resina polacrilina;

ipromellosa E15 (E464);

mannitolo;



sucralosio (E955);
aroma di menta piperita;
lattosio monoidrato;
croscarmellosa sodica (E468);
aroma di mentolo;
sodio stearil fumarato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Idifarma Desarrollo Farmacéutico, S.L. Calle Noain 1 31110 Noain - (Valle de Elorz) Navarra (Spagna).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dell'incontinenza da urgenza e/o aumento della frequenza urinaria e dell'urgenza che si possono verificare in pazienti con sindrome della vescica iperattiva.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05301

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Cerimonia di presentazione di lettere credenziali

Il 24 settembre 2020 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Margaret Eileen Twomey, ambasciatore del Commonwealth d'Australia, S.E. Jan Björklund, ambasciatore del Regno di Svezia, S.E. Anders Carsten Damsgaard, ambasciatore del Regno di Danimarca, S.E. Paul Teesalu, ambasciatore della Repubblica di Estonia e S.E. Neena Malhotra, ambasciatore dell'India, i quali Gli hanno presentato le Lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

20A05303

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002705/XVJ/CE/C avente data 8 settembre 2020, gli inneschi denominati «CX 50», «CX 1000» e «CX 2000» sono classificati nella V categoria gruppo E di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0044 1.4S, assegnato dall'organismo notificato «Ineris» in data 30 novembre 2016.

I bossoli innescati per calibro 12, 16, 20, 24, 28, 32 e 36 sono classificati nella V categoria gruppo E di cui al citato art. 82 ed iscritti nell'Allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0055 1.4S, assegnato dall'organismo notificato «Ineris» in data 4 giugno 2007.

Per i citati esplosivi il sig. Emilio Mariella, titolare delle licenze ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della società «Cheddite Italy S.r.l.», con sede e stabilimento siti in Livorno (LI), località Salviano via del Giaggiolo 189, ha prodotto rispettivamente gli attestati di esame UE del tipo n. 0080.EXP.05.0020 del 18 luglio 2005 e n. 0080.EXP.05.0021 del 19 luglio 2005, rilasciati dall'organismo notificato «Ineris».

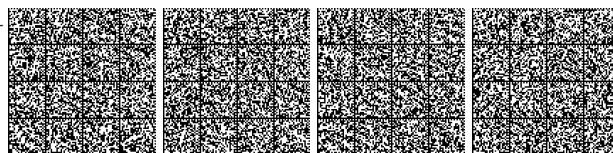
Dalla documentazione presentata risulta che gli esplosivi in argomento sono prodotti dalla «Cheddite France S.A.», rispettivamente presso lo stabilimento sito in Pont de l'Herbasse - Clerieux (Francia) e presso gli stabilimenti siti in Bourg les Valence Cedex 1 e Saint Sorlin en Valoire (Francia).

Tali prodotti esplodenti sono sottoposti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio degli stessi deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A05306



MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area con viabilità esterna nuovo ingresso COA, in Poggio Renatico.

Con decreto interdirettoriale n. 404/1/5/2020, datato 30 luglio 2020, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'area con viabilità esterna nuovo ingresso COA sita nel Comune di Poggio Renatico (FE), riportata nel catasto terreni del comune censuario medesimo al foglio n. 18 - mappale n. 25, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo difesa aeronautica.

20A05304

Concessioni di ricompense al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1340 del 3 settembre 2020, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito al Generale di brigata Terzano Nicola, nato il 17 gennaio 1968 a Gorizia, con la seguente motivazione: «Comandante del contingente nazionale nell'ambito dell'operazione "Prima Parthica" e direttore dell'addestramento della coalizione internazionale, ha guidato con somma perizia il proprio personale nella condotta di tutte le operazioni di contrasto al sedicente stato islamico. In un contesto caratterizzato da una costante minaccia terroristica, ha concepito e condotto un programma intelligente ed efficace, fornendo un determinante impulso allo sviluppo di innovative attività operative e addestrative a supporto delle Forze di sicurezza irachene e curde. Ha altresì contribuito in maniera decisiva al miglioramento delle condizioni di sicurezza necessarie per la stabilizzazione dell'intera regione medio-orientale. Ufficiale Generale di rango, ha elevato il prestigio dell'Esercito italiano e della Nazione in ambito internazionale».

Baghdad (Iraq), agosto 2018 - luglio 2019.

Con decreto ministeriale n. 1341 del 3 settembre 2020, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito al Tenente Colonnello Tortorella Giosuè, nato il 13 ottobre 1975 a Vallo della Lucania (SA), con la seguente motivazione: «Assistente militare del vice comandante della "Resolute Support Mission", improntando il proprio agire alla consapevolezza del delicato ruolo svolto, forniva per oltre un anno un pieno, coerente e tempestivo supporto all'intero processo decisionale dell'alto comando Nato in Afghanistan. In particolare, nell'ambito di una fondamentale attività di studio per la revisione delle forze, contribuiva a individuare efficaci soluzioni che favorivano il raggiungimento degli obiettivi della missione. Splendida figura di ufficiale che ha elevato il prestigio dell'Esercito italiano in un contesto operativo interforze e multinazionale».

Kabul (Afghanistan), ottobre 2018 - novembre 2019.

20A05305

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Si comunica che l'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 239 del 26 settembre 2020, è stata registrata alla Corte dei conti il 28 settembre 2020, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1926.

20A05393

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 13/19/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 26 novembre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010606/COM-L-174 del 22 settembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 13/19/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa dei dottori commercialisti in data 26 novembre 2019, concernente l'introduzione dell'art. 56-ter nel Capo XII del regolamento unitario in materia di previdenza e di assistenza, relativo al sostegno agli iscritti ed ai pensionati.

20A05287

Approvazione della delibera n. 55/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 23 aprile 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010607/MED-L-139 del 22 settembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 55/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 23 aprile 2020, recante: anticipo della prestazione previdenziale (APP) - modifiche al regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata: determinazioni.

20A05288

Approvazione della delibera n. 17 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) - gestione sostitutiva dell'AGO - in data 25 giugno 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010651/PG-L-116 del 23 settembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 17 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) - gestione sostitutiva dell'AGO - in data 25 giugno 2020, con la quale viene prorogato, fino al 30 novembre 2020, il termine per la presentazione delle istanze di regolarizzazione agevolata dei crediti contributivi.

20A05289

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «Český Modrý Mák» IGP

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 317 del 25 settembre 2020 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «Český Modrý Mák» IGP, presentata dalla Repubblica Ceca ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE)



n. 1151/2012, per il prodotto della categoria «Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (specie, ecc.)» contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it ; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A05302

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPORT

Modifiche al testo dello statuto dell'Automobile club d'Italia

Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 7 agosto 2020 concernente l'approvazione delle delibere assembleari inerenti le modifiche al testo dello statuto dell'Automobile club d'Italia, sono approvate le deliberazioni dell'assemblea dell'Automobile club d'Italia del 29 ottobre 2014, 16 dicembre 2015, 25 luglio 2017, 19 dicembre 2018 e 25 giugno 2020.

20A05378

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-246) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 5 *

€ 1,00

